

CCCCLIV.

TORNATA DI LUNEDÌ 18 MAGGIO 1885

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Si annunzia la presentazione di una proposta di legge del deputato Cavalletto. — Il deputato Trompeo presenta la relazione sul disegno di legge per proroga del termine stabilito dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1883 concernente il bonificamento dell'Agro romano. — Omaggi. — Sull'ordine dei lavori parlamentari parlano i deputati Parenzo, Lazzaro, Panattoni e Sani Severino. — Seguito della discussione del disegno di legge sulla responsabilità dei padroni ed imprenditori per i casi d'infortunio degli operai nel lavoro — Parlano i deputati Turbiglio, De Saint-Bon, Berti Domenico, Filà-Astolfone, il ministro di agricoltura e commercio ed il relatore deputato Chimirri — Approvasi un ordine del giorno proposto dai deputati Bonacci, Fortunato ed altri.*

La seduta comincia alle 2,25 pomeridiane.

Capponi, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Brunetti, di giorni 15; Franzi, di 10; Parodi, di 10; Palizzolo, di 8. Per motivi di salute l'onorevole Della Rocca, di giorni 12.

(Sono accordati.)

Si annunzia la presentazione d'una proposta di legge del deputato Cavalletto.

Presidente. L'onorevole Cavalletto ha presentato una proposta di legge di iniziativa parlamentare che verrà trasmessa agli Uffici.

Presentazione d'una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Trompeo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Trompeo. Mi onoro di presentare alla Camera a nome dell'onorevole Peruzzi, relatore della Commissione, di cui fo parte, la relazione sul disegno di legge per proroga del termine stabilito dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1883, concernente il bonificamento dell'Agro Romano.

Presidente. Questa relazione verrà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Omaggi.

Presidente. Si dà lettura del titolo degli omaggi fatti alla Camera.

Capponi, segretario, legge:

Dal professore Luigi Valenti da Cagliari — Sull'istruzione secondaria in Italia. Considerazioni e proposte, copie 508;

Dal cavaliere avvocato Rignano — Della uguaglianza civile e della libertà dei culti secondo il dritto pubblico del regno d'Italia, una copia;

Dal presidente dell'Associazione dei procuratori legali di Napoli — Relazione della Commissione nominata da quell'Associazione sul progetto di legge per gli onorari di procuratore, copie 50;

Dal Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio e delle tasse sugli affari) — Debito ipotecario iscritto sulla proprietà fondiaria del regno al 31 dicembre 1884, copie 50.

Discussione sull'ordine del giorno.

Presidente. L'ordine del giorno recherebbe: Svolgimento d'interpellanze dei deputati Lazzaro e Parenzo al ministro dei lavori pubblici; di una interrogazione del deputato Sani Severino ed altri al presidente del Consiglio e al guardasigilli; di una interpellanza del deputato Panattoni e di una interrogazione del deputato Turbiglio al presidente del Consiglio.

Ma avendo l'onorevole presidente del Consiglio fatto conoscere alla Presidenza della Camera che le condizioni della sua salute non gli consentono di intervenire oggi alla seduta, lo svolgimento di queste interpellanze ed interrogazioni sarà rimandato ad altra seduta.

Lazzaro. Perchè?

Presidente. Perchè, come ho detto, il presidente del Consiglio non può intervenire alla seduta; e siccome le interpellanze degli onorevoli Lazzaro e Parenzo, se non nel testo espresso delle loro domande, almeno nel senso, sono anche dirette a lui, così è evidente che non può esserne fatto oggi lo svolgimento.

Parenzo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Parenzo. Veramente io ho diretta la mia interpellanza all'onorevole ministro dei lavori pubblici, e non ebbi nessuna intenzione di riferirmi anche all'onorevole presidente del Consiglio. Se l'onorevole ministro dei lavori pubblici, che deploro di non vedere presente, desidera di essere appoggiato in questa discussione dall'onorevole presidente del Consiglio, io non metto bocca in questa loro gerarchia interna ministeriale, e mi adatterò.

Ma escludo *a priori* che nel servizio telegrafico debba entrarci il ministro dell'interno. Posso consentire nella preghiera del ministro dei lavori pubblici, di svolgere la mia interpellanza quando sia presente l'onorevole presidente del Consiglio; ma non posso ammettere che per lo svolgimento

della mia interpellanza sia necessaria la presenza del ministro dell'interno, la cui competenza in materia io escludo assolutamente.

Lazzaro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lazzaro. Quegli che dovrebbe rispondere alle interpellanze presentate da me e dall'onorevole Parenzo sul servizio telegrafico costituzionalmente dovrebbe essere il ministro dei lavori pubblici, al quale esse appunto son rivolte; e su di ciò io non ho che a ripetere quanto ha detto in proposito poc'anzi l'onorevole Parenzo. Giacchè però l'onorevole presidente della Camera propone che lo svolgimento di quelle interpellanze sia rimandato a quando sarà presente l'onorevole presidente del Consiglio, io non posso non consentire in questo suo desiderio.

D'altra parte però non so esimermi dal deplorare che sia rimandata un'interpellanza così importante relativa ad un argomento che riguarda un servizio pubblico interessantissimo, del quale molto si è parlato, e molto si è preoccupata l'opinione pubblica.

La mia interpellanza era rivolta all'onorevole ministro dei lavori pubblici, come a quegli che è il solo ed unico responsabile davanti alla Camera ed al paese del servizio telegrafico: ma l'onorevole presidente del Consiglio ha creduto utile che questa interpellanza fosse svolta anche con la sua presenza; ed io ho creduto di acconsentire, come vi acconsento anche oggi. Ma prego l'onorevole presidente ed i colleghi dell'onorevole Genala di fargli sapere, che sarebbe nostro desiderio che queste interpellanze si svolgessero almeno nella giornata di giovedì. Io mi auguro che giovedì l'onorevole presidente del Consiglio sia in perfettissima salute, per bene suo e pel buon andamento dei nostri lavori; ma nel caso che egli fosse ancora impedito di venire alla Camera, desidererei allora che il ministro dei lavori pubblici rispondesse egli alle interpellanze, dando quelle risposte che crederà opportuno di dare.

Presidente. Per quanto riguarda l'onorevole ministro dei lavori pubblici, io lo debbo scagionare per non essersi trovato presente alla seduta d'oggi; dappoichè fu convenuto fin da principio che alle due interpellanze dell'onorevole Parenzo e dell'onorevole Lazzaro avrebbe risposto anche il presidente del Consiglio; dappoichè fu ammesso che l'argomento a cui esse si riferivano era di spettanza anche del ministro dell'interno.

Se l'onorevole ministro dei lavori pubblici avesse supposto che oggi si sarebbe fatta una proposta diversa, sarebbe certamente intervenuto.

Per altro se l'onorevole Parenzo e l'onorevole Lazzaro faranno una formale proposta, sarà comunicata agli onorevoli ministri.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Parenzo.

Parenzo. A me preme assodare che l'onorevole ministro dei lavori pubblici, al quale esclusivamente è diretta l'interpellanza mia, disse solamente che desiderava che allo svolgimento di detta interpellanza assistesse l'onorevole presidente del Consiglio; ed era per me dovere di cortesia di consentirvi. Io però non ho inteso, nè ho consentito affatto nel concetto, che la mia interpellanza fosse diretta al ministro dell'interno presidente del Consiglio, e che fosse esso che dovesse rispondere, perocchè ritengo che il servizio telegrafico dipenda dal ministro dei lavori pubblici; epperò a lui esclusivamente ho diretta la mia interpellanza.

Certo il presidente del Consiglio ha il diritto di intervenire quando essa si svolgerà, se vuole; ma io non ho punto riconosciuto che sia diretta a lui, poichè con ciò gli riconoscerei *a priori* una competenza, che a mio modo di vedere assolutamente escludo, e che anzi vulnererebbe la tesi stessa, che io mi sono proposto di svolgere nella mia interpellanza.

Presidente. Io non posso naturalmente avere intenzione di sollevare questioni di competenza; ma mi pareva che si fosse convenuto in questo modo.

Parenzo. Convenuto no, fu espresso un desiderio.

Presidente. Del resto questo non pregiudica per nulla il diritto che spetta agli onorevoli interpellanti. Questa loro mozione sarà comunicata all'onorevole ministro dei lavori pubblici, il quale verrà alla Camera a fare quelle dichiarazioni che reputerà opportune.

Lazzaro. Questo incidente, come disse l'onorevole presidente, si può ritenere esaurito.

La Camera sa che per queste interpellanze fu stabilito che lo svolgimento dovesse aver luogo quindici giorni fa. Poi dovè differirsi, poichè per quel giorno fu determinata la discussione sulle mozioni intorno alla politica coloniale. In seguito fu stabilito che lo svolgimento di dette interpellanze si sarebbe fatto giovedì scorso; fu in quella tornata soltanto che venne fatto manifesto tanto a me quanto all'onorevole Parenzo, che l'onorevole presidente del Consiglio desiderava assistere allo svolgimento di queste interpellanze, ma che per motivi di salute non poteva intervenire in quel giorno alla Camera. Noi allora dicemmo: facciamo quel che credono, purchè le interpellanze non siano

rinviate a lunga scadenza; e così si determinò pel loro svolgimento la giornata odierna. Oggi non può neanche aver luogo questo svolgimento. Quindi io pregherei l'onorevole presidente della Camera di far sì che le cose non rimangano campate in aria, ma che si determini il giorno in cui queste interpellanze saranno svolte, mantenendole frattanto nell'ordine del giorno al posto che prima avevano, perchè possano essere svolte tra le prime nella tornata di giovedì prossimo.

Presidente. Onorevole Lazzaro, io la prego di riservarsi a fare le sue proposte quando sia presente l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Lazzaro. Mi perdoni; ma non decidendo ora nulla si verrebbe in certo modo a pregiudicare il diritto degl'interpellanti.

Presidente. Come vuole che la Camera deliberi senza sentire le dichiarazioni del ministro?

Lazzaro. Capirei questo quando si trattasse di una nuova interpellanza.

Presidente. Non mi pare che vi sia urgenza di decidere immediatamente. L'onorevole ministro dei lavori pubblici sarà informato dell'incidente sollevato, e della proposta fatta; e verrà alla Camera a fare le sue dichiarazioni. Quindi nulla è pregiudicato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Panattoni.

Panattoni. Innanzi alle ragioni che il nostro presidente adduce, io non posso fare altro che consentire il differimento della mia interpellanza. Però debbo richiamare l'attenzione di quei ministri che sono presenti sulla sua particolare specialità. Essa era veramente diretta al ministro delle finanze, al ministro della marina e al ministro dei lavori pubblici. Ma poichè non era possibile specificare così questa litania di ministri da interpellarsi, era naturale che, essendo la sintesi del Governo configurata nel presidente del Consiglio, questi fosse l'interpellato. Quindi io pregherei i ministri presenti di volere avvertire i loro colleghi della marina, delle finanze e dei lavori pubblici che la mia interpellanza è ad essi veramente diretta. E se per caso, ed io auguro non sia, la malattia del presidente del Consiglio dovesse a lungo protrarsi, mi riserberei allora, alla presenza dei ministri anzidetti, di domandare che fosse determinato un giorno, in cui mi fosse dato di svolgere tale mia interpellanza; tanto più poi che essa, per una parte, si aggira intorno al contratto, per le miniere dell'Elba e per gli stabilimenti siderurgici toscani, la cui scadenza è imminente. Dinanzi a questa condizione di cose, a me non resta che prendere atto dell'invito rivoltomi dal presidente; riser-

vandomi di riporre a suo tempo la mia interpellanza.

Presidente. Per ora rimane riservato il suo diritto.

Onorevole Sani, anche la sua interrogazione dovrà rimandarsi, perchè il ministro guardasigilli è tuttora assente. Se fosse stato a Roma avrebbe potuto assistere allo svolgimento della sua interrogazione.

Sani Severino. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole presidente. Osservo solo ciò che osservava l'onorevole Lazzaro, che quando le interrogazioni sono prorogate di 50 o 60 giorni, perdono il loro valore. Fo quindi voto che il presidente del Consiglio guarisca e che il ministro Pessina faccia presto ritorno fra noi.

Presidente. Io spero che domani l'onorevole guardasigilli sia presente alla Camera e che si possa stabilire, d'accordo con lui, il giorno per lo svolgimento della sua interrogazione.

Onorevole Turbiglio, consente Ella che sia diferito lo svolgimento della sua interrogazione al presidente del Consiglio?

Turbiglio. Consento.

Seguito della discussione del disegno di legge sulla responsabilità dei padroni ed imprenditori nei casi d'infortunio degli operai sul lavoro.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge sulla responsabilità dei padroni ed imprenditori nei casi d'infortunio degli operai sul lavoro.

Riprendendo la discussione generale, ha facoltà di parlare l'onorevole Turbiglio.

Turbiglio. Gli oratori che hanno parlato fino ad ora in questa discussione si possono così ripartire: oratori favorevoli in massima al disegno di legge, i quali, pure approvandolo, ne domandano alcune modificazioni, che riguardano alcune l'estensione ed i limiti della responsabilità ed altre gli effetti di essa; delle quali modificazioni avremo occasione di discutere, allorchè si verrà all'esame dei singoli articoli; oratori, inoltre, i quali sono contrari alla legge, perchè troppo lata; o le sono favorevoli, benchè sia da essi reputata troppo ristretta.

La mia parola io rivolgo a quelli che combatterono la legge, o perchè loro parve concedesse troppo poco agli operai, o perchè invece loro parve concedesse troppo, od almeno più di quello che fosse bisogno e diritto.

Incominciando dai primi, incontro subito sul mio cammino l'onorevole Picardi e l'onorevole Costa. Tanto l'uno quanto l'altro, sebbene con diverso intendimento, dissero che questo disegno di legge avrebbe immutato i rapporti economici fra gli operai ed i padroni. L'onorevole Picardi adoperò, se la memoria non mi falla, questa espressione: " la presente legge non promuove gl'interessi degli operai. „ Egli adunque è sembrato credere che questa legge dovesse avere per iscopo l'esplicazione degli interessi degli operai. Similmente l'onorevole Costa disse che di questo disegno di legge si rallegrava parendogli primo e ragguardevole esempio d'intervento dello Stato nelle questioni economiche; e, cioè, nei rapporti economici tra gli operai ed i padroni.

Ora la verità è che questo disegno di legge non mira neppur lontanamente a definire nuovi rapporti economici tra padroni ed operai, nè è rivolto ad interessi economici quali si siano. In questo disegno di legge non si fa altro se non che determinare alcuni rapporti giuridico-morali che dovrebbero intercedere tra gli operai ed i padroni. Quindi non è un diritto nuovo che per esso si viene ad introdurre ora, ma una pura e semplice esplicazione di quei medesimi principii che già informano la nostra presente legislazione. La quale distinzione importa che sia ben chiaramente stabilita.

Fra coloro che parvero convinti che questa legge agli operai concedesse troppo poco e dovesse quindi essere più larga, vi è l'onorevole Fortis, il quale mostrò desiderio che al caso dirò così dell'infortunio colpevole si aggiungesse eziandio il caso fortuito e di entrambi fosse chiamato a rispondere l'intraprenditore.

Se non isbaglio, questo è il desiderio espresso dall'onorevole Fortis.

Fortis. Inerentemente.

Turbiglio. Inerentemente.

Or bene, tra queste due specie d'infortunio, la specie cioè dell'infortunio prodotto dalla colpa dell'intraprenditore, e della quale per conseguenza l'intraprenditore deve rispondere, e l'infortunio nel quale l'intraprenditore non ha colpa alcuna, e che è effetto del caso, vi è una differenza troppo profonda, perchè l'uno coll'altro si possa confondere.

Che cosa avverrebbe se noi, in questa legge, oltre che parlare delle indennità che gli intraprenditori debbono pagare agli operai che per loro mala ventura venissero ad esser mutilati od a perdere la vita sopra il lavoro ed a cagione di esso, parlassimo eziandio di quegli infortuni che

sono dal caso puramente determinati? Allora avverrebbe quello che segnalava, in una delle precedenti tornate, l'onorevole Minghetti: che, cioè, noi al socialismo giusto, equo, ragionevole, che consiste nel riconoscere nell'operaio tutti i diritti naturali dell'uomo, nel pareggiare non solo di nome ma di fatto la condizione dell'operaio con quella di tutti gli altri cittadini, a questo socialismo sostituiremmo un socialismo fondato sopra il privilegio e quindi sopra la ingiustizia.

Però, pur condannando il concetto dell'onorevole Fortis, io debbo riconoscere che in questo concetto medesimo è espressa una lacuna della legge; la quale lacuna merita di essere considerata dalla Camera; o, per dir meglio, anzi che una lacuna della legge, una lacuna della nostra legislazione sociale. Imperocchè torno a dire, che con la presente legge si provvede al caso per così dire colpevole dell'infortunio; ma non si provvede affatto al caso fortuito, nè a quello che può essere determinato da forza maggiore. Ora, come a questi due casi, il secondo dei quali tacque l'onorevole Fortis, ma io nomino, perchè fa al mio proposito, come a questi due casi così distinti di infortunio la legge non provvede, il desiderio espresso dall'onorevole Fortis torna a dire che noi, pur non provvedendovi ora, in questo momento, dobbiamo tuttavia, in qualche modo e presto, provvedervi.

La legge attuale è l'attuazione di un concetto morale e giuridico; la legge che provvedesse invece alla assicurazione di questi due altri casi di infortunio, cioè dell'infortunio fortuito e dell'infortunio per forza maggiore, sarebbe per contro l'attuazione d'un concetto sociale informato a giustizia; imperocchè dal lavoro dell'operaio, dal lavoro industriale, non trae beneficio soltanto l'intraprenditore, il quale appunto perchè ne trae immediato beneficio dovrebbe, allorchè è colpevole, sobbarcarsi lieto all'obbligo di risarcirne l'offeso; ma da questo lavoro ritrae eziandio beneficio la società, lo Stato.

Quindi un dovere della società, dello Stato verso l'operaio; il quale dovere della società, dello Stato verso l'operaio, a me pare sia non dissimile, nella origine sua, e nella sua ragion d'essere, da quello che lo Stato ha verso l'impiegato che per ragion di servizio muore od altrimenti diviene inabile al lavoro. Imperocchè come l'impiegato serve la società, serve la nazione, serve lo Stato, così fa altrettanto eziandio l'operaio.

L'onorevole De Saint-Bon, non contento di quello che, sotto forma di desiderio, domandava l'onorevole Fortis, nè contento di quello che ora sotto la

forma medesima domando io, andando al di là del desiderio dell'onorevole Fortis e del mio, l'onorevole De Saint-Bon, nel suo discorso di sabato, disse: " tutti coloro che sono inabili al lavoro dovrebbero essere mantenuti dalla società, dallo Stato. „

Ora io non credo si possa questo principio accettare. All'assicurazione dello Stato hanno diritto gl'inabili al lavoro i quali col loro lavoro già furono utili al paese, non gli altri che non lavorarono mai e nell'ozio vissero coll'ausilio della mendicizia. A giustificare tale diritto occorrono due elementi: da una parte, l'inabilità al lavoro; dall'altra, che l'individuo il quale divenne inabile al lavoro abbia portato di già il contributo della sua attività e delle sue facoltà al paese, alla nazione, allo Stato.

Del resto, l'onorevole De Saint-Bon, che ha combattuto accanitamente questo progetto di legge, in fondo, se noi consideriamo il suo discorso, non nelle conclusioni, ma nei principii donde furono le conclusioni dedotte, è stato alla legge favorevolissimo. Difatti, egli disse: Io, per me, vorrei che tutti coloro che sono inabili al lavoro, anche coloro che non hanno mai lavorato, anche coloro che alla patria non hanno reso mai col loro lavoro alcun servizio, vorrei che fossero mantenuti dalla società, dallo Stato. Tutti adunque gli inabili al lavoro egli abbraccia nella sua provvida mente, nel suo caritatevole cuore. E come potrebbe rifiutarsi, abbracciando tutti, di non comprendervi eziandio l'operaio? Egli è evidente, che, quando si fa un caso così generale, dentro questo caso generale si racchiude eziandio il caso speciale; e che chi vuole il più, non può non volere il meno.

Lasciando stare coloro, i quali, come ho detto, da una parte dichiararono di accettare la legge, e dall'altra parte manifestarono il desiderio e la speranza che qualche cosa ancora alla legge si aggiungesse, io rivolgo ora particolarmente la parola a quelli che, invece, dichiararono di respingere la legge, perchè la considerano come una novità troppo grande, come una rivoluzione nei nostri principii giuridici, ed eziandio nelle nostre condizioni economiche; a questi particolarmente io rivolgo, ora la mia parola.

Ora, innanzitutto, i loro discorsi presuppongono un concetto, che veramente ha informato la legge attuale e fu della legge attuale principio. Presuppongono, cioè, che in tanto questa legge sia stata concepita, composta e presentata alla Camera, in quanto colpì il Governo il numero cresciuto degli operai ed il costante aumento degli infortuni. L'onorevole Minghetti di lì trasse pure l'argomento probativo dell'opportunità della

legge; ed a chi aveva prima di lui avvertito l'errore e l'insufficienza della statistica rispose non poter egli dubitare del fatto poichè ne lo faceva certo lo sviluppo progressivo dell'industria nazionale. Attratto sopra questa medesima via del numero grande degli operai e dell'aumento continuo degli infortuni, donde il disegno di legge erasi argomentato, l'onorevole Mazziotti pose in dubbio, fondandosi sopra la mancanza di una statistica esatta, che gli operai fossero davvero così cresciuti di numero da giustificare una legge come questa, e disse queste precise parole: "Le nostre città, le nostre campagne non sono ancora riboccanti di operai." Inoltre l'onorevole Mazziotti, avendo riguardo all'altro elemento, cioè all'aumento costante degli infortuni, disse: "Io non posso conoscere se vi sia stato o se vi sia cotesto aumento, perchè la vostra statistica nulla prova, nulla dimostra, ed è tale che non le si può credere." L'onorevole Mazziotti, adunque, intanto avrebbe approvato questa legge, intanto egli la avrebbe giudicata equa, anzi opportuna e necessaria, in quanto gli si fossero fatti passare dinanzi agli occhi tutti quei 7500 casi d'infortuni segnati nella relazione ed avesse potuto vederli, toccarli per così dire colle sue mani, onde commuoversi o giustificare almeno davanti alla propria coscienza la propria commozione.

Lo stesso onorevole Picardi si lasciò trarre sopra questa medesima via del criterio quantitativo, allorchando sostenne non necessaria la legge, perchè i casi d'infortunio, a suo parere, sono pochi, anzi semplici casi isolati. Or bene, io mi permetto, difendendo questa legge, di muovere da un concetto assolutamente diverso da quello donde la relazione lascierebbe supporre essere partito l'autore del disegno che discutiamo. A provare, secondo me, la opportunità e necessità di una legge come questa, basta che un caso, uno solo, d'infortunio determinato da colpa dell'intraprenditore abbia avuto luogo, e che non sia stato risarcito per l'applicazione della legge attuale, e che poscia potesse in qualche modo o prima o poi rinnovarsi.

Ricordomi qui l'argomento principale dell'onorevole Picardi che fu valoroso confutatore delle ragioni della legge. Egli disse: a questo cui volete provvedere, provvede già la legge attuale. Io gli rispondo: in astratto vi provvede, in concreto no. Intanto vi provvederebbe in concreto in quanto l'onorevole Picardi avesse potuto venir qua alla Camera e dire: ecco gli articoli della legge, coi quali si provvede ai casi d'infortunio prodotto da colpa dell'imprenditore; ecco i giu-

dizi dei tribunali ed ecco i risarcimenti conceduti agli operai! Io non domando già che ci si presenti una statistica completa. Mi sarei contentato che mi si fossero presentati alcuni numeri.

Del resto, se davvero la legge presente bastasse a procurare all'operaio il risarcimento di quegli infortuni che gli fossero accaduti per colpa dell'intraprenditore, avremmo noi avuto, nella seduta di sabato, un discorso così appassionato e così eloquente e fiero contro il disegno di legge come quello dell'onorevole Picardi? Il discorso che egli ha fatto e che io ho ascoltato con la massima attenzione ed ammirato eziandio, è sufficiente per sè solo a dimostrare, che la legge presente non provvede al risarcimento degli operai colpiti da infortuni per l'imprevidenza o trascuratezza degli intraprenditori e che perciò il presente disegno di legge non è una superfetazione. Imperocchè se questo fosse semplicemente ozioso, inutile, l'onorevole Picardi non avrebbe parlato per oltre un'ora con tanto calore: egli invece sarebbe venuto a dirci, con tutta pace: voi fate cosa vana; quello che voi volete, c'è già.

Che cosa avviene ora fra noi? Avviene questo, che noi abbiamo articoli di legge i quali dicono: qualunque persona faccia danno altrui, oppure offenda le persone altrui, deve risarcire il danno, quando non siavi ancora una responsabilità maggiore, una responsabilità penale. Questo è un principio di diritto comune. Ebbene, questo principio invocato dall'operaio, quando vi sia colpa dell'imprenditore nell'infortunio, quali conseguenze dovrebbe avere? Dovrebbe portare l'intraprenditore ad indennizzare l'operaio, a risarcirlo, a rifarlo del danno che per la colpa di lui l'operaio ha avuto. All'incontro, mentre nella legge noi abbiamo sancito il principio generale, d'altra parte il risarcimento non si vede, non ha luogo.

A questo proposito ho udito dire nella Camera: ma noi abbiamo una legge che non è dissimile da quella francese: ebbene in Francia succede il contrario di quello che accade da noi; quei medesimi articoli in Francia sono sufficienti, mentre invece in Italia voi ci dite che non sono sufficienti. E perchè? Come spiegate questa differenza?

Al quesito risponde, primieramente, ed a mio giudizio imperfettamente, la relazione, secondo la quale la differenza nasce dal difetto di educazione intellettuale dei nostri operai: vi rispose, inoltre, l'onorevole Minghetti, allorchando asserì doversene cercare la spiegazione nel grado d'intelligenza, di potenza, di libertà dell'operaio. La quale spiegazione dell'onorevole Minghetti potrei

riconoscere per vera e completa se la si dovesse interpretare in questo senso: che, cioè, in Francia vi è più prosperità e più ricchezza, così negli operai, come nel paese; e che quindi gli operai dispongono ivi di maggiori mezzi; che inoltre l'associazione vi è più diffusa e più vigorosa; e che, in fine, come conseguenza delle due precedenti condizioni, vi ha maggiore indipendenza degli operai verso i padroni.

Invece presso di noi i salari sono ridotti a così scarsa misura, che, quando succede un infortunio, è raro possa l'operaio disporre di qualche pur lieve capitale. Onde insieme colla malattia, mancando il lavoro, si accompagna tosto la miseria, e colla miseria l'umiliazione. Il padrone, l'intraprenditore, fa tacere l'operaio e la famiglia di lui col sussidio di poche lire; quindi l'operaio incomincia a rassegnarsi all'elemosina durante la malattia; poi, reso inabile al lavoro, si fa a mendicare il soccorso; e, finalmente, si sostenta colle larghezze della pubblica carità. In poche parole, da uomo libero diventa schiavo.

Ecco la differenza che vi ha fra noi e la Francia: differenza la quale fa sì, che mentre gli articoli del Codice francese sono efficaci in Francia, gli articoli medesimi non lo siano da noi; differenza la quale ci rende ragione eziandio della accoglienza fredda e dubbia, che le Camere francesi fecero a progetti somiglianti al nostro. Là di leggi nuove si potrà sentire il desiderio, ma non se ne sente finora la necessità.

Quale è il fine proprio del presente disegno di legge?

Non dirò quello che già dissero altri oratori, per esempio, l'onorevole Minghetti, che, cioè, per effetto di questa legge l'intraprenditore sarà spinto a curare più efficacemente la salute e la vita dell'operaio.

Come questa legge non avrà pieno ed intero effetto se non quando i lucri della proprietà e dell'industria offrano un margine sufficiente ai rischi della responsabilità; come per conseguenza gli amici di essa per il maggior vantaggio degli operai dovranno desiderare e volere il miglioramento delle condizioni dell'industria e della proprietà; come gli avversari di essa, che in tanto la combattono in quanto per essi l'industria e la proprietà son tutto, trarranno partito dal peso imposto da questa legge all'industriale od al proprietario, domandando alla loro volta si mettano questi in grado di sostenerlo; così questa legge viene in sostanza a creare due forze assolutamente contrarie per la loro tendenza, ma concordanti nel volere il miglioramento dell'industria

e della proprietà; e mentre questa legge sembra avere per iscopo il vantaggio esclusivo dell'operaio, anzi la preposizione dell'operaio al capitalista, in ultimo avrà pure un altro effetto certo e prossimo: la cresciuta utilità degli industriali e dei proprietari.

Altro effetto certo della legge: incoraggiare l'operaio a dipartirsi, per usare l'espressione dell'onorevole Mazziotti, dalla via della mendicizia, della carità, ed a prendere invece quella dell'uscire e del giudice, domandando loro, come diritto suo, non come grazia di essi, il risarcimento dei danni dipendenti dalla colpa altrui. Molti operai, che prima della presentazione della presente legge non si sarebbero forse pensati mai di domandare il risarcimento dei danni derivati da quegli infortuni nei quali ebbe parte l'intraprenditore od il padrone, ora invece, dopo la presentazione della legge, dopo la discussione cui essa diede luogo, vi penseranno, e loro basterà l'animo di domandare giudizialmente il risarcimento, perchè, in primo luogo, approvata la legge, saprebbero di essere assistiti da essa, di non trovarsi più soli, di avere propizi la società e lo Stato; ed in secondo luogo, perchè, eziandio se non approvata la legge, ormai sono stati dalla nostra discussione scaltriti.

Ultimo effetto della legge: prevenire e distruggere quel funesto effetto morale di tutte le ipocrisie legali, che è la ribellione all'ordine sociale. Nella legge vigente noi abbiamo la più patente ipocrisia. Vi si dice: " se voi avrete danno, se nell'infortunio avrà colpa il padrone, sarete indennizzati. " D'altra parte il risarcimento non si può avere. Abbiamo insomma uno stato di cose, nel quale è lecito all'operaio dubitare della sincerità del legislatore. Ora è necessario che della sincerità del legislatore l'operaio, ed in genere il popolo, non possa dubitare mai; è necessario che questa sincerità appaia chiara, manifesta, indubitabile; così facendo, e così si fa con questo disegno di legge, si provvede alla conservazione e stabilità dell'ordine sociale.

L'onorevole Mazziotti disse: " io non comprendo la carità che si accompagna coll'ingiustizia. " Mi parve che egli temesse che con questa legge si dovesse suscitare un conflitto fra la carità e la giustizia ed armare l'una contro l'altra. Si rassicuri, onorevole Mazziotti. Qui si fa ben altra opera: la legge intende a ridurre il potere della carità, surrogandovi, dovunque siavi modo, la giustizia.

Ciò è forse male? Non è egli bene che si restringa ognora il dominio della carità e di al-

trettanto si estenda e dilati quello della giustizia? In questo, nonchè in quella trasformazione del diritto sociale in diritto pubblico che fu già avvertita dall'onorevole Minghetti, non consiste forse il progresso giuridico? Non è questo il maggior vanto della civiltà moderna?

Ma come si potrà ottenere che il risarcimento di nominale, quale ora è, diventi effettivo? E che la sincerità del legislatore si dimostri ed appaia indubitabile agli occhi degli operai?

In un modo solo: celso stabilire per legge la presunzione della colpa dell'intraprenditore e la inversione della prova. All'onorevole Picardi che affermò non esservi legge dove il principio della presunzione della colpa sia ammesso, risponderò che non è tale principio ammesso, in genere, nelle leggi penali, ma è notoriamente ammesso nelle leggi civili.

Io non vi leggerò qui gli articoli del Codice civile già citati da altri oratori, dove si presume colpevole il conduttore per i deterioramenti della casa condotta; il locatore colpevole dell'incendio della casa; il vettore colpevole delle avarie e della perdita delle cose trasportate. Lascio tutto questo che è stato già detto. Ma c'è un altro argomento. Oltre alla legge, la quale determina il giudizio, vi è la ragione avveduta e sagace del giudice, che istruisce il giudizio medesimo; anteriormente al giudizio vi è un periodo, nel quale già di colpa e di responsabilità si discute davanti al magistrato; è il periodo della istruzione del processo. Ed è appunto durante questo periodo, mentre il giudice va in cerca del responsabile, del colpevole, che non un articolo di legge, ma la sola presunzione guida, specie nei primi momenti, l'occhio del magistrato in quegli atti, che diventano poi il fondamento del giudizio. (*Interruzioni*)

Presidente. Non interrompano.

Turbiglio. Se non vi fosse mai presunzione, allorquando si investigano le responsabilità o le colpe, allora, onorevole Zeppa...

Presidente. Si rivolga alla Camera, onorevole Turbiglio, e non all'onorevole Zeppa.

Turbiglio. ...il magistrato si vorrebbe sempre fra il sè ed il no; nè mai gli verrebbe fatto di uscire dai dubbi e dai tentennamenti.

Avendo noi, adunque, questa presunzione bella e scritta nel Codice civile, ed essendo la presunzione la legge dei giudizi nei loro periodi d'istruzione, quando le responsabilità e le colpe si ricercano, non è cosa nuova il principio sancito nella presente legge, non inizia una rivoluzione giuridica, come è stato detto, ma vuoi scorgervi una

semplice esplicazione di principii e di consuetudini che già sono fra noi.

Questa presunzione della colpa e questa inversione della prova sono desse giuste? La quale domanda in quest'altra per me si traduce: sono desse necessarie? Perchè io ritengo che molte cose non necessarie siano bensì giuste, ma che tutte le cose necessarie siano sempre giuste. Sono dunque giuste, in questo senso, la presunzione della colpa e l'inversione della prova?

Debbo, innanzitutto, rilevare un errore in cui, a mio giudizio, sembrami sia caduto l'onorevole Picardi e nel quale poi cadde eziandio l'onorevole De Saint-Bon. Si sono essi sdegnati contro alla presunzione della colpa, e la chiamarono iniqua, perchè crederono che la legge presumesse colpevole l'intraprenditore. Ed in questo errarono. La legge non presume colpevole l'intraprenditore; la legge presume, all'incontro, che la natura dell'industria sia stata cagione e fonte dell'infortunio. Ora la presunzione della colpa di questa o quella persona sarebbe veramente cosa iniqua, lo riconosco; la presunzione invece che la natura dell'industria sia stata cagione e fonte dell'infortunio, è non solo giusta, ma necessaria e inevitabile. Noi con tale riconoscimento non facciamo altro che sottometerci alla necessità del fatto naturale.

L'onorevole De Saint-Bon andò più in là e disse: le disgrazie sono sempre la conseguenza del lavoro; e quindi sono sempre compagne del lavoro, quale che sia questo lavoro, anche del lavoro che fa il marinaio, allorquando si getta dalla nave in mare, e nuotando, inconsapevole del pericolo, va a cadere nella gola del pesce cane; anche del lavoro, che fa il contadino allorquando sale sull'albero e per colpo impetuoso di vento, od altrimenti oscillando, cade e si rompe il collo. È un lavoro, disse egli, anche questo. E vi dovrà essere, anche qui, la responsabilità del proprietario? Quanto al marinaio, vi dovrà essere la responsabilità del pesce cane, o quella dello Stato, che è il proprietario di quelle acque?

All'onorevole De Saint-Bon rispondo che qui manca un elemento essenziale ed indivisibile dagli infortuni contemplati nella presente legge. Questo elemento è la colpa? Dov'è qui la colpa? C'è la colpa forse del pesce cane? C'è la colpa del mare? Dell'albero? C'è la colpa del vento? E poi manca qui un altro elemento ancora: quando la legge dice lavoro, essa intende il lavoro considerato nella sua forma moderna, nella sua forma altamente economica e scientifica, il lavoro che consiste nella sostituzione delle forze naturali alla mano dell'uomo. Ora è questo il lavoro che fa il nuota-

tore? È questo il lavoro che fa il contadino nel salire sopra l'albero e nel discenderne involontariamente? L'onorevole De Saint-Bon, intelligente e dotto com'egli è, conosce, non v'ha dubbio, le trasformazioni moderne del lavoro; ma egli non ha visto gli effetti morali di questa trasformazione nei rapporti fra l'operaio ed il capitalista; ed il non aver visto questi effetti l'ha portato a svolgere quella sua teoria, che fu la parte principale e per mio avviso non la più vera del suo discorso.

Finalmente evvi anche una ragione di giustizia insita in questo disegno di legge. Rispetto alla questione del risarcimento dei danni per infortunio, le parti, cioè l'operaio e l'intraprenditore, sono forse in condizioni uguali? Oggi certo non vi ha eguaglianza. Ed è appunto per mettere gli operai in condizioni uguali rispetto agli intraprenditori, che si è escogitata e presentata alla Camera questa legge. Ma io mi spingo più oltre e vi domando: credete voi che dopo questa legge gli operai e intraprenditori si troveranno in condizioni uguali? Non lo credo. Ed aggiungo che non dovette crederlo neppure l'autore del disegno di legge, avendovi egli inserito un principio stato assai censurato e che di quel non palese dubbio dell'onorevole Berti mi parve spia: cioè l'escutorietà provvisoria della sentenza di primo grado.

Questo principio vi dice che il legislatore sentiva istintivamente, indovinava, che la sola presunzione della colpa colla relativa inversione della prova non era sufficiente a riparare gli operai dal dispotismo degli intraprenditori. Certamente a me non piace l'escutorietà provvisoria della sentenza di primo grado, non per le ragioni giuridiche addotte dall'onorevole Zeppa, le quali non mi persuadono, ma perchè essa è inefficace, nè basterebbe a raggiungere lo scopo. Quanto a me, le condizioni degli operai non saranno mai pari a quelle degli intraprenditori, finchè non si costituisca un'associazione od un corpo morale, che raccolga mezzi per soccorrere le famiglie colpite dagli infortuni ed il cui ufficio sia promuovere esso l'azione contro gli intraprenditori. Questa associazione non occorre la si costituisca noi; chè gli operai delle officine e delle miniere hanno tanto interesse a formarla, che possiamo essere certi della non lontana formazione di essa.

L'onorevole De Saint-Bon espresse un concetto analogo al mio, allorquando dichiarò di preferire l'assicurazione obbligatoria all'inversione della prova, e di volere che questa società di assicurazione obbligatoria agisca essa stessa contro gli intraprenditori. Se non che, allorquando la so-

spirata società nascesse, che avverrebbe, onorevole De Saint-Bon? Che avverrebbe se le si desse eziandio la facoltà di agire contro gli intraprenditori? Mentre ora l'operaio, debole com'è di fronte all'intraprenditore, soggiace alla prevalente forza di questo, allora l'intraprenditore, per quanto potente, si troverebbe di fronte ad una società ancora più potente di lui, e quindi in condizioni inferiori. Onde questo concetto dell'onorevole De Saint-Bon fa sì che il suo discorso, mentre per altro verso ed in altre parti non fu propizio agli operai, per questo verso ed in questa parte sia contrario agli stessi capitalisti, agli stessi padroni, agli stessi proprietari, agli stessi intraprenditori.

Alcune altre obiezioni sono state fatte, che io cercherò di rimuovere il più brevemente possibile. Una è dell'onorevole Picardi. Egli disse: " la protezione della legge deve esercitarsi sopra gli incapaci, non sopra i deboli. „ Ma, onorevole Picardi, nella umanità vi è il forte ed il debole; l'incapace io non lo vedo; egli è una finzione della legge. Il diritto non mostra di scorgere altra forma di uomini fuori di questo due: il forte e il debole; e l'incapace, quello che voi chiamate incapace, non è altro che il debole; e quando egli fosse diverso da questo, voi dovrete respingerlo da voi, cacciarlo fuori della umanità intelligente e consapovole. E poichè l'incapace deve essere per voi, com'è difatti in realtà, tutt'altra cosa da quello che è il debole, l'affermare che agli incapaci, non ai deboli, debba avere riguardo la legge, significa che la legge debba farsi protettrice non solo degli uomini così detti incapaci, cioè di quelli che già si trovano fuori della umanità, ma eziandio degli animali, delle piante e delle altre forme inferiori della vita. Chè gli incapaci, quando sono altra cosa che i deboli, cadono in queste categorie.

Altra obiezione. Disse l'onorevole Picardi insieme con altri (poichè questa è una obiezione che fu ripetuta da molti): " è impossibile determinare la colpa; voi non potete cogliere il colpevole. „ E l'onorevole Picardi citò a questo proposito l'esempio di uno scoppio di gas in questa o quella maniera. D'altra parte, l'onorevole Picardi medesimo soggiunse: " perchè volete voi affannarvi a fare una legge la quale vi metta in grado di trovare il colpevole di un infortunio, se già, per virtù della legislazione presente, avete la persona la quale va alla ricerca dei colpevoli degli infortuni, e questa persona è il magistrato? „

Onorevole Picardi, una delle due: o questo magistrato che istruisce il processo e cerca la

colpa (e, cercando la colpa, definisce anche la responsabilità), riesce veramente a determinare la colpa e la responsabilità; ed in questo caso perchè dite che la colpa non si può determinare, che il colpevole non si può trovare? O non si può riescire a determinare la colpa e la responsabilità; ed allora perchè avete fede in queste ricerche del magistrato penale, e ne traete argomento per affermare inutile la presente legge?

Altri aggiungono: quando questa legge sia approvata ed abbia cominciato ad avere effetto, si vedranno i casi fortuiti diventare casi colpevoli; quindi il risarcimento esteso agli infortuni puramente fortuiti. Ma viceversa poi (e qui io mi trovo sempre fra gli avversari della legge), l'onorevole De Saint-Bon rispose per conto dei fautori della legge: "no, gli infortuni fortuiti assorbiranno gli infortuni colpevoli ed i tribunali assolveranno gli intraprenditori." Ecco adunque la discordia tra gli avversari; tra gli uni e gli altri avversari della legge, io, fautore di essa, scelgo una via di mezzo, ed affermo che, secondo me, quando la legge incominci ad avere applicazione, sarà più facile assai che talvolta il caso colpevole divenga, per giudizio dei magistrati, soltanto fortuito, di quello che possa divenire colpevole il caso fortuito e richiamare la responsabilità dell'intraprenditore.

L'onorevole De Saint-Bon, inoltre, stabilì nel suo discorso questo principio generale, che io rilevo espressamente, perchè fu principio presupposto da parecchi oratori, dall'onorevole Indelli, dall'onorevole Mazzioti e dall'onorevole Picardi: la legge è buona se giova a conservare ed a svolgere le affettuose relazioni tra le classi sociali. Il quale principio l'onorevole De Saint-Bon fece seguire dalla seguente proposizione che, cioè, questa legge, in luogo di giovare al fine di accrescere le relazioni affettuose e cordiali tra le classi sociali, darà effetti assolutamente contrari; imperocchè all'operaio essa dice: volete conoscere il colpevole dei vostri infortuni, l'autore delle vostre disgrazie? Eccolo lì, è l'intraprenditore. Volete conoscere chi assolve l'intraprenditore, chi assolve colui che è stato cagione del vostro infortunio, chi lo restituisce in piena libertà, e lo dispensa da qualunque risarcimento? Eccolo, è il magistrato; questi è il vostro carnefice.

Ora, quanto a me, accetto il principio generale come fu annunciato dall'onorevole De Saint-Bon, ma non il rapporto tra quel principio e il presente disegno di legge. Imperocchè cotesto rapporto, ossia il fatto predicato dall'onorevole De Saint-Bon, che cioè per effetto di questa legge

nascerà la guerra fra l'operaio e l'intraprenditore e si genererà nell'operaio il disprezzo del magistrato, presuppone nell'onorevole De Saint-Bon un giudizio sopra l'indole e l'animo dell'operaio che io non credo vero, nè verosimile. Presuppone, cioè, in primo luogo, che l'onorevole De Saint-Bon ritenga l'operaio incapace di innalzarsi al concetto del diritto senza farne scaturire subito un nemico da odiare e da voler morto. Ed in secondo luogo presuppone che la natura dell'operaio sia diversa dalla natura degli altri uomini; che, mentre negli altri uomini domina la legge della benevolenza, negli operai domina invece la legge dell'odio. Presuppone che l'operaio sia come il serpe, che trafigge il seno materno; come il cane che morde il padrone. Ora, onorevole De Saint-Bon, Ella l'operaio lo vide sopra il mare, dove io non lo vidi mai; ed è certo che dove l'esperienza delle cose e delle persone fu diversa, sono anche diversi i giudizi. In quanto a me, per la conoscenza che della vita degli operai ho potuto acquistare nel breve giro della esperienza mia, ho questa convinzione, che negli operai non vi sia nè più bene, nè più male di quanto ve ne ha nei borghesi, nei nobili, e in genere nelle altre classi sociali.

L'implicito giudizio dell'onorevole De Saint-Bon sopra la natura degli operai è stato, del resto, contraddetto preventivamente dall'onorevole Minghetti e dall'onorevole Zeppa. Agli operai l'onorevole Minghetti fece l'onore di credere, giustamente, che non desiderassero essi quella forma di assicurazione per la quale sarebbero esposti a ricevere e non a contribuire. E alla sua volta l'onorevole Zeppa dichiarò che gli operai respingono qualunque privilegio. Imperocchè più onorevoli giudizi della classe operaia non si sarebbero potuti fare. Debbono sentire degnamente e meritare tutta la nostra considerazione uomini, i quali da una parte respingono i privilegi, e dall'altra desiderano di essere assicurati, non coi mezzi altrui, ma con mezzi proprii, che rappresentino il loro lavoro e la loro economia.

Per me non v'è che un mezzo solo, sicuro, certo, infallibile, per ovviare al pericolo immancabile, in un avvenire più o meno lontano, di antagonismi tra gli operai e i padroni, e per stabilire fra queste due classi sociali relazioni amichevoli e cordiali: e, cioè, una legislazione che a base dei rapporti fra gli operai ed i padroni ponga il diritto e la giustizia.

Si disse: l'inversione della prova è ingiusta. Ora io domando: l'inversione della prova è ingiusta per le ragioni dette dall'onorevole Picardi, perchè, cioè, deroga al diritto comune, perchè co-

stituisce un privilegio? È ingiusta per le ragioni addotte dall'onorevole Mazzotti, cioè perchè offende la giustizia a danno di una classe sociale? Ovvero è ingiusta, perchè suppone ingiusti i tribunali chiamati a giudicare la colpa?

Imperocchè sono possibili tutte e due queste ipotesi; è possibile che si chiami ingiusta la legge per la prima delle due ragioni, come è anche possibile che la legge si chiami ingiusta per la seconda. Ma siccome la prima, per quello che ho detto, non ha fondamento nella verità, rimane adunque soltanto la seconda ragione. Onde la legge ritenete ingiusta, perchè essa rimette la discussione della colpa ai tribunali e voi nella giustizia dei tribunali non avete fede. La lotta che ora si sostiene contro la presente legge, per me non si spiega se non include un sospetto ed una diffidenza verso la magistratura.

D'altra parte se vi è colpa, perchè volete evitare la condanna? Perchè volete creare o lasciar sussistere una condizione per la quale la condanna diventi impossibile? E se non vi è colpa, l'assoluzione è certa; ed è certa perchè i magistrati sono giusti; è certa perchè di questa giustizia dei magistrati voi non potete nè dovete dubitare.

Finalmente si dice ancora che l'inversione della prova è un pericolo per la proprietà e per l'industria e può produrre la loro rovina. Ed a questa obiezione mi sia lecito rispondere con un dilemma: o la proprietà e l'industria sono colpevoli verso l'operaio, e debbono essere condannate, anche quando abbiano cagione di soffrire della condanna o di esserne tratte a rovina; o non sono colpevoli, ed in questo caso vi ripeterò: affidatevi alla giustizia dei magistrati italiani!

Conchiudo, o signori. La Commissione al sistema del progetto ministeriale preferisce per l'indicazione e definizione delle colpe il sistema della enumerazione; ed il Ministero per la misura del risarcimento sembra eziandio preferire un sistema analogo. Imperocchè vuole che la misura del risarcimento sia nella legge determinata. Per la quale determinazione del risarcimento la legge fu tratta a porre il principio del risarcimento progressivo, principio che ha fatto pessima impressione, perchè, secondo me, era stato mal concepito e male espresso, benchè in fondo avesse una ragione d'essere abbastanza estimabile. Imperocchè vi si vede la preoccupazione dell'autore della legge, il quale dovette temere non succedesse in qualche caso che, l'obbligo di risarcire gli infortuni rimanendo indeterminato, la misura del risarcimento non traesse a rovina l'intraprenditore, se

piccolo proprietario od industriale. Col principio del risarcimento progressivo l'autore della legge vi dico in fondo: "salviamo sì l'operaio, ma non roviniamo il piccolo e debole intraprenditore."

Ora io credo che il giusto e prudente intento meglio si possa conseguire con altro mezzo che non sia la determinazione del sovrapposto concetto nella legge con espressioni più o meno elastiche: cioè, abbandonando la determinazione della colpa e della misura dell'indennità al prudente arbitrio del magistrato.

Infine gli avversari della legge, quelli cioè che non la vogliono, se non tutti, la maggior parte almeno, e che desidererebbero vederla naufragare, al sistema che nella legge ha trovato espressione, domandano si sostituisca un altro sistema, cioè quello dell'assicurazione obbligatoria. A costoro già rispose l'onorevole Minghetti in termini, secondo me, inconfutabili; e, cioè, loro disse in sostanza: lo Stato vi chiede leggi che sviluppino negli operai e in tutti i cittadini la previdenza e che rinvigoriscano il sentimento della responsabilità. Lo Stato vi chiede leggi che creino l'individuo italiano e lo facciano capace di grandi e forti cose; voi invece ci proponete un sistema che stringe e soffoca l'individuo nelle sue spire. Quest'argomento, secondo me, vittorioso ed inconfutabile, che vale mille volte più di tutti gli argomenti giuridici di questo mondo, addotto dall'onorevole Minghetti contro il sistema dell'assicurazione obbligatoria, mi dispensa dall'aggiungere altre parole sopra questo soggetto.

Parte ragguardevole del problema sociale sono gli infortuni. La legge presente lo risolve per un rispetto. E se la Camera, come spero, l'approverà, indi trarranno cagione di sperare gli operai, che non tardi a seguirla un'altra legge, per la quale abbiano da essere assicurati eziandio contro gli infortuni fortuiti o provenienti da forza maggiore. Quest'altra assicurazione più non si potrà chiedere al capitale, ma si dovrà concedere dallo Stato, e io col desiderio e col voto affretto il giorno in cui l'importante concetto sarà dal Governo e dal Parlamento incarnato in un disegno di legge. È necessario che lo Stato, come già assicura gli ufficiali suoi divenuti inabili al lavoro o morti in servizio della patria, in pace od in guerra, nelle perigliose missioni o nei laboratori scientifici; come si prepara ora ad assicurare i medici morti nella generosa lotta contro le epidemie; così assicuri non lontanamente l'operaio contro agli infortuni fortuiti o per forza maggiore, considerandoli succeduti in servizio del paese; chè le lotte del lavoro, se giovano ai privati intrapren-

ditori, non sono però meno vantaggiose allo Stato ed onorevoli per esso. (*Bene!*)

Presidente. Così sarebbe esaurito l'elenco degli oratori iscritti.

De Saint-Bon. Io ho chiesto di parlare per fatto personale.

Presidente. Sta bene: parli pure per un fatto personale.

De Saint-Bon. Io ringrazio l'onorevole Turbiglio di avermi fatto l'onore di ribattere una gran parte de' miei argomenti: da questo certamente non seguirebbe un fatto personale, poichè è nell'ordine della discussione; ed io certo non ribatterò gli argomenti che egli ha esposti lasciandone il giudizio alla Camera che è tanto intelligente. Ma vi è una parte nel suo discorso, che mi attribuisce opinioni, che io non ho mai espresse, e che sono precisamente l'opposto di quelle che io professo e che manifestai.

Egli mi accusa di avere, se non esplicitamente, almeno implicitamente attribuito agli operai dei sentimenti morali poco buoni. Ora questo non è; perchè gli operai, come ebbi a spiegare ieri l'altro, e specialmente gli operai manuali, che sono la maggioranza degli italiani, io li stimo altamente. Anzi, io ho la profonda convinzione che nelle classi non abbienti il sentimento morale sia molto più sviluppato che nelle classi abbienti. Certamente io non faccio un'eccezione per quella parte di operai, che la presente legge distacca da tutte le altre, e vuole intendere privilegiata.

L'onorevole Turbiglio riteneva che questa tendenza, che questa offesa all'operaio fosse intesa implicitamente nelle osservazioni da me fatte; ma non mi pare che questo per l'appunto possa essere il caso.

Per me è manifesto che se tutte le volte che un uomo qualunque riceve una ferita, v'è qualcuno che gli dica: guardate, siete stato ferito perchè foste posto nella posizione del pericolo per il vantaggio altrui, foste posto nella condizione di soddisfare col vostro sangue, colla vostra vita all'avidità del vostro feritore; dicendo questo, facilmente si eccita quel sentimento di odio a cui ho accennato.

Ora, io ho ritenuto o ritengo che quella parte non bella che ho attribuito ad un individuo ipotetico la faccia la legge che noi stiamo discutendo.

Questo è il concetto che ho espresso, concetto che può essere fallace, che è suscettibile di essere discusso od apprezzato diversamente, ma che certo non implica nessuna disistima di nessuna categoria di operai; che anzi non tratta che degli incita-

menti fatti all'operaio, senza dire del modo in cui egli li riceve.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Berti Domenico.

Berti Domenico. Io non avrei preso la parola in questa discussione nella quale ormai gli argomenti che si potevano arrecare contro sono stati ribattuti, e non l'avrei dovuta prendere perchè l'onorevole ministro che conosce così bene tutta questa materia si è incaricato lui di fare la difesa dei principii sostanziali che informano il disegno di legge che ci sta dinanzi.

Ma l'averlo io presentato alla Camera, ed anche il desiderio di rettificare alcune asserzioni che furono emesse sopra le intenzioni mie e sopra la relazione stessa che precede il progetto mi impongono l'obbligo di dire qualche cosa: sebbene io non sia uso a rettificare, tuttavia ho dovuto qualche volta nella mia vita pubblica lamentare anche con dolore taluni erronei giudizi o talune accuse che si vennero accreditando coll'andar del tempo per non essere state dissipate prontamente.

L'onorevole Fili-Astolfone ha detto nel suo discorso, al quale io non era presente, che vi erano accordi presi fra me ed il relatore; dando così luogo a credere, sebbene io ritenga che ciò non fosse nel suo intendimento, con quelle parole, che vi fossero quasi accordi per mezzo dei quali io avessi rinunciato al principio dell'onere della prova a carico del fabbricante o dell'imprenditore. Ora debbo dire, e me ne faranno testimonianza tanto l'onorevole relatore quanto alcuni membri della minoranza della Commissione, che tutte le volte che io ebbi occasione di parlare di questo argomento io dissi sempre: se c'è qualche articolo secondario che si possa ridurre a migliore dizione, io mi accomodo, accetto le modificazioni; ma quanto all'inversione della prova, consentitemi che usi questa frase censurata, io non posso accettare modificazioni...

Fili-Astolfone. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha già parlato un'altra volta.

Berti. Me ne appello all'onorevole relatore ed anche all'attuale ministro del commercio, col quale si è tenuta un'adunanza.

Ciò premesso e riserbandomi di dire più avanti qualche cosa all'onorevole Mazzotti relativamente alle cifre statistiche che si trovano nella relazione mi fo a esaminare il soggetto.

Metterò da parte la questione giuridica che fu trattata così bene dal mio amico Bonacci, dagli onorevoli Fortis, Panattoni, Sineo e testè dall'onorevole Turbiglio e da altri.

So che questa questione sarà ancora ripresa dall'onorevole ministro, il quale difenderà con maggiore autorità e vigoria di raziocinio, che io non possa, il sistema che sancisce il disegno di legge.

Piglierò quindi a considerare il mentovato disegno col criterio economico-sociale.

Secondo me tutte le questioni sociali che si discutono nei vari Parlamenti di Europa danno origine ad una legislazione economico-politica, la quale si va creando e esplicando all'infuori della legge comune, ossia dei Codici. Diciamo all'infuori, non contro le leggi comuni, nè contro i principii generali della giustizia. Questa esplicazione si fa con intendimenti politici-economici, cioè con intendimenti di migliorare le classi inferiori, che lavorano, di alzarle e di rendere il consorzio civile più perfetto, più sicuro e meglio acconcio all'esplicazione delle attitudini dell'universalità dei cittadini.

Il criterio economico-politico e sociale che informa tutta questa speciale legislazione è quello che deve servire di base all'esame della legge.

Il disegno di legge che discutiamo, come venne osservando taluno dei nostri colleghi dell'estrema Sinistra, e gli altri disegni che verranno dopo sono insufficienti ai bisogni attuali della classe lavoratrice. Certo che sono insufficienti e di gran lunga, perocchè essi richiedono non uno ma una quantità di provvedimenti. Il presente disegno di legge non ha altro scopo che quello di facilitare all'operaio il modo di garantirsi contro gli infortuni. Il disegno sulle Società di mutuo soccorso ha per scopo di dare la personalità alle medesime e di rendere più sicura la loro azione collettiva in favore dei singoli membri. Il disegno di legge sulla Cassa Nazionale ha per oggetto di integrare il risparmio dell'operaio. Quello sugli scioperi, di rendere più perfetta la libertà del lavoro. Tutti questi disegni non sono che una menomissima parte dei molti che si dovranno fare. E specialmente di quelli che toccano alla ripartizione delle imposte, relativamente all'operaio. Viene poi la questione delle Opere pie, della carità legale, ecc.

Tutti questi provvedimenti costituiscono una serie di soluzioni che rondano lo svolgimento della democrazia pacifico. L'anarchia non risolve nulla. Essa distrugge se stessa e non migliora le classi laboriose.

Se fosse presente l'onorevole Costa io potrei notare come nel suo discorso di ieri egli mostrasse di aver fede nell'efficacia di certe soluzioni le quali si fondano su dottrine che l'esperienza dimostrò impari affatto all'assunto e opposte allo

svolgimento pacifico della democrazia, ed all'incremento delle classi laboriose che sono tanta parte di essa.

Noi dobbiamo nell'esame di questo progetto pigliare le mosse da un fatto. Noi abbiamo una Cassa di assicurazione nazionale fondata con legge dello Stato. Taluni dicono che essa non ha fatto grandi cose. Questa Cassa di assicurazione nazionale fondata dalle Casse di risparmio, diretta e governata dalla Cassa di risparmio di Milano, ha un ordinamento, per mezzo del quale può iscrivere 400 mila operai. Non è ciò piccola cosa. Le sue tariffe sono al disotto delle tariffe ordinarie delle altre Società. Ha un grande credito morale. Questa Cassa ove per poco la previdenza si svolga nel nostro paese può con tenue quota assicurare individualmente e complessivamente gli operai e provvedere con larghezza ai danni prodotti dagli infortuni.

L'onorevole Mazziotti, del cui discorso soltanto stamattina ho potuto avere le bozze di stampa, diceva che io aveva esagerato le cifre che esprimono il numero dei morti per causa d'infortunio. Ora io rispondo che non ho esagerato niente. Le cifre da me date sono al di sotto del vero. La relazione ch'egli cita è del 1881. Essa non dava una statistica degli infortunii, ma alcune notizie delle quali veniva indicata l'origine. Si capiva da quelle indicazioni come le cifre non esprimessero che qualche cosa di approssimativo. Le notizie statistiche che ho dato nel 1883 fanno sapere il numero dei morti per infortuni a 697.

Ho pregato stamattina il direttore della statistica di rettificare questa cifra. Esso crede che il numero dei morti da me dato sia inferiore a quello vero. Per conseguenza il numero dei morti per causa di infortunio può portarsi ad una cifra superiore a quella data e il numero dei feriti può essere al *minimum*-al *minimum* valutato a 8 o 9 per ciascun morto. Epperò gli infortuni toccano annualmente più di ottomila persone al certo. E io credo che questa cifra non solo non esagera il numero degli infortunii ma lo attenua. Secondo la statistica germanica, che è fatta con grande perfezione, il numero dei morti va a 1986 nel 1881, ed a ciascuna morte corrispondono 43 feriti. Sono perciò 86,706 famiglie che annualmente rimangono colpite in un modo o in un altro. Ecco il perchè le nazioni civili si preoccupano di questo fatto, ecco perchè se ne preoccupa la Germania, ecco perchè si richiede un provvedimento sociale senza tanto discutere se questo provvedimento poggi su questa o su altra parte del Codice. Bisogna che noi che rappresentiamo il nostro paese veniamo avanti

con provvedimenti di natura efficace a togliere e medicare questi mali. V'è dunque un interesse immenso a mantenere questa Cassa d'assicurazione la quale ha, dirò, per secondo fine la legge che discutiamo. Sono due cose unite: e quando la Cassa di assicurazione è venuta davanti a voi e che domandava pure taluni provvedimenti in eccezione al diritto comune la Camera non disse nulla; e la legge fu approvata.

Ora che viene davanti a voi quest'altra legge la quale può rendere efficace questa Cassa, noi diciamo: non la vogliamo. Che vuol dire non la volete? Vuol dire che la prima istituzione cade, e la seconda non viene fondata.

Avremo nulla di nulla. Passeremo sopra il fatto degli infortuni come se fosse nulla di nulla e non contenesse in sé una questione sociale degna di essere risolta.

Mettendo (dirà alcuno) l'onere della prova a carico dell'imprenditore voi venite a stabilire la obbligatorietà dell'assicurazione. La conclusione non discende dalle nostre premesse.

L'onere della prova a carico dell'imprenditore lo lascia libero come è libero ora. Il magistrato giudicherà e se non vi saranno elementi di condanna non sarà condannato.

Il fatto sociale dell'infortunio non può non essere anche dall'imprenditore ponderato ed esaminato, egli fa quello che crede, rimane libero; non c'è nessuna pressione che lo possa offendere. La sua responsabilità resta al di sopra di ogni cosa. Ma la responsabilità non solo non esclude, ma ammette la previdenza.

La previdenza lo inclina alla Cassa nazionale d'assicurazione come pure inclina l'operaio. Ecco come operaio e imprenditore muovono per due parti diverse allo stesso punto.

La determinazione più esatta della responsabilità negli intraprenditori ecc. avvicinando questi alla Cassa di assicurazione rende più facile il provvedere agli infortunii.

D'altra parte osservate bene una cosa; e non vorrei che qualcheduno interpretasse male i miei pensieri. Il lavoro che si produce economicamente in una nazione è prodotto da due fattori, dal capitale e dalle braccia dell'operaio. Ora mi tengo semplicemente al lavoro che viene dalle braccia. Al lavoro prodotto tien dietro l'ombra nefasta dell'infortunio. Questo a quello si accompagna.

L'infortunio succede conformemente a certe leggi di probabilità e io credo che si faranno un giorno le tavole corrispondenti.

Ora dovrà uno solo dei due fattori sopportare tutto il carico, sopportare tutto il danno?

Mentre il lavoro è compiuto da due, possiamo noi porlo tutto a carico di un solo, cioè dell'operaio? Ecco perchè il principe di Bismarck cerca di fare dell'assicurazione un'istituzione di Stato. Insomma qui bisogna giudicare con larghezza di criterio. Il fatto dell'infortunio è uno dei mali che è uopo rimuovere dalle classi operaie. L'assicurazione è uno dei mezzi più efficaci per riuscirvi. Ma l'assicurazione libera che è quella che noi abbiamo approvato e manteniamo importa una maggiore determinazione della legge sulla responsabilità.

Difatti l'opinione pubblica si è manifestata in questo senso: quando per la prima volta fu presentato il disegno di legge dall'onorevole Minghetti ed amici fece una certa sensazione. Lo presentammo la seconda volta, sempre coll'inversione della prova, e la opinione non si era ancora mutata e la Camera non prese in considerazione il disegno di legge. Appena venne la Cassa di assicurazione e venne con legge sanzionata, l'opinione pubblica mutò.

Vi cito, per esempio, l'associazione costituzionale milanese, alla quale io non appartengo, e la quale non si mostrò a me molto favorevole.

In una relazione, questa associazione, con dotta relazione motivata concludeva che il principio informatore del disegno di legge doveva essere accolto. In parecchie pubbliche adunanze, alle quali intervennero numerosi cittadini, si fecero voti in appoggio della inversione della prova. Io ricevetti dal nostro onorevole Luzzatti, che tanto si interessa per le classi laboriose, mentre era ancora ministro, il seguente telegramma:

“ Oggi adunanza soci patronato assicurazione infortuni sul lavoro; sono intervenuti, ecc. (e qui enumera gl'intervenuti; unanime, mia proposta, voti a voi, al Parlamento, per sollecita approvazione e promulgazione legge responsabilità civile padroni, con inversione prova.

“ Comitato esecutivo Cassa di risparmio, ecc. ”

La questione, adunque, dopo la Cassa di assicurazione, viene considerata col criterio economico e politico, di cui vi ho parlato.

Lo Stato nostro, nelle condizioni presenti, ha funzioni che sono più esplicite di quelle che potevano essere, per esempio, 50 anni fa; così la protezione di chi non sa, la protezione del debole la protezione del povero è divenuta una delle principali funzioni dello Stato.

Lo Stato è obbligato ora ad adoperarsi da mane a sera per risolvere la costituzione di queste classi laboriose, e non può fare diversamente.

Noi per tanti anni ci siamo consacrati tutti al

conseguimento dell'indipendenza del nostro paese, e non abbiamo fatto altro.

È stato un sacrificio frazionato su tutti i cittadini! Ebbene, ora bisogna che ci mettiamo collo stesso impegno, collo stesso zelo a lavorare per risolvere il problema principale del nostro secolo.

Dunque, questa grande funzione dello Stato in favore del debole e del povero, è una funzione che lo Stato deve esercitare colla massima vigoria, e con molto maggiore energia di quello che la esercitò per lo passato.

Io ricordo, per esempio, un bellissimo scritto di Cavour, nel quale l'illustre uomo di Stato riassumeva l'inchiesta fatta in Inghilterra intorno al pauperismo. Egli poneva per base il principio della legislazione inglese, cioè il principio espresso ieri dall'onorevole De Saint-Bon, che in Inghilterra ogni cittadino deve essere sostenuto e provveduto, quando non ha il mezzo di sostenersi egli medesimo.

Noi non andiamo fino a questo punto, ma siamo però di avviso che bisogna sostenere il lavoro e renderlo per quanto è possibile più proficuo per le classi laboriose.

Ora il determinar bene il concetto di responsabilità (ecco la mia conclusione) nel modo suo genuino, indipendentemente anche da qualunque considerazione di Codice, è quello che vi porta ad una efficace assicurazione degli infortuni. Dunque è la responsabilità che genera l'assicurazione, non l'assicurazione che genera la responsabilità.

Or bene, dall'introdurre questo concetto di una efficace responsabilità, ovvero abbandonare questo concetto col lasciare la legislazione quale ora, ne nascono sistemi e conseguenze affatto diverse.

Dunque non sono eccezioni o privilegi quelli che si domandano, ma sono condizioni e determinazioni dello Stato rese necessarie da mutati avvenimenti e dai tempi mutati, e senza le quali determinazioni non potete risolvere nessuna delle grandi questioni alle quali alludiamo.

Una delle obiezioni che mi ha colpito è stata quella del De Saint-Bon, dell'onorevole Prinetti, che, poi, fu ripetuta dall'onorevole Picardi e da altri; con la quale si disse che questo disegno di legge crea un antagonismo fra l'operaio e l'imprenditore. Io non veggio quale antagonismo possa prodursi? Quanto più le classi lavoratrici si troveranno assicurate e garantite, quanto più saranno garantite le famiglie dei lavoratori, nei casi di disgrazia che a questi possono toccare, e tanto saranno più inclinate a benevolenza tanto più

si sentiranno legati alla comunanza civile dello Stato. Non son più sole!

Nella Cassa di assicurazione troveranno un sostegno, qualche cosa insomma, che rompe l'isolamento. Che cosa erano le maestranze, che cosa erano le compagnie che abbiamo distrutto e che certamente non dobbiamo far più rivivere, perchè avevano vizi gravissimi, principale quello di rendere obbligatoria quasi ogni cosa? Quelle maestranze e quelle compagnie non erano altro che un grande sostegno dei lavoratori.

Ora, se noi possiamo avere un sostegno simile, con una buona legislazione la quale non vincoli, non tolga il sentimento della responsabilità, e perchè volete rifiutarlo? Ma sarebbe, signori, un grave sconcio se, dopo aver discusso per tanto tempo, che cosa si potesse fare in pro dei lavoratori, ora ci rifiutassimo di ben determinare la responsabilità, per cui l'infortunio può conseguire il risarcimento.

Siccome l'infortunio è un male, ed è un male che si svolge in ragione dello svolgersi sempre maggiore delle industrie, bisogna che noi opponiamo ed esso una forza preservatrice.

Dunque, la maggior sicurezza che l'operaio acquista, la maggior sicurezza che acquista la sua famiglia, ispireranno all'operaio maggior sentimento di fiducia nell'imprenditore, nel capitalista, di quello che avrebbe se, domani, lo si lasci solo a portare il carico delle conseguenze dell'infortunio.

Ma vengono alcuni, e fra gli altri l'onorevole Zeppa, e credo anche l'onorevole Picardi, e dicono: ma badate bene, che voi presentate un progetto che non ha riscontro in nessuna legislazione d'Europa.

Ma come mai hanno potuto dir questo? Si trova riscontro di questo in Germania, in Austria parzialmente, ed anche in Inghilterra la quale non fa che modificare le sue leggi in proposito, ed ultimamente ancora quando le *Libere Unioni* in Inghilterra, non si mostrarono contente che l'atto del 1881 consentisse agli operai di aggiustarsi quasi sempre con loro danno con gli imprenditori per rispetto agli infortunati.

Gli operai mossi dal bisogno spesso sono obbligati di transigere, rimettendosi all'arbitrio degli imprenditori, od a quello delle Società d'assicurazione, rappresentanti gli imprenditori. Le menovate *Unioni* per mezzo del loro comitato parlamentare presentarono un emendamento, che venne discusso nel 1883, e col quale la permissione di transigere veniva modificata. Questo emendamento che non fu adottato, non già perchè non si ricono-

scesse giusto, ma semplicemente perchè, come è sistema degli inglesi, era stata da troppo poco tempo votata la legge, e per conseguenza non c'era ancora sufficiente esperienza per poterla mutare.

Le *Libere Unioni* pensano a fondare un Consiglio di contenzioso che assuma quando occorra la difesa dei soci contro gli arbitrii summentovati. Queste difese possono ordinarsi facilmente in Inghilterra e Consigli di questa natura possono operare.

Mi rincresce di non veder presente l'onorevole Picardi...

Picardi. Son qui.

Berti Domenico. Tanto meglio; allora mi appoggerà.

Quando l'onorevole Ferdinando Berti fece la sua relazione sul disegno di legge riguardante le Società di mutuo soccorso, all'articolo 5, seguendo le orme del disegno ministeriale, la Commissione tutta unanime che cosa stabilì? E se l'onere della prova per parte dell'imprenditore venisse rifiutato in questa legge, io lo domanderò quando saremo a discutere quel disegno di legge sulle Società di mutuo soccorso. L'articolo 5 di quel disegno di legge, accettato all'unanimità dalla Commissione, che era presieduta dall'onorevole Picardi, stabiliva in una parola che le Società di mutuo soccorso possono rappresentare, e pigliare esse la difesa dei danneggiati. Non so se i fabbricanti preferirebbero questo sistema a quello dell'onere della prova. Ma questo sistema non potrebbe forse produrre l'antagonismo che l'onorevole Picardi teme debba derivare dal progetto di legge.

Tuttavia quando si negasse di determinare meglio il concetto di responsabilità per rispetto ai fabbricanti, allora io credo che vi sarebbe un patito in questa Camera, che domanderebbe quello che stabiliva coll'articolo 5 il progetto di legge mentovato. E spero che l'onorevole Picardi darebbe il suo voto favorevole quando si adottasse quel sistema. Ora poichè l'articolo 5 non vi è, e poichè abbiamo un progetto di legge che conduce a quello; il meglio è approvare questo progetto.

La Commissione ha contrapposto al sistema del Ministero, il sistema suo. E non sarò io che censurerò il sistema tenuto dalla Commissione; ma dirò, prima di tutto: che il sostituire un regolamento il quale potrà essere come meglio si crede determinato ad arbitrio del potere esecutivo non è la migliore idea che si possa avere. È altamente difficile che un regolamento abbia autorità?

Cito, per esempio, il regolamento delle miniere. L'onorevole Chimirri conosce meglio di me le difficoltà che si incontrano per farne eseguire qualche parte, e un regolamento lascierebbe le nostre industrie nell'incertezza e sotto la volontà dei ministri e più ancora dei loro agenti?

Nel congresso che si tenne dagli ingegneri a Napoli si sostenne la tesi che io sostengo. Bisogna che col regolamento abbiate una quantità di ispettori, che prepariate tutto l'organismo speciale. Un regolamento quale voi lo intendete torna allo stesso che a formare una legge generale delle industrie?

Ora è appunto quello che noi abbiamo voluto evitare. E di fatti la stessa Svizzera entrò nel sistema della Commissione, ma poi lo rese efficace col principio del nostro progetto. Il primo articolo della legge federale 23 marzo 1877 dice:

“ Gli opifici, le macchine e gli strumenti debbono in ogni fabbrica essere collocati e custoditi in maniera da tutelare nel miglior modo possibile la salute e la vita degli operai. „ Dopo altri articoli aggiunge: trattanto ecco i principii che saranno applicati dal giudice chiamato a decidere:

“ a) Il proprietario della fabbrica è responsabile dei danni avvenuti se un mandatario, rappresentante, direttore, sorvegliante della fabbrica, nell'esercizio delle sue funzioni, ha occasionato per sua colpa lesioni corporali, o la morte di un impiegato o di un operaio. „

Segue l'altro articolo: dunque la Svizzera è entrata nella via della legge generale; ma poi ha detto: siccome questa legge generale, prima che possa essere attuata, richiederà moltissimo tempo, e la povera gente non può aspettare 10, 15 anni, per conseguenza conviene adottare questi articoli, che sono a un dipresso quelli che noi abbiamo introdotto nella nostra legge; e non si può fare diversamente.

Mi rincresce che non sia presente l'onorevole Prinetti, perchè egli vi potrebbe dire se i fabbricanti siano molto favorevoli ad un regolamento-legge quale la Commissione propone, poichè in una legge generale dell'industria bisognerà tutto determinare e regolare.

In Germania, dove l'autorità dello Stato è accettata e profondamente radicata, la cosa è facile. Non così in Italia.

Quindi il regolamento proposto tornerebbe per ora di difficilissima attuazione.

Il progetto vostro, ci si oppone, va troppo in là in ogni cosa. È più esteso di quello della Svizzera.

Nella Svizzera bisogna distinguere le leggi federali dalle leggi cantonali; le leggi federali si fanno entro certi limiti e per certe industrie, le leggi cantonali provvedono alle altre.

Così pure anche in Francia vi sono molti provvedimenti speciali di polizia, i quali sono applicati dai singoli comuni. Per conseguenza noi possiamo dire che l'estensione non è soverchia.

Dunque che è da concludere? Il progetto della Commissione non risolve alcun problema. Se noi dopo aver discusso per tanto tempo ci limitiamo a stabilire non altro che un regolamento, io non so cosa direbbero le classi laboriose; quasi quasi crederebbero che noi non abbiamo voluto trattarle con i debiti riguardi.

L'operaio non potendo provare; l'operaio non avendo un comitato che agisca per lui e lo rappresenti; non avendo nessuna Società di mutuo soccorso ecc.; il concetto della responsabilità non essendo sufficientemente determinato nelle nostre leggi in rapporto alle industrie, è necessario creare un diritto nuovo od una esplicazione nuova di esso, perchè provveda al caso nostro. Quindi io penso che non v'è più da aspettare e da dubitare. Ed io vorrei proprio che tanto questo, quanto i disegni di legge sulle Società di mutuo soccorso e sugli scioperi fossero presto votati, affinché noi potessimo subito por mano ad altre leggi ed a quelle in specie che concernono il modo più speciale di giovare all'operaio integrando il suo risparmio.

Le nostre discussioni invero si protraggono tropp'oltre. Bisogna pensare che da anni ed anni stanno dinanzi a noi alcuni di questi disegni di legge, nei quali ebbero parte e l'onorevole Minghetti e l'onorevole Sonnino ed altri.

Che fa dunque il Parlamento?

Ma se per un problema, quale è quello che si agita, si vien fuori colla proposta di un regolamento, oh! allora non solo il problema non è sciolto, ma potrebbe parere che. Basta, io non voglio dir cose men che corrette contro gli uni o contro gli altri! Dunque a me pare che l'attuale disegno di legge, quantunque l'onorevole Mazziotti ed altri lo abbian creduto confuso molto, si possa, con lievi modificazioni, ridurre a buona lezione. Faremo, se occorre, come in Inghilterra, dove si modificano anche dieci volte le leggi, quando è necessario. Però, finchè non avremo un disegno concreto, noi non riusciremo nè al bene, nè al meglio, nè a tutelare gli operai, nè gli intraprenditori. È necessario dunque, per le nostre condizioni, che il disegno di legge sia votato ed applicato. Ho finito. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone per fatto personale.

Fili-Astolfone. (*Della Commissione*) Mi dispiace che l'onorevole Berti si sia riferito a me attribuendomi espressioni che io mai ho pronunciato, giacchè sono alieno dal pensare e dire cose che possano dispiacere all'onorevole Berti. E per persuaderlo leggerò le parole da me dette alla Camera nella tornata dell'altro giorno ed alle quali l'onorevole Berti si è riferito: "Vero è (io dissi) che l'onorevole Grimaldi non era ministro all'epoca in cui la Commissione aveva concretato i suoi lavori e preso qualche intelligenza, a mezzo dell'onorevole relatore, col suo onorevole predecessore. L'accordo non era completo, e non poteva esserlo, ma non era perduta la speranza di poter trovare una via di mezzo per condurre a fine quest'importante disegno di legge."

Vede adunque l'onorevole Berti, come io non abbia attribuito a lui nulla di quello che egli non abbia pensato, e comunicato alla Commissione.

Io non entrai e non entrai in particolari; giacchè non voglio invadere l'ufficio del relatore. Se avessi in mente di svolgere altre idee, lo farei con apposito ordine del giorno, per mostrare all'onorevole Berti come tutte le preoccupazioni di coloro i quali credono che la giustizia resti lesa per la presunzione di colpa o per l'inversione di prova, (la chiami come vuole,) sono fondate sul vero.

Quelli che sono abituati alla giustizia rigorosa ed eguale per tutti, a queste proposte del disegno di legge non si possono adattare e le respingono.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio. (*Segni di attenzione*)

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Onorevoli colleghi. La fortuna mi consente di essere il primo a discutere in Parlamento quei disegni di legge che, attesi e presentati da gran tempo, vengono comunemente designati col titolo di *legislazione sociale*. È difatti la prima volta, nella quale, sotto forma pratica e concreta, vengono innanzi al Parlamento taluni interessi delle classi lavoratrici, e voi siete chiamati ad apprezzarli, ed a provvedervi. Questa considerazione, come non è a me sfuggita, certo non sfuggirà a voi, nelle deliberazioni, che dovete prendere.

Ben cinque disegni di legge presentò alla Camera il mio predecessore, di carattere sociale: sulla responsabilità dei padroni ed imprenditori nei casi d'infortuni sul lavoro: sul riconoscimento giuridico delle società di mutuo soccorso: sugli scioperi: sulla istituzione dei *probi-viri*: sulla Cassa nazionale delle pensioni per gli operai. Questi due ul-

timi sono tuttora presso le Commissioni parlamentari, gli altri tre sono iscritti nell'ordine del giorno. Il primo di essi ha formato obietto dell'odierna discussione, e fu preparato da studi accuratamente fatti dall'onorevole Berti in compagnia dell'onorevole Zanardelli, ministro guardasigilli, il cui intervento in una questione sociale e giuridica non poteva e non doveva mancare.

Prima che io mi inoltri nell'esame di esso, mi consenta la Camera, che evochi un ricordo e faccia una dichiarazione. Nella tornata del 3 aprile 1884, quando per la prima volta mi presentai su questi banchi, l'onorevole Luigi Ferrari, preoccupandosi dei disegni di legge, che riguardavano la cosiddetta (così egli si esprime) *legislazione sociale*, e dubitando che il mutamento degli uomini avesse potuto influire sul mutamento delle idee, e sulla sorte delle fatte proposte, fu sollecito di rivolgere all'onorevole presidente del Consiglio una interrogazione molto perentoria. Egli chiese quale significato avesse il cambiamento del ministro di agricoltura e commercio, il quale avea presentato una serie di progetti intorno alla legislazione sociale.

Ricordo a lui, che forse l'avrà obliato, le parole con le quali francamente gli risposi. Dissi che non intendeva ritirare alcuno dei disegni di legge presentati; che li avrei sostenuti innanzi alla Camera; e che (per quanto da me dipendeva) avrei fatta premura per la sollecita discussione. Egli, con l'usata cortesia, prese atto delle mie dichiarazioni; mi ringraziò della premura dimostrata; e soggiunse, che era tempo non più di promesse, ma di fatti. Ed eccoci ai fatti.

A lontana scadenza, (perchè oramai è trascorso più che un anno, ma non per mia colpa) io pago quella cambiale, che accettai allora. E quindi con la maggiore premura possibile, con la maggiore lealtà, con la maggiore convinzione, io comincio dal sostenere innanzi a voi il disegno di legge che si riferisce alla responsabilità civile dei padroni per i casi d'infortunio.

Ed ora che la Camera è entrata in questo campo, farò ogni opera perchè essa lo percorra tutto, e risolva una buona volta quei problemi, che le furono sottoposti. Ritenni e ritengo atto improvvido ed impolitico presentare questioni di tal genere, senza farle risolvere.

Fu detto in quest'Aula, e fu ripetuto fuori, che io sosteneva il disegno di legge per uno spirito di cavalleria (del resto lodato) e per un certo sentimento tutorio. E l'onorevole Indelli disse, che era questa una vera anarchia parlamentare: si presentava un disegno di legge: il nuovo ministro

accettava il fatto del predecessore: vi era dissenso con la Commissione: e la Camera si trovava in tale caos da non sapere trovare (almeno egli non lo trovava) il filo della discussione.

Ma è facile intendere come a chi, come me, ha l'onore di sedere in Parlamento oramai da nove anni, non può venire l'idea di convertire questa Camera in un torneo, e molto meno in un Consiglio di tutela. Vi sarebbero forse talvolta delle ragioni per ritenere il contrario. Io mi indussi a sostenere il disegno di legge dell'onorevole Berti fino da quel primo giorno, che mi sono a voi presentato come ministro. Non si tratta perciò di convinzione recente.

A me, costituzionalmente, era dato il diritto di ritirare il disegno di legge, di riformarlo o di sostenerlo. Io ho prescelto quest'ultima via; la prescelsi allora, e la prescelgo oggi. Io sostengo il progetto di legge con profonda convinzione che esso risponda ad un bisogno sociale; che con esso si faccia opera equa, giusta, e morale. Mi ingannerò forse; si sarà potuto ingannare il mio predecessore; ma come sono ferme le sue convinzioni, sono ferme le mie. E poichè nel corso della discussione fu detto, che io avea adottato il disegno di legge, io, continuando il paragone, dirò che sovente per i figli adottivi si ha maggior affetto di quello che abbiano i padri legittimi e naturali verso i loro figliuoli. Di fronte alla Camera vi è dunque un ministro responsabile, che sostiene il disegno di legge.

In quanto alla Commissione, fu deplorato che essa sia in disaccordo col Governo. Duole, più che ad altri, a me il disaccordo, perchè, desideroso di recare a porto questa riforma sociale, avrei avuto a cuore di essere sostenuto dalla Commissione, e principalmente dal mio amico il relatore di essa.

Ma non è certo colpa della Commissione e molto meno del Governo, se ci troviamo in due campi diversi. Perciò non mi par giusta quella doglianza alla quale accennò l'onorevole Filii-Astolfone, quasi accusandomi di non aver fatto tutto quanto era in me per intendermi colla Commissione. È facile la risposta. Era inutile quest'intesa, dal momento che nel concetto informatore vi era tale differenza tra il disegno di legge ministeriale, e quello della Commissione, che sarebbe stata opera vana ed inutile, che io avessi cercato di persuadere la Commissione ad aderire alle mie idee; come certo opera vana ed inutile sarebbe stata quella della Commissione di cercare di persuadermi ad accettare le sue proposte. Quando tra la Commissione ed il Governo vi è differenza nelle proposte secondarie, nelle modalità di una data riforma, di

un dato disegno di legge, comprendo che è nell'interesse, nel dovere del Governo di far di tutto per intendersi con essa, affinché le proposte sostenute e dal Governo e dalla Commissione, possano più facilmente trionfare. Ma qui ciò non è possibile, e non capisco in qual colpa io sia caduto per non aver tentato quest'opera inutile. Del resto mi gode l'animo di aver appreso dalla bocca dell'onorevole Bonacci, il quale fu uno dei primi a parlare in difesa del disegno di legge ministeriale, che nella Commissione vi furono tre autorevoli membri, che sostennero la proposta del Governo. E dico tre, cioè gli onorevoli Bonacci, Trompeo, e Tondi, sebbene potrei citarne anche un quarto, perchè, come ricordava l'onorevole Bonacci, di questa Commissione faceva parte l'onorevole Luzzatti, che sosteneva il progetto ministeriale, e poi uscì dalla Camera (fortunatamente per poco) perchè sorteggiato.

Ma, o signori, l'appoggio avuto nella Commissione, dagli onorevoli Bonacci e Tondi, dimostra che egregi giuristi hanno sostenuto la legge anche giuridicamente, oltre che per equità e morale; e l'onorevole Trompeo, che qui rappresenta una delle regioni più industriali d'Italia, e che perciò conosce gli interessi ed i bisogni dell'industria, non trova degna di censura, anzi approva pienamente una legge, che tende a tutelare il migliore elemento, che concorre al progresso dell'industria, quale è l'operaio.

L'onorevole Ferrari, che fu il primo a discorrere di questo argomento, da esso e dagli altri disegni di legge iscritti successivamente all'ordine del giorno trasse argomento per esporre alla Camera una considerazione di ordine generale.

Egli disse, che avrebbe preferito, che questo disegno di legge servisse di coronamento, non di base dell'edificio. Soggiunse, che la collettività deve surrogarsi all'iniziativa privata. Disse, che questi disegni di legge sociali avevano una molto limitata efficacia, inquantochè Governo e Parlamento avrebbero dovuto occuparsi di altri subietti più importanti. Ed accennò al disegno di legge sulle Opere pie ed all'altro sul Credito agrario.

Io credo, che sia obbligo del Governo ed uno degli uffici dello Stato, di venire in soccorso là dove l'attività privata è insufficiente.

Fra le due scuole opposte, l'una delle quali disinteressa completamente lo Stato, e l'altra lo vuole assorbente dell'iniziativa privata, credo, che la giustizia stia nel mezzo; stia, cioè, in quella teoria la quale, non volendo nello Stato alcuna indebita o vessatoria ingerenza, e d'altra parte non volendolo soffocatore della iniziativa privata, gli asse-

gna l'ufficio di reintegrare le deficienze dell'attività privata, di tutelare i deboli, di aiutare tutte quelle iniziative, che per forza privata male si reggerebbero.

Ed è perciò che mi sono deciso a sostenere con tutte le mie forze il disegno di legge, che ci sta dinanzi; perchè mi pare che in esso si trovi precisamente esplicita la funzione dello Stato in favore dei deboli.

Il disegno di legge sull'ordinamento del credito agrario, e gli altri disegni di legge, da me presentati, provano i miei intendimenti, conformi alle idee ora e sempre da me manifestate.

Ma la questione fu trattata sotto l'aspetto economico e sotto l'aspetto giuridico; ed i più fieri assalti alla proposta ministeriale vennero dai giuristi.

L'onorevole Bonacci, fra le tante buone cose dette nel suo discorso, ci rivolse un ammaestramento, che io accetto pienamente per conto mio. Disse: scordiamoci qui di essere stati, o di essere avvocati; dimentichiamo per un momento il Codice; il nostro ufficio qui non è di difendere interessi speciali e ristretti, non è di esaminare i fatti, circoscrivendoli in un articolo di Codice. Il nostro compito è molto più largo; esso è di esaminare gli interessi dal punto di vista generale; è di vedere se occorrono nuovi provvedimenti, conformi alle esigenze della civiltà moderna; non già di ridurre le cose nei limiti di una disposizione di legge già esistente. Questo ultimo è l'ufficio del magistrato, il quale è chiamato ad esaminare i fatti e tutti i fenomeni sociali attraverso la legge scritta; ma l'ufficio del legislatore non è questo; altrimenti, se valesse il Codice per tutti i rapporti sociali, potrebbe mettersi l'appigionasi sul palazzo del Parlamento.

E poichè la questione è stata trattata giuridicamente, poichè questo benedetto Codice si è messo attraverso alla questione, che discutiamo, poichè se ne è fatto quasi un ostacolo insormontabile; io mi permetterò di trattare la questione anche dall'aspetto giuridico. Prima però mi si consenta un'osservazione, quella cioè che in argomento di simil genere non si può scindere il criterio giuridico dal criterio sociale; e tutti gli errori nascono dal voler separare questi due concetti, che sono inscindibili.

Certo vi sono delle questioni, che, per loro natura, debbono essere esaminate esclusivamente dal punto di vista giuridico; ma in quelle di ordine sociale, potete voi non tenere conto delle condizioni presenti della società e delle condizioni dell'industria moderna?

Potete voi non tener conto dei progressi che essa dovrà e potrà fare, e degli interessi di coloro, che vi cooperano, quali sono le classi lavoratrici?

Dunque, o signori, in argomenti di questo genere l'errore sta nel guardare o l'aspetto giuridico soltanto, o soltanto quello sociale. A me pare, che questi due aspetti debbano essere guardati insieme.

E qui mi consenta il mio amico, l'onorevole Picardi, che io rettifichi un'idea, che non mi pare giusta.

Egli disse che il Codice civile protegge gli incapaci e non i deboli, quasi per dedurne che una legge, alla quale noi vogliamo dare il titolo e l'efficacia di protezione dei deboli, non abbia ragione di esistere col Codice civile attuale. Ma mi consenta egli, ch'è un bravo giurista, di dire che, quando il Codice civile stabilisce delle incapacità, non fa altro con esse se non dare figura giuridica alla debolezza.

La incapacità è un'istituzione giuridica; la debolezza è lo stato naturale. Quando questo Codice civile viene in aiuto della donna, avendo riguardo alla debolezza del sesso; del minore, avendo riguardo alla debolezza dell'età; dell'insano di mente, avendo riguardo alla debolezza dell'intelletto; il Codice civile non esercita se non quella funzione di Stato, da me accennata, non solo nei rapporti di diritto privato, ma anche, sotto alcuni aspetti, nei rapporti di diritto pubblico. Lo Stato sopprime a questa debolezza creando la figura giuridica dell'incapacità, come in altre leggi crea la figura giuridica della responsabilità civile. Sono tutte forme dello stesso concetto, il quale è precisamente questo: che lo Stato deve proteggere i deboli; assicurarli nelle condizioni della società moderna contro i forti; deve, insomma, sopprimere, nei primi, alla loro deficiente attività. (*Benissimo!*)

E giacchè si invoca il Codice civile, mi rivolgo per un momento ai giuristi, e dico ad essi: se nell'articolo 339 del Codice civile lo Stato sente il bisogno di proteggere anche i prodighi, poichè ad essi assegna un curatore, come può restare indifferente all'infortunio degli operai, quasi che colui, il quale scialacqua le sue sostanze, meriti quella protezione, che viene negata all'operaio? (*Bravo! Bene!*)

Dunque, quando vogliamo parlare di Codice, parliamone pure; io non disdegno la discussione; ma dico, che questo Codice, il quale protegge tante specie di debolezze, deve pure avere il debito di proteggere questa, che deriva dall'inferiorità delle

condizioni intellettuali, morali e materiali. (*Benissimo! Bravo!*)

E, o signori, non solo parlo del Codice, ma ancora di altre leggi. L'onorevole Picardi citava, in sostegno della sua tesi, due casi, e diceva: voi, che volete dare con questa legge all'operaio una risorsa nel giorno dell'infortunio, non pensate al soldato, che muore combattendo per la gloria sul campo di battaglia? Non pensate al soldato, il quale resta mutilato in servizio del suo paese? Ed andando avanti soggiungeva: non pensate ai pericoli che corre la gente di mare?

Egli però poco accortamente invocava questi due esempi, poichè mi ha dato il mezzo di sostenere con essi precisamente la tesi dell'articolo primo della proposta ministeriale.

Difatti lo Stato pensa al soldato, il quale resta mutilato sul campo di battaglia, o per ragioni di servizio, come pensa alla famiglia del soldato, che muore in simili contingenze: soltanto, la sua responsabilità si esplica in un modo diverso. L'onorevole Picardi sa, che esiste la legge delle pensioni, per effetto della quale lo Stato paga una pensione in corrispettivo di un dato numero di anni di servizio e di certe condizioni: quando si muore sul campo di battaglia o si resta feriti, lo Stato assume il carico di pagare la pensione, come se questi anni fossero decorsi, (*Benissimo!*) come se i servizi fossero resi, come se le condizioni fossero adempiute. Dunque lo Stato provvede al debole che muore combattendo da *forte*; ma vi provvede in un modo diverso, perchè le figure giuridiche, in cui lo Stato esplica la sua funzione, non sono nè possono essere assolutamente le stesse.

L'onorevole Picardi ha citato gli uomini di mare. Ma forse l'onorevole Picardi faceva a fidanza che io non ricordassi le disposizioni del Codice di commercio? Ebbene nel Codice di commercio (giacchè bisogna parlare di Codice), è precisamente adottato il concetto dell'articolo primo. Difatti egli legga gli articoli 537 a 540 e troverà:

“ Art. 537 Il marinaio, che contrae malattia durante il viaggio o che è ferito pel servizio della nave, è pagato dei salari ed è curato e medicato a spese della nave. Se è ferito nell'eseguire un servizio comandato nell'interesse della nave e del carico, è curato a spese della nave e del carico ecc. ”

Ma questo che cos'è? Non è quello che facciamo nell'articolo primo? La forma è diversa, ma la sostanza è la stessa.

Ora non parliamo del Codice civile, il quale è fatto nel 1865, in un'epoca in cui le questioni,

che oggi trattiamo, non avevano assunto quella importanza, che ora hanno; ma guardiamo il Codice di commercio fatto in epoca più recente. In esso il nostro concetto è applicato; è applicato, mi potrete dire, in modo non corrispondente al bisogno, a cui vuol provvedere; ma il concetto esiste. E negli articoli successivi si prevede il caso del marinaio ferito o che contrae malattia per sua colpa, e quello di morte del marinaio durante il viaggio. Provvedesi insomma a tutti i casi d'infortunio per la gente di mare, e provvedesi dando al capitano, o all'armatore, od a tutti e due in taluni casi, dei carichi, che senza questa condizione di cose non avrebbero.

Dunque, anche guardando nell'ordine generale la questione, noi troviamo esempi nella nostra legislazione, la quale per casi meno gravi, ed anche per casi gravi quanto quelli di cui discutiamo, accorda favori e protezione.

L'onorevole Picardi ricordava benissimo, che egli non era di coloro, che ritengono immutabile il Codice, e lo credono un' arca santa, che non possa essere violata giammai.

Ed anzi richiamava alla mia memoria la discussione avvenuta sul disegno di legge del credito fondiario, nella quale occasione io fui fortunato di accogliere un suo ordine del giorno diretto precisamente a modificare il Codice civile.

Me ne ricordo perfettamente e ricordo che io allora dissi, come dico oggi, che il Codice civile non è poi quell'ostacolo insormontabile, che alcuni credono, alle riforme che il progresso e la civiltà richiedono. E volete, che ve ne dia un esempio? Avete dinanzi a voi il disegno di legge pel credito agrario.

Ebbene, se volete stare al Codice, è meglio che non discutiate di questo argomento: ma perchè da tutti i lati della Camera io sono stato eccitato, nella discussione agraria, ad andare avanti, a spingermi per questa via? Vi è un ostacolo enorme, che è quello del Codice civile, e invano potreste organizzare il Credito agrario in Italia, se doveste star ligi al Codice civile. E del Credito fondiario stesso che ne sarebbe, se dovessimo seguire il Codice civile?

Adunque, onorevole Picardi, se io ho seguito i suoi consigli, se ho accettato le sue proposte, se ho aderito al suo ordine del giorno, che mi invitava ad andare avanti e violare il Codice per un interesse pubblico; ascolti oggi in ricambio il mio consiglio; violiamo adesso il Codice (se di violazione fosse il caso) ed io non esito un momento a farlo. Violiamo il Codice per un inte-

resse, che è ugualmente importante, dal punto di vista sociale, ed anzi di più, perchè si tratta della vita e della salute dei lavoratori, che deve contare di più di quello che conti una operazione di credito. (*Benissimo! Bravo!*)

Ma quale è in fondo la ragione per cui noi teniamo tanto al nostro concetto? Noi crediamo, che vi sia un interesse sociale, a cui si deve provvedere. E vi provvediamo, sia col Codice, e in sua compagnia, sia anche senza e contro il Codice.

Ed io non esito a ritenere, che, anche senza Codice, anche quando mi si provasse che l'articolo primo non è contenuto in germe nel Codice stesso, non mi ritrarrei dal campo. Noi siamo legislatori, e dobbiamo vedere soltanto se esistono e meritano protezione quegli interessi a cui vogliamo provvedere, e in quale misura vi dobbiamo, e vi possiamo provvedere. Queste sono le ricerche che dobbiamo fare, non altre.

Per me questa figura di Codice rigida, impetita, che cammina in mezzo alle genti, senza tener conto dei lamenti di alcuno, restia a qualunque querela, restia a qualunque interesse, io questa figura non l'intendo; e se ci fosse, sull'animo mio non farebbe la benchè minima breccia. (*Bravo! Bene!*)

Ma la faccia pure sull'animo vostro. Io dico: credete voi, che questa figura non debba mai mutarsi? Credete voi, che non vi siano interessi, pei quali questa figura debba mettersi un poco in disparte? Ed è questo precisamente uno dei casi.

Quali sono i concetti, che informano il disegno di legge? Si è parlato di presunzione, d'inversione di prova, tutte parole con le quali convenzionalmente si è data forma al concetto. Ma il concetto vero è che questa non è nè più nè meno che una legge di responsabilità.

Noi facciamo una legge di responsabilità; e dobbiamo esaminare solamente quali siano i principii giuridici, morali e sociali, sui quali essa si debba e si possa fondare. E questi, per me, sono evidenti. Non vi è solo la presunta colpa (ed è su questo soltanto che si son fermati tutti coloro i quali hanno invocato il Codice); ma vi sono tre concetti fondamentali, che sorreggono il disegno di legge. Il primo è quello che ha detto già l'onorevole Minghetti: cioè, la sua azione preventiva. Voi fate qualunque Codice; fate qualunque legge per disciplinare le industrie, e mettere padroni ed imprenditori nel caso di non nuocere ai loro operai; ma, quando avrete fatto questo, dovrete pur porre delle sanzioni per rendere efficace la legge. E fra le sanzioni vi è precisamente questa, che noi vo-

gliamo nell'articolo 1. In secondo luogo, vi è il principio della tutela al più debole. Nè mi impensierisce l'argomento, trovato così, per la cruna di un ago, che, in alcuni casi, qualche padrone o qualche imprenditore possa essere punito per una colpa non sua; non mi pare che sia questo argomento una ragione, per cui non dobbiamo provvedere ai casi, nei quali il povero operaio cade per colpa, per incuria, per trascuranza del padrone. Così che, per conto mio, questo è uno dei principii che dobbiamo tenere a mente. (*L'onorevole Picardi sorride*)

Ma comprendo già e veggio scritta nel sorriso del mio amico Picardi la obiezione: è il 20 per cento degli operai, che è morto o rimasto mutilato per colpa del padrone; e l'80 per cento è vittima o del caso fortuito o della forza maggiore. Ma io rispondo: provatemi questo che dite; provatemelo. Quali sono le statistiche a cui ricorrete? Da me dipende la direzione generale di statistica; e (l'ha detto adesso con tanta autorità, l'onorevole Berti) ripeto che non si possono fare statistiche di questo genere. Nella relazione della Commissione si è parlato delle statistiche dell'Held. Ma queste statistiche a qual nazione hanno giovato? Voi mi dovete provare, che vi sono nazioni, le quali hanno fatto le loro leggi servendosi di queste statistiche, di questo 20 o di questo 80 per cento.

Io per la stessa ragione vi potrei dire, vi potrei sostenere con altre statistiche, che invece le proporzioni sono inverse: le stesse ragioni, che avete voi per sostenere questo 20 per cento, potrei averle io per sostenere le proporzioni inverse. Sono statistiche inesatte, e non vi sarebbe ragione perchè non ne possa trovare o farne anch'io a comodo della mia tesi.

O signori, evidentemente queste statistiche non possono essere serie; perchè sfugge alla ricerca statistica la causa che ha prodotto l'infortunio.

Difatti il Ministero d'agricoltura e commercio, (e fu l'onorevole Berti, che primò richiamò la Camera su quest'argomento) si preoccupò di disporre queste statistiche, e che cosa si è fatto? Si è ricorso al Ministero dell'interno ed a quello di grazia e giustizia, per avere i rapporti della pubblica sicurezza dal primo, e quelli dei magistrati dal secondo; ma che cosa dicevano? I primi ed i secondi rapporti constatavano i fatti, ma sulle cause di questi fatti ben poco si è potuto indicare, ben poco si è potuto chiarire.

Ed io son sicuro, che, se noi andassimo in fondo in fondo alla cosa, troveremmo che l'80 per cento davvero di questi fatti dipendono da colpa del pa-

drone, e solo il 20 per cento dipende dalle altre cause indicate. Ma poi, sia pur ammesso questo 20 per cento; e che, dobbiamo giudicare degli interessi sociali coi numeri? Sia pur il 20 per cento, ma si tratta di 20 per cento di vite d'uomini; ed a questo 20 per cento non dobbiamo avere alcun riguardo? Non dobbiamo prenderlo in considerazione, sol perchè la legge numerica ce lo impedisce? Ma la vita, e la salute delle classi lavoratrici non debbono guardarsi alla stregua indicata di maggioranze e minoranze; le maggioranze sono buone, e sono comode per i Ministeri che reggono, ma non sono da invocarsi quando si tratta di leggi sociali di questo genere. (*Bravo! Bene!*)

Per me, in questo caso, la minoranza è rispettabile, come del resto è rispettabile politicamente, tanto più quando mi è così favorevole, come in questo disegno di legge. (*Ilarità*)

Non andiamo adunque parlando di 20 o di 80 per cento, quasichè con questo volessimo distruggere la bontà della legge.

Certo è, che la statistica non può fare indagini serie sulle cause dell'infortunio, perchè le mancano i mezzi; e la relazione della Commissione d'inchiesta nominata dal Patronato di assicurazione di Milano giustamente osserva, che, sebbene i casi di responsabilità dell'imprenditore fossero poco numerosi in proporzione degli infortuni, pure dalle relazioni speciali risultava spesso la mancanza di ripari, che si sarebbero potuti adottare. Ciò conferma la impossibilità delle ricerche statistiche; e in ogni modo la statistica fatta degli infortuni avvenuti e riportata nella relazione ministeriale basta a provare la necessità di un provvedimento.

Ma vi è una terza ragione, che milita in favore del principio di questo disegno di legge, ed è la impossibilità nel lavoratore di adottare da sè stesso i mezzi di preservazione, perchè non può, e non sa procurarseli.

Ha forse l'operaio impiantato egli l'opificio? Ha forse egli acquistato le macchine? Ha forse egli fatto le riparazioni?

Anche se le avesse potute fare, gli mancava l'abilità, gliene mancavano i mezzi.

Che volete che sappia l'operaio delle macchine, delle quali si provvede un intelligente imprenditore? Che volete che sappia dell'uso di esse?

Potrei anche dirvi, signori, di un caso mio, quantunque da alcuni si possa credere, che lo dica per far sensazione; ebbene, io stesso ho avuto l'onore di fare delle visite a molti stabilimenti, e vi as-

sicuro essere difficile, che alcuno di voi ne abbia visti di più.

Ebbene, sono passato, io, nella mia qualità di ministro, in certi stabilimenti; ed in taluni appunto ho dovuto piegare la persona per evitare l'urto delle macchine.

Ora gli operai debbono fare tutti i giorni e più volte in un giorno questa operazione, e debbo supporre che, per gli operai, non si usi la stessa cura, che si è avuta per me.

Dunque, è inutile dissimularlo, il bisogno c'è, perchè negli stabilimenti industriali non sempre si ha quella cura, che è richiesta; e perchè si possa ottenere questo scopo, non vi è se non un mezzo solo, dichiarare cioè responsabili di qualunque infortunio i padroni, salve ristrette eccezioni.

Dunque, egregi signori, io credo, che, guardando l'insieme di queste cose, delle quali l'una non si può logicamente separare dall'altra, dovete concludere, che il criterio sociale deve essere così prevalente, che, qualunque cosa ci dica il criterio giuridico, dovremo metterlo in seconda linea.

E notate, che nel dire questo, non mi faccio trascinare dal cuore: ricordo l'avvertimento che mi diede l'onorevole Umana, il quale, trattando la quistione con solo criterio politico e sociale, come s'addice ai legislatori, ed avendo promesso il suo appoggio alla legge, diceva: «bisogna che l'uomo di Stato non si faccia dirigere dal cuore.» Io gli dirò che non poche volte i sentimenti generosi vengono dal cuore, e che, sovente, l'intelletto agendo contro il cuore, non fa opera buona. Ma, voglio accettare il suo consiglio, e non vi parlo col cuore, perchè se dovessi ciò fare, presenterei una statistica, e questa è pur troppo esatta, degli infortuni, che sono avvenuti nelle miniere le quali dipendono dal mio Ministero; e per questo la mia statistica, ve lo assicuro, è superiore a qualunque eccezione e ve lo posso provare in tutti i modi.

Nel 1880 morti 94, feriti 63; nel 1881 morti 184, feriti 121; nel 1882 morti 124, feriti 179; nel 1883 morti 139, feriti 156; nel 1884, perchè non ho la statistica di tutti i distretti minerari, ma solo di taluni, 66 morti e 152 feriti.

Se volessi consultare il cuore, vi direi, che in un solo disastro, nel novembre del 1881, sono morti 49 operai, dico morti 49; vi direi di un altro disastro, in giugno 1882, nel quale 14 operai sono morti ed altri 80 ebbero lesioni più o meno gravi negli organi respiratorii; e così vi potrei dare parecchi altri accenni di fatti, che, ripeto,

sono constatati ufficialmente dall'ufficio delle miniere, il quale ha l'obbligo di informare di tutto il Ministero.

Vi potrei anche fare la storia dolorosa di ciascuno di questi disastri; e dirvi, che durante la costruzione del Ministero delle finanze, in quella mole vastissima dove si raccolgono le sorti delle nostre finanze, vi furono 25 operai morti, e per quanto io sappia, le famiglie di questi sventurati vivono nella miseria, perchè non ho saputo in qual modo si sia ad esse provveduto.

È una bella parola il dire: vi provvede la carità privata. Ma essa davvero vi provvede? Voi tutti gli anni votate il bilancio del Ministero di agricoltura e commercio, e sapete che c'è un capitolo il quale è così intitolato: «Miniere e cave, indennità varie, retribuzioni, libri, istrumenti, sussidi, ricerche di combustibili, infortuni.» Timidamente in ultimo vi è la parola *infortunii*.

Per riparare a questi infortunii, sapete voi quanto date ogni anno al Ministero di agricoltura e commercio? Cinquemila lire. Ecco in che modo il nostro Stato provvede alla sorte degli operai, mentre tutte le altre nazioni si affaticano intorno a questo problema. E quando finalmente, dopo tante cause di ritardo involontarie, viene il progetto di legge innanzi a voi, trova degli ostacoli nei giuristi, i quali negano tutti questi infortunii, a nulla pongono mente e dicono che lo Stato ha provveduto sufficientemente.

Ma, o signori, lo Stato non ha provveduto, perchè bisogna trovarsi, come mi sono trovato io, che da 14 mesi sono ministro, nella condizione di ricevere due volte dei telegrammi, nei quali mi si annunziava il disastro avvenuto con l'indicazione del numero dei morti e feriti, così come quando mi si danno notizie di fenomeni meteorici o tellurici.

E tutto ciò lo Stato deve guardarlo con indifferenza, e non deve far nulla? Eppure anche in Italia il problema è stato studiato: economisti e giuristi vi si affaticano intorno da più anni: diversi disegni di legge sono stati presentati dal 1879 in poi: e dopo ciò, si ha il coraggio di sostenere, che la questione non è matura abbastanza per essere risolta!

Ma mi si risponde: lo Stato può provvedervi in tre modi, con dei regolamenti industriali così detti, con l'assicurazione obbligatoria, con le leggi civili e penali esistenti.

Ma guardiamo bene a fondo (e lo farò brevemente) queste tre cose. Regolamenti industriali: ma già questa è la tesi della Commissione e quasi tutti gli oratori hanno confutata la tesi dei

regolamenti. Si è detto quanto ci vuole a fare questi regolamenti, e si è pur detto, che il progetto della Commissione peggiorerebbe lo stato attuale delle cose; che lunga e difficile è la redazione di essi; che in materia così delicata non potrebbero esistere diversi regolamenti municipali come la Giunta propone; ed altro ancora.

Io mi permetto due sole considerazioni: la prima è questa: la Commissione dice, che è un dovere giuridico il curare la vita e la salute dei lavoratori sol quando vi sia una legge od un regolamento, che imponga le precauzioni; e mancando l'una e l'altro, non possono chiamarsi responsabili i padroni e gl'imprenditori.

Ma è poi vero che sia un dovere giuridico quello di pensare alla vita ed alla salute dei nostri dipendenti, di coloro che lavorano per noi? A me pare sia un dovere morale di primissimo ordine, un dovere naturale, che non abbia bisogno della sanzione di regolamenti, ma che abbia una sanzione più elevata nel principio di conservazione e solidarietà sociale.

E poi v'è un'altra considerazione. Io capirei che la Commissione avesse rigettato il disegno di legge ed invitato il Governo a presentarne un altro sull'ordinamento industriale in genere. Io non ammetto questo sistema, ma lo intendo. Non intendo però, che la Commissione abbia voluto rimandare una questione così grave di responsabilità all'arbitrio del potere esecutivo. Cosicché, se fosse approvato il disegno come ci viene dalla Commissione, io, ministro di agricoltura, industria e commercio, avrei diritto di fare il mio regolamento senza l'intesa di voi altri, onorevoli colleghi, e senza riguardo alcuno al potere legislativo; e con un regolamento potrei fissare le norme della responsabilità, materia che essenzialmente deve essere regolata dalla legge.

Noi stiamo questionando da tanti giorni per fissare con legge questa responsabilità, e la Commissione vorrebbe darne la facoltà al ministro! Questa materia regolamentare è stata oggetto di leggi in Germania ed in Austria. (*Interruzioni dal banco della Commissione*)

Però il Codice industriale tedesco, che fu fatto la prima volta nel 1869, è stato modificato più volte, e adesso si è fatto coll'ultima legge quello che noi diciamo *testo unico* in cui si sono fuse le norme precedenti ed aggiunte le nuove.

L'Austria del pari ha fatto diverse volte il suo Codice industriale, che corrisponderebbe in parte al progetto del nostro Codice sanitario.

Ora, signori, francamente, col nostro sistema si

può sperare in Italia un Codice industriale votato dal Parlamento?

Ma non ho bisogno di dire a voi, che avete maggiore esperienza di me, quanto ci voglia per far passare in questa Camera un Codice industriale; perchè spero, che nessuno di voi vorrà accordarmi quella fiducia, che mi ha accordato la Commissione, di fare i regolamenti negli uffici del mio Ministero; perchè spero, che nessuno di voi vorrà, che in un regolamento io fissi le norme di responsabilità, senza che voi nulla ne sappiate, anzi, possibilmente, contro le vostre intenzioni, contro le vostre idee.

Dunque le norme dei Codici industriali debbono essere e sono stabilite per legge; e sfido a dirmi in qual paese del mondo si siano stabilite siffatte norme altrimenti che per legge. I regolamenti vengono dopo, unicamente per svolgere i principii delle leggi.

Vi ho citato i due casi dell'Austria e della Germania, e certo nè l'una, nè l'altra nazione, per quanto potenti, ci precedono nelle pratiche costituzionali liberali.

Ma i regolamenti mi fanno ricordare quello, che scrisse un compianto nostro collega, l'onorevole Ferdinando Berti.

“ Del resto l'esperienza condanna pure questi temperamenti, con cui si vorrebbero sfuggire le difficoltà legislative.

“ La città di Roma ha un regolamento di polizia urbana severissimo agli articoli 153, 154, 156, contro gli infortuni degli operai, eppure la città di Roma ha avuto, in questi ultimi tempi, frequenti e terribili disgrazie, che hanno richiamata l'attenzione del paese; talchè si può dire, che in seguito ad esse l'opinione pubblica, specialmente nella capitale, reclama il provvedimento legislativo.

“ E difatti le grida di dolore per le molte vittime del lavoro in Roma hanno avuto un'eco nei *meetings*, nelle dimostrazioni pubbliche, e persino nell'aula parlamentare, oggetto di petizioni e di interpellanze. Quindi la legge non sorge improvvisa, ma matura, e reclamata dall'opinione pubblica. ”

Non illudiamoci. I regolamenti a nulla valgono; sono una cosa ben diversa dalla responsabilità. E qui diceva l'onorevole Fortis: voi con questa legge non provvedete allo scopo, a cui deve pur provvedere lo Stato, dettando talune norme per le industrie. Ed è vero. Ma, primieramente, io non credo che l'onorevole Fortis mai si sia sognato di voler provvedere a questo con

regolamento: egli mi pare abbia detto chiaro il suo pensiero; che occorrono delle leggi. Ed io ne convengo pienamente. Ma la legge che approva un Codice, il quale contenga norme e discipline per le industrie, non ha nulla da fare con la legge della responsabilità; sono due cose diverse, come sono due cose diverse in Germania, ove da una parte esiste il Codice industriale, e dall'altra la legge sulla assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro. Dunque sono due doveri dello Stato, l'uno dei quali non lo svincola dall'obbligo di eseguire l'altro. Ma volete voi tenere in sospeso la questione fino a che queste norme non verranno dal Parlamento approvate? Allora la questione della responsabilità sarà sempre sospesa, sarà eterna; passeranno degli anni, prima che venga questo Codice! E credete che gli interessi delle classi lavoratrici debbano stare per sì lungo tempo senza difesa?

Io credo in buonissima fede, con perfetta convinzione, che, quando queste quistioni vengono innanzi alla Camera, l'atto più politico e più prudente sia di risolverle nel miglior modo possibile: il rimandarle al potere esecutivo, o ad altra legge, è prolungare le angosce di quelle classi, è aumentare i loro desiderii, le loro illusioni, senza che il problema da risolvere venga scemato nella sua intensità o nella sua estensione. Oggi il problema è davanti a voi; risolvetelo: è la cosa più prudente, e più conservatrice, che tutti possiamo fare.

E prima di chiudere quest'argomento, consentitemi, che vi legga poche parole contenute nella relazione della Commissione del patronato milanese: "La questione della responsabilità deve essere separata da quella dei regolamenti: lo Stato dia delle norme per tutelare la sicurezza delle persone, tutte le volte che praticamente può farlo; ma siccome non può immaginarsi di provvedere a tutto, così non ne deve essere menomata la responsabilità di chi danneggia gli altri per sua imperizia o negligenza. D'altra parte, stabiliti con questi criteri i regolamenti, non avranno bisogno di diventare vessatori, perchè non avranno la pretesa di sostituirsi in tutto alla prudenza degli imprenditori." Ed anche il Cesari domanda i regolamenti, ma come un provvedimento distinto da aggiungersi alla legge sulla responsabilità.

Si è parlato dell'assicurazione obbligatoria. Ed il primo a parlarne si fu l'onorevole Maffi. Ma l'onorevole Maffi ne parlò come di un desiderio più ampio. E tosto tutti quelli, che si oppongono alla legge, l'hanno invocato in loro difesa.

Io sono sicuro che l'onorevole Maffi si difenderà da tutto questo e non vorrà far causa comune con quelli, i quali invocano i suoi argomenti contro di lui, contro il progetto ministeriale, e contro le classi, che egli vuole difendere.

Io ricordo qui quello che ho letto una volta in Bentham, che la tattica più esiziale per rimandare una cosa, che non si desidera, è di collegarsi con quelli, che, credendola inefficace, desiderano andare avanti, perchè per questi due sforzi la cosa facilmente rovina; e quando avrà rovinato ne soffrono quelli, che ne volevano di più, perchè trovano la distanza dall'oggi al domani molto più grande di quanto essi pensavano, e ne godono solamente coloro che non volevano la legge, i quali hanno, così ottenuto il loro scopo.

Ora l'onorevole Maffi all'articolo primo, in cui si è iscritto ed ha già presentato degli emendamenti, avrà cura di spiegare le sue idee, ed indipendentemente da ciò mi permetto di citare quello, che egli stesso diceva nel 1883, quando alla Camera si è discusso il disegno di legge presentato dal mio egregio predecessore l'onorevole Berti, per la Cassa nazionale di assicurazione. L'onorevole Maffi dichiarò "darò il voto favorevole a questo disegno di legge, e perchè questo abbia efficacia, come fu già accennato dall'onorevole relatore e dall'onorevole Perelli, bisogna che abbia il sussidio, il concorso immediato della legge sulla responsabilità degli intraprenditori nei casi di infortunio successi nel lavoro. Prendendo occasione da questa circostanza prego il Governo e la Camera di far sì che quest'altro disegno di legge venga nelle prime sedute dopo le vacanze posto all'ordine del giorno per essere discusso ed approvato."

Dunque egli fin d'allora riteneva necessario il presente disegno di legge come complemento, come appendice a quell'altro, che è già divenuto legge dello Stato. Egli ne voleva l'approvazione ed io consento con lui nell'idea, che la Cassa nazionale è inefficace, se non è completata con una legge sulla responsabilità degli imprenditori. E come mi permetterò di esporre alla Camera, raggiungerò lo scopo, perchè mi propongo di assicurare sempre in ogni caso all'operaio, il quale soffre un infortunio, una determinata indennità a lui od alla sua famiglia, se è defunto; ed otterrò questo scopo in due modi, o con la responsabilità sancita nell'articolo 1° o con l'ammettere l'assicurazione, dando ai proprietari il modo di esimersi dalla responsabilità dell'articolo 1°, assicurando agli operai nei casi di infortunio una determinata indennità, a seconda

della maggiore o minore intensità dell'infortunio subito.

Ma parlerò di questo appresso; per ora, senza allontanarmi dall'argomento, dico, che di una legge sulla assicurazione obbligatoria non è più opportuno discuterne ora, dopo che nel 1883 abbiamo creata la Cassa di assicurazioni per gli operai.

Allora era il momento di esaminare se alla forma di assicurazione volontaria doveva essere sostituita l'assicurazione obbligatoria.

La Camera invece di quest'ultimo sistema accolse il primo. Oggi dunque non si può tornare indietro, poichè a quella Cassa abbiamo dato attribuzioni, benefici, esenzioni, o privilegi. Come volete ora risuscitare in via d'incidente la questione dell'assicurazione obbligatoria, quando l'avete ieri risolta in un senso contrario?

Ma poi io vi faccio notare, o signori, che il Bismarck stesso, per fare trionfare la legge sull'assicurazione obbligatoria in Germania, dovette per tre volte presentarla al Parlamento; fu respinta nelle prime due, vinse finalmente nella terza.

Quali e quanti ostacoli avrebbe nel nostro Parlamento una legge sull'assicurazione obbligatoria?

Ma bisogna essere pratici!

Io non esaminerò gli argomenti, che possono addursi contro il sistema dell'assicurazione obbligatoria, ma vi dirò soltanto; che mentre contro la legge di responsabilità oggi sorgono dei giuristi, ad opporre l'autorità del Codice, pensando non doversi mai deviare dal criterio giuridico; quando io stesso presentassi un progetto di legge sull'assicurazione obbligatoria, griderebbero alla violazione del principio di libertà, mi lapiderebbero addirittura. Ebbene; a passare per cattivo giurista mi ci accontento, per violatore dei principii di libertà, no.

Ora, o signori, per essere pratico, e spero che l'onorevole Maffi intenderà più che altri quanto io dico, nel paese nostro la legge sull'assicurazione obbligatoria cadrebbe sia per gli antecedenti, che vi sono, sia per molte altre considerazioni, che io taccio, ma che tutti intenderanno.

Ma vi è un'altra considerazione; non basta dire: creiamo l'assicurazione obbligatoria; ma bisogna studiare il meccanismo adatto per questo, bisogna creare i congegni opportuni.

La legge germanica consta di un centinaio di articoli, coi quali si crea organismo, associazioni professionali, tribunali arbitrali, ufficio imperiale di assicurazione, e via discorrendo. Io non voglio tediarevi, esponendovi tutta la legge tedesca. Ma guai se un ministro italiano

si permettesse soltanto di presentare un progetto di legge così complicato!

Dunque siamo pratici; pigliamo questo che oggi è possibile, che oggi può trionfare, comunque trionferà (almeno lo spero) attraverso tanti ostacoli; ma non cerchiamo un'ideale, che non può essere raggiunto, che ha difficoltà intrinseche ed estrinseche, non esclusa quella del fatto precedente, già da noi sancito in questa Legislatura.

E poi, permettetemi un'argomento di autorità, che certo l'onorevole Maffi apprezzerà più che altri.

Io invoco l'autorità della Società di patronato milanese, che ha reso e rende importanti servigi in questa materia.

Ebbene, anch'essa è contraria alla assicurazione obbligatoria, e sostiene le assicurazioni volontarie, e il disegno di legge che io ho l'onore di difendere, almeno nel suo principio fondamentale.

Dunque, intendiamoci pure nel corso degli articoli, in tutte le modificazioni d'ordine secondario; per ora, in tema di discussione generale, non dobbiamo che esaminare la massima, approvare il concetto; ed io prego la Camera di approvarlo, ma senza equivoci e senza restrizioni, perchè io, che lo sostengo, equivoci e restrizioni non intendo di farne, e sono sicuro che la Camera non ne vorrà fare.

Diciamo quello che vogliamo; perchè a dire la verità, lavorare tanto per produrre una legge inutile, non è certo ben fatto; ed inutile sarebbe la legge senza il principio contenuto nell'articolo 1° del progetto ministeriale.

Quando voi non accoglieste il principio informatore del disegno di legge, quale è quello della responsabilità da evitarsi soltanto con l'assicurazione, con mezzi propri, da parte dei padroni verso gli operai, io ritirerei il progetto di legge. (*Bene! Bravo!*)

Ma ricordo, che ho detto di voler parlare anche un po' da giurista, e parliamo pure.

Dimenticate per un momento tutto quello che ho detto fin qui, non guardate ai criteri sociali nè a quelli di ordine generale; guardate pure soltanto la questione giuridica.

L'onorevole mio amico Picardi l'ha trattata: ma prima di farlo disse, che nessun altro paese, tranne la Svizzera, aveva adottato una legge simile. Io trovo spesso, nelle nostre discussioni, una maniera di ragionare, che non dirò effetto d'ignoranza, e molto meno di malafede, ma che è una maniera molto strana.

Ciascuno di noi, per sostenere la sua tesi, invoca

le leggi degli altri Stati. Ora, nel parlare di leggi straniere, non dobbiamo prenderne quella parte soltanto che giova alla nostra tesi e solo quella presentare alla Camera (perchè tutte le legislazioni del mondo allora si presterebbero a questo artificio); ma dobbiamo invece esaminarle in tutta la loro integrità, mettendole in rapporto alle abitudini, alle tradizioni ed alle condizioni di fatto che esse regolano.

Onorevole Picardi: cominciamo a guardare la Francia, brevemente però, perchè non voglio far perder tempo alla Camera.

La Francia ha presso a poco un Codice come il nostro. In Francia abbiamo la stessa legge. Or bene, in Francia ha esistito per più tempo una giurisprudenza contraria alle classi lavoratrici. Da qualche tempo a questa parte comincia invece ad essere favorevole.

Ora, ammesso che noi abbiamo una legge, la quale si presta ad avere una doppia giurisprudenza, non è meglio risolvere la questione ed evitare queste incertezze? Non è meglio risolvere il problema e non lasciare le classi lavoratrici alla balla dei magistrati, che oggi possono giudicare in un modo, domani in un altro? Dunque col criterio giuridico vi dico: data una questione che formi materia di diverse opinioni nella giurisprudenza, mi pare giusto ed opportuno che si faccia una legge per risolvere la controversia.

Ma poi in Francia si acquetano forse alla giurisprudenza? In quel paese vi sono già otto progetti di legge presentati, senza che nessuno ne sia venuto in porto. Anche il nostro è stato da più tempo all'ordine del giorno ed oggi finalmente è presentato alle vostre deliberazioni. La Francia avrà avuto altre cose urgenti da provvedere.

Però il fatto degli otto progetti vi dimostra, che anche lì si pensa a questo interesse sociale; e perchè, quando noi vi possiamo provvedere un poco prima della Francia, (essendo i nostri bisogni più urgenti, perchè la Francia ha la giurisprudenza favorevole agli operai e noi non l'abbiamo), perchè, dico, aspettare che provvedano prima le altre nazioni ed essere gli ultimi noi?

Dunque giuridicamente parlando, anche in Francia si sente il bisogno di provvedere; lo che prova sempre più, che la nostra proposta è già matura, e preceduta da esperienze, da studi, da iniziative. In Inghilterra l'ultima legge votata, e che segnò un gran passo, fu fatta per risolvere una questione, che per il nostro Codice non avrebbe mai esistito, perchè il problema, invece di presentarsi sotto la forma, con la quale si presenta da noi, si presentava sotto un altro aspetto. Infatti lì

dominava una giurisprudenza secondo la quale, mentre si rendevano responsabili i padroni e gli intraprenditori verso i terzi, non lo erano poi per i danni sofferti da un lavoratore, derivanti da colpa di un compagno d'opera. E su quel che s'intenda per compagno di lavoro sorsero dubbi variamente risolti.

Quindi l'Inghilterra fece la sua ultima legge per risolvere questa quistione, ed ammise l'azione per risarcimento dei danni contro l'intraprenditore, come se la vittima non fosse stato un operaio dell'imprenditore medesimo, nè addetto all'industria di lui. In Inghilterra, dove abbondano le Società di assicurazioni, dove volontariamente padroni e imprenditori assicurano i loro operai o concorrono alla loro assicurazione, non vi è bisogno di una legge, che fissi la responsabilità come mezzo di prevenzione o per ottenere l'assicurazione. No, là vi era il bisogno di guardare il problema sotto un altro rapporto. La legge inglese vi ha provveduto, ed ha migliorato le condizioni degli operai, che ha ritenute degne di maggior considerazione e di più efficace tutela. Lo stesso intento noi ci proponiamo con altri mezzi più appropriati ai bisogni italiani.

L'Austria ha fatto quel Codice industriale, che vi ho detto. E trovatevi un articolo, che fissi l'onere della prova! No, l'Austria lascia al prudente arbitrio del magistrato, caso per caso, di determinare la prova; non imponendone il carico nè all'una, nè all'altra parte. Ora io questo sistema non l'approvo. Ma però non mi s'invochi l'Austria per chiudermi la bocca e per dirmi, che essa ha adottato un criterio diverso dal nostro. No, l'Austria non è arrivata fino al punto, a cui noi vogliamo arrivare con l'articolo primo, ma è arrivata fino a dire al magistrato: in ciascun caso chiedete la prova a carico di chi vi pare più giusto che la dia.

Vediamo la Germania. Già è di moda citarla, e più di moda citare Bismarck. Ebbene, anche di questo si è parlato. Leggete la relazione presentata da Bismarck per sostenere la prima volta il suo disegno di legge sull'assicurazione obbligatoria. Cosa vi dice? Ecco le sue parole:

“ Quando si addossa all'offeso la prova di una colpa commessa sia dall'imprenditore, sia da un suo incaricato, il beneficio, che la legge tende ad accordare agli operai, diviene d'un tratto illusorio.

“ Questa prova, già difficile per sè stessa, viene non di rado resa anzi impossibile. ”

Dunque, non s'invochi Bismarck a sostegno della tesi opposta.

L'onorevole mio amico Fili-Astolfone vedo che

ride: ma col riso non si risolve nulla, perchè, ridere per ridere, avrei anch'io quest'arma...

Fili Astolfone. Ma l'onorevole ministro non sa di che rido!

Chiedo di parlare per fatto personale.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Non basta ridere; bisogna contrapporre argomentazioni ad argomentazioni!

Vi dico dove potete raccogliere ciò che cito dinanzi alla Camera, e vi cito il nome di Bismarck, perchè ho sentito che di Bismarck si è parlato tanto.

Fili Astolfone. Ma non rido di ciò che Ella dice, rido di altre cose!

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Dunque non è vero che in Germania non si sia pensato a questo. La forma dell'assicurazione obbligatoria non è più della responsabilità dell'articolo primo che proponiamo? Dunque non si dica, che la Svizzera sola ha risolto il problema; l'ha risolto anche la Germania in un modo più duro, più forte, che obbliga tutti gli intraprenditori ad entrare in associazione e a pagare il contributo in nome degli operai.

E qui, in parentesi, debbo notare, che l'onorevole Minghetti, in materia di assicurazione, faceva una giusta riflessione. Egli diceva che il sistema dell'assicurazione può tornare dannoso agli operai, perchè il padrone, il quale li ha assicurati contro i danni provenienti dagli infortuni, non ha più un interesse diretto per tutelare la vita e la salute dei suoi operai. Ma la legge tedesca vi provvede; io l'ho verificato; essa ammette la responsabilità dei padroni ed intraprenditori, anche non ostante l'assicurazione, quando vi sia una sentenza penale passata in giudicato, che li condanni per dolo o per colpa grave. In ogni modo, di ciò tratteremo più di proposito nella discussione degli articoli.

Ed anch'io presenterò alla Camera un articolo aggiuntivo per liberare il proprietario e l'intraprenditore dalla responsabilità, solo quando avrà assicurato l'operaio; e riprodurrò una consimile formula appunto per avere il beneficio dell'assicurazione senza incorrere nell'inconveniente segnalato dall'onorevole Minghetti.

Ma procediamo nell'esame della questione giuridica.

L'onorevole mio amico Picardi ha citato ieri le opinioni del Troplong e del Laurent. Ma che cosa dicono questi scrittori?

Ho voluto leggerli tranquillamente e tanto il Laurent quanto il Troplong parlano di quella tale presunzione accordata nel contratto di locazione. E

sapete che cosa dicono? Dicono che è una presunzione stabilita dalle leggi e che nasce dalla natura del contratto stesso.

Sta benissimo, nasce dalla natura del contratto. Ma perchè è data questa presunzione? È data a favore del locatore, il quale è messo nell'impossibilità di custodire la cosa. Quindi è naturale che abbia diritto ad esser risarcito dal conduttore dei deterioramenti e delle perdite, che avvengono durante il suo godimento, e dai casi d'incendio, senza che abbia la necessità di provare altro che il fatto materiale.

E qui non abbiamo un contratto precisamente di locazione di opere? Ma non vi ho detto già, che l'operaio non può in forza del contratto adottare egli i mezzi di preservazione contro gl'infortuni, perchè spettano all'imprenditore l'impianto dell'opificio, l'ordinamento delle macchine, le riparazioni, ecc.? Dunque, se colui, che impiega alla sua dipendenza degli operai, ne organizza il lavoro e ne determina le condizioni, ha l'obbligo di prevenirne i pericoli; è evidente che fra il caso della legge (articoli 1588-1589) e quello contemplato dal progetto attuale esiste non poca analogia.

Io non vi parlo della responsabilità del vettore; non vi parlo della responsabilità dell'oste e dell'albergatore; non vi parlo della responsabilità dell'architetto e dell'imprenditore, nei quali casi vi è una presunzione ed una responsabilità fissata dalla legge. Non vi parlo della teorica generale delle presunzioni, ma mi fermo principalmente sull'articolo 1153, che anche è stato invocato.

L'articolo 1153 dice: "Ciascuno parimenti è obbligato non solo del danno, che cagiona per fatto proprio, ma anche per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali deve rispondere, o con le cose che ha in custodia."

E poi enumera i diversi casi di responsabilità, e dice:

"I padroni ed i committenti per i danni cagionati dai loro domestici, e commessi nell'esercizio delle incombenze, alle quali li hanno destinati."

Nell'articolo stesso si dice che la responsabilità in tutti gli altri casi contemplati in quest'articolo si può eliminare, quando si prova di non aver potuto impedire il fatto, di cui dovrebbero essere responsabili. Ma pei padroni e pei committenti questa eccezione non c'è.

Ora io mi sono preso la cura di riscontrare anche i commentari e vedere la genesi di questo articolo.

Ho rilevato, che con tutta ponderazione fu pei padroni e committenti negata quella eccezione consentita agli altri.

Per citare qualcuno dei nostri migliori giuristi, ricordo il Giorgi; il quale, nella sua *Teoria delle obbligazioni*, dice essere questa una presunzione, che non ammette prova contraria. Egli si esprime così: " L'albergatore, il vettore, il padrone, il committente non possono giustificarsi, provando di non aver potuto impedire il fatto, di non aver nessuna negligenza da rimproverarsi; „ e più oltre: " ai padroni e committenti non è dato liberarsi, provando di non aver potuto impedire il fatto. Enunciammo già questa regola e le sue ragioni, nè vi torniamo adesso, se non per ricordarla come massima fuori di controversia. „

E così il Laurent.

Dunque secondo il Codice, secondo il diritto comune (volendo guardare la questione negli stretti confini giuridici), il padrone e il committente sono responsabili dei danni cagionati dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze state ad essi affidate.

L'onorevole mio amico Parenzo diceva: pur ammettendo il principio della così detta inversione della prova, io non posso consentire, che un imprenditore o un proprietario, il quale provi di aver fatto quello che era in suo potere per usare tutta la diligenza possibile, debba poi rispondere degl'infortuni avvenuti sul lavoro per fatto dei domestici e commessi, come vuolsi con l'articolo 1º. Ma io rispondo: secondo l'articolo 1153, quando pure un padrone avesse provato d'aver fatto tutto quello che poteva e doveva nell'interesse di quel determinato servizio, egli è sempre responsabile del fatto dei suoi domestici.

Ma se vi è già questa disposizione nella legge, si è obiettato essere inutile farne un'altra. La migliore confutazione di questa obiezione la danno coloro stessi, che la fecero. Difatti, mentre nella prima parte del loro ragionamento dissero che, giacchè esisteva una legge in proposito, era inutile di farne un'altra; nella seconda parte poi combattevano col maggior calore possibile la legge nuova e il principio che la informa.

Questo secondo appunto distrugge il primo. Noi proviamo, che il germe della nuova legge esiste nel Codice civile, poichè dall'articolo 1153 al nuovo progetto non vi è che un passo. Quel germe però deve essere fecondato e sviluppato. Deve essere tolto ogni dubbio d'interpretazione. Deve essere eliminato ogni equivoco. Ecco perchè è necessaria una legge nuova, la quale da una parte è sorretta da criteri morali e sociali, e dall'altra non si op-

pone alle norme giuridiche, e per di più, concede altre agevolazioni per la liquidazione dell'indennità, per la procedura, ecc.

E qui anche consentitemi di citare l'opinione del compianto Ferdinando Berti; non si potrebbe con più eloquenti parole mostrare la necessità ed opportunità della legge che discutiamo. Egli si esprime così:

" Noi abbiamo dimostrato che i principii informativi della legge, i germi di essa sono tutti nel diritto comune; ma non vi sono svolti, non vi sono applicati.

" L'articolo 1151 del Codice proclama un principio astratto, e la nostra legge ne fa un'applicazione concreta. Esso parla del fatto individuale, momentaneo e isolato dell'uomo, che arreca danno ad altri; e la nostra legge tratta del fatto continuo, organico, permanente, collettivo, sociale.

" L'articolo 1156 proclama la responsabilità solidale generica, astratta, teoretica; e la nostra legge ammette la responsabilità solidale concreta, specifica, pratica in determinate persone.

" L'articolo 1153 parla, come si disse, di padroni e di committenti responsabili rispetto ai terzi; e la nostra legge li mette a faccia dei loro dipendenti, che per la incolumità della vita umana innalza ad uguali dei superiori. Quindi precisamente per esplicare e attuare i principii del Codice, perchè non restino nome vano, la legge è necessaria, e fu adottata dalla Giunta.

" Inoltre è necessaria per tutte le determinazioni di indennità, che offre agli operai e alle loro famiglie, troncando lunghi e complicati litigi e difficili liquidazioni, e per tutte le guarentigie che propone pei lavoratori e di agevolanze di procedura e di gratuità di patrocinio e di tutela dell'istituto di mutuo soccorso chiamato a nuova e provvidenziale missione; talchè se anche la legge non fosse utile ed opportuna in linea di principio, lo sarebbe sempre in linea di pratiche modalità. „

I principii vi sono nel Codice, ma bisogna applicarli in modo, che nulla resti fuori l'orbita della legge. I principii vi sono nel Codice, ma conviene estenderli a tutti i casi d'infortunio e per tutte le classi. I principii vi sono nel Codice, ma non sono applicati oggi con quella semplicità di procedura, che noi tutti vogliamo a beneficio delle classi lavoratrici, specialmente quando hanno più bisogno di tutela.

Sicchè, o signori, anche dal lato giuridico la tesi si sostiene e si sostiene benissimo. Non vi è quell'ostacolo insormontabile, assoluto, che si vede da taluno nel Codice civile.

Ma a calmare le coscienze più timide io mi permetto di fare un'altra osservazione. Si è dimenticato nel parlare della responsabilità, che essa è solidale per imprenditori, proprietari, ingegneri ed architetti, soltanto nei rapporti coi lavoratori; ma nei rapporti speciali tra loro e coi terzi reggono le norme di diritto comune circa la responsabilità. Perciò, quantunque sia inutile il dirlo, pure nell'articolo 1° abbiamo espressamente dichiarato, che resta salva l'azione di regresso fra i responsabili solidali, e verso chi di ragione.

Dove è dunque il pericolo, il danno, la iattura enorme che soffrono gli imprenditori, e i proprietari per questa legge?

Forse se essa da una parte ha fatto nascere troppo grandi illusioni, dall'altra ha prodotto troppi ingiustificati timori, troppe infondate paure. Si è detto, che una persona, stando a Roma e discutendo tranquillamente di leggi, deve rispondere del fatto del suo commesso, che è negli Abruzzi, in Calabria o in Piemonte. Ma tutto questo ho detto già che nella legge comune è preveduto.

Conchiudo, o signori, col pregare la Camera a voler votare il principio, che informa l'articolo 1°, così come è stato concepito, poichè io non potrei su di ciò fare alcuna transazione; seguirei il consiglio, che mi ha dato l'onorevole Bonacci; ritirerei piuttosto la legge che lasciarla discutere per i benefici di procedura, quando il primo e più essenziale beneficio venisse dalla Camera negato.

Consento però di arrecare tutte le modificazioni di ordine secondario, e ve ne annunzio già tre, che mi permetto di proporre alla Camera.

La prima è che intendo di togliere dall'articolo 3 quel criterio che riflette le condizioni di possidenza del debitore. Però, per quanto io sia arrendevole verso coloro che hanno presentato emendamenti in questo senso, non posso a meno di osservare che non è poi così strano il concetto, per cui gli onorevoli Berti e Zanardelli adottarono fra gli altri criteri anche questo. Evidentemente, quando si deve fare la liquidazione dell'indennità a beneficio dell'operaio, quando chi deve pagarla è ricco, naturalmente può essere questa indennità liquidata non dico con tutta larghezza, ma con giusta misura. Viceversa quando il proprietario e l'intraprenditore è povero, allora il magistrato dovrà avere considerazione alla condizione di lui.

Ecco dunque per qual ragione fu adottato questo criterio, che parve dovesse produrre il finimondo; ma ripeto, siccome io intendo lasciare al magistrato nella liquidazione dell'indennità, di

attenersi alle norme del buon senso e dell'equità, senza bisogno di precisarle troppo nella legge, così aderisco di buon grado a togliere l'indicazione di siffatto criterio.

La seconda modifica, che intendo proporre, è relativa alla modifica dell'articolo 10 della convenzione approvata con la legge del 1883, nel quale l'assicurazione per l'impotenza temporanea del lavoro è ristretta al caso in cui questa superi un mese. Dirotto le giuste osservazioni del Consiglio superiore della Cassa, ed i risultati dell'esperienza, è opportuno togliere questa limitazione, e consentire al Consiglio stesso di ridurre quel termine, previa l'autorizzazione del Governo.

Infine la terza modifica riguarda la facoltà nei padroni ed intraprenditori di liberarsi dalla responsabilità dell'articolo 1° del progetto, assicurando con propri mezzi gli operai, con quelle cautele e garanzie, che vi esporrò, quando verremo agli articoli.

Io spero, che tutti coloro, che hanno gridato contro la legge, proponendo il sistema della assicurazione obbligatoria, tra i quali è il mio amico Finocchiaro-Aprile, vorranno riconoscere, che nello stato attuale delle cose e della nostra legislazione (a prescindere da altre considerazioni) non può da noi essere adottato questo sistema. E prendo da essi il concetto che ammette la cessazione di responsabilità, quando v'ha l'assicurazione fatta dai padroni e intraprenditori, a beneficio degli operai, con propri mezzi.

Spero così di averli anch'essi favorevoli nel votare l'articolo primo, nel quale sta la sostanza di questa legge. Ossequente alla Camera, oltre queste tre modifiche, io sono pronto a discutere tutte le altre che, fossero proposte e valessero a render migliore la legge.

Il mio unico scopo è questo: o con la responsabilità dell'articolo primo di questa legge, o con la assicurazione, garantire all'operaio un assegno, un'indennità nel giorno in cui lo coglie un infortunio.

Questo è il mio concetto e questo è stato il concetto di tutti coloro, che hanno difesa la legge.

Credo con ciò, che non si faccia una legge inutile, e che essa non sia un *pannicello caldo*, come ho letto stamani in un giornale.

Sono del resto ben lungi dal volere esagerare l'importanza di questa legge: non vi è alcuno più convinto di me, che con essa non si sono risolti nè tutti, nè parte dei problemi, che affaticano la società moderna.

Dico soltanto, che la portata di questa legge è ristretta: essa considera l'operaio in un solo momento della vita, nel momento dell'infortunio. Chi dunque volesse trovare in questa legge ciò che basta a sollevare l'operaio nella vecchiaia, a salvarlo dalla miseria, e da tutte le altre disgrazie, che lo affliggono, invano lo cercherebbe: questo libro non fa per lui, dirò come il romanziere: in questo libro non trova le pagine, le quali riguardano l'operaio in tutti gli altri momenti della sua vita.

Ma questa modesta legge si propone uno scopo determinato; voi dunque dovete esaminare se con le idee, che obbi l'onore di esporre alla Camera, questo scopo si sia raggiunto: io credo, che lo si raggiunga, e che dobbiamo essere contenti di avere in questa parte soddisfatto ai bisogni delle classi lavoratrici. (*Bravo! Bene!*)

O signori, non parlerò di considerazioni politiche, perchè tutte quelle che potrei fare, le avrà fatte ciascuno di voi.

Io non sono entusiasta e non esagero l'importanza della legge, ma prego anche voi di non deprimerla.

Come io ho ritenuto atto impolitico, non giusto, non morale il ritirarla, così io la sosterrò con tutte le mie forze, fino al punto della definitiva deliberazione.

La Camera dovrà oramai deliberare su questo e sugli altri problemi, che sono all'ordine del giorno.

Io non posso mettere se non le mie forze e le mie parole; la Camera deve valutare certe considerazioni politiche, più di quello che io possa fare. Una sola cosa permettete ancora che vi dica, e chiudo il mio discorso: io, in questa questione, faccio l'ufficio della *locomotiva*, e lo faccio a buon mercato; vegga la Camera se le convenga fare l'ufficio dei *freni*. (*Bravo! Benissimo! — Vive approvazioni*)

Presidente. Ha facoltà di parlare per atto personale l'onorevole Fili-Astolfone.

Fili-Astolfone. Il mio fatto personale è semplice. L'onorevole ministro, rilevando che io rideva, credette che il mio riso fosse rivolto al suo discorso.

Io posso assicurare l'onorevole Grimaldi che io non sarei mai stato capace di un'azione così poco cortese. D'altra parte se io non posso contestare all'onorevole ministro la facilità delle sue parole, debbo peraltro contestargli il diritto d'investigare la ragione del mio riso e di travolgermi nei vortici turbinosi dei suoi giudizi.

Presidente. L'onorevole Picardi ha facoltà di parlare per fatto personale.

Picardi. Conoscendo da lungo tempo l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, io non poteva certamente aspettarmi da lui un discorso più abile e più vivace di quello che ha fatto.

Però non posso lasciare senza risposta quanto egli disse a mio riguardo, cioè che io non avrei esattamente riferito quali fossero le disposizioni delle leggi straniere relative al nostro argomento. Mi perdoni l'onorevole ministro di agricoltura e commercio; se egli avesse ben considerato quanto io dissi nella tornata precedente alla Camera, non avrebbe certamente fatta questa osservazione.

Io rispetto alle leggi straniere affermai due cose: l'una che nella legislazione estera non vi è nulla che faccia riscontro al disegno ministeriale nei riguardi della estensione, perchè le leggi straniere si riferiscono solamente agli imprenditori, i quali abbiano permanentemente un numero notevole di operai sotto la loro direzione. E, sotto questo punto di vista, mi sembra che l'onorevole ministro di agricoltura e commercio non abbia potuto provare il contrario.

In secondo luogo dissi che il disegno ministeriale non trova riscontro alcuno nelle leggi straniere (tranne nelle leggi svizzere) nei riguardi della presunzione della colpa e dell'inversione della prova.

E tenendo presente il significato delle affermazioni da me fatte e i veri termini delle opinioni da me sostenute, sarà agevole convincersi che nulla si sia detto che seriamente le contrasti.

Io spero quindi che l'onorevole ministro, riflettendo su quanto io esposi alla Camera, vorrà ammettere con me, che le osservazioni testè fatte da lui, non erano esatte.

Presidente. Non essendovi più alcun oratore iscritto, io propongo di dichiarare chiusa la discussione generale e di passare allo svolgimento degli ordini del giorno, riservando il diritto di parlare all'onorevole relatore.

Se non vi sono opposizioni, la chiusura della discussione generale s'intenderà approvata.

(*È approvata.*)

Si passa allo svolgimento degli ordini del giorno.

L'onorevole Caperle ha presentato il seguente ordine del giorno:

“ La Camera, approvando il concetto che ispira l'articolo 1 del disegno del Ministero, e salvo il coordinare a tale concetto le singole prescrizioni in guisa però da armonizzarla colle norme gene-

rali del procedimento civile e penale, e da assicurare ai danneggiati i benefici della regola del diritto comune, passa alla discussione degli articoli. »

L'onorevole Caperle ha facoltà di svolgere il suo ordine del giorno.

Caperle. Io dichiaro di rinunciare allo svolgimento di quest'ordine del giorno, e mi riservo di parlare sugli articoli.

Presidente. Va bene. Sarebbe bene che l'onorevole relatore parlasse ora, e così si potesse venire ad un voto questa sera istessa; giacchè questo disegno di legge dovrà esser tenuto sospeso, cominciando, domani, la discussione del bilancio di assestamento.

Onorevole relatore, desidera dunque parlare?

Chimirri, relatore. Onorevole presidente, io ho bisogno di parlare tre ore almeno per esporre tutte quelle ragioni che credo necessarie alla difesa del disegno della Commissione. Ad ogni modo, la Camera decida come vuole.

Presidente. Allora interrogherò la Camera se intenda di continuare la discussione questa sera, oppure di rimandarla ad altra seduta.

Fortis. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Fortis. Vorrei solamente far osservare che mi parrebbe la più grave delle anomalie il cominciare domani la discussione del bilancio di assestamento, rimandando a tempo indefinito questa discussione senza venire ad un voto. È una irregolarità grandissima, e non credo che si sia dato mai un esempio simile.

Presidente. Non v'ha dubbio ch'è cosa poco normale che la Camera tronchi una discussione generale che dura da più e più giorni, senza passare ad un voto.

Pregherei quindi l'onorevole relatore di voler parlare; e proporrei quindi che la seduta continuasse almeno fino alle 8.

Voci: Sì! sì! No! no!

Chimirri, relatore. Ma, signor presidente, io devo compiere il mio dovere e non potrei quindi restringermi a poche considerazioni; altrimenti rinunzierei piuttosto a parlare. Ad ogni modo se la Camera crede che io debba parlare ora, io sono ai suoi ordini.

Presidente. Io interrogherò dunque la Camera. Coloro che sono d'avviso che la seduta debba continuare sono pregati d'alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la Camera delibera di continuare la discussione.)

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Chimirri, relatore. *(Segni di attenzione)* Onorevoli signori. Ossequiente alla volontà della Camera mi accingo a compiere il debito mio.

Non consentendomi l'ora del tempo e le condizioni, nelle quali son costretto a parlare, di dare al mio discorso quell'ampio svolgimento, che mi proponeva, mi limiterò a rispondere brevemente e come per me si potrà, agli eloquenti discorsi dell'onorevole Berti e del mio illustre amico, il ministro di agricoltura e commercio. E lo farò tanto più volentieri in quanto che le cose da loro dette costituiscono, a parer mio, la critica più autorevole del disegno ministeriale, sicchè a me non resta che ricercare nelle loro parole gli argomenti più validi per confutarlo.

Questa lunga e vivace discussione ha posto in chiaro due cose: il desiderio vivissimo che qualche cosa si debba e si possa fare per la tutela della salute e della vita degli operai; e la generale persuasione, la quale traspare più o meno apertamente fin ne' discorsi de' più caldi fautori del disegno ministeriale, che questo, più che un disegno compiuto, sia un semplice abbozzo, inadeguato a raggiungere lo scopo ch'è nel pensiero e nel desiderio di tutti. Della qual cosa nessuno vorrà meravigliarsi se si pensa al tempo ed alle circostanze, nelle quali venne compilato.

Avvegnachè non bisogna dimenticare che la parte sostanziale del progetto, che forma oggetto di dissenso fra la maggioranza della Commissione e il Ministero, fu tolta di peso da un disegno di legge presentato nel 1879 dall'onorevole Pericoli in occasione di un grave disastro accaduto in quei giorni in via Volturmo dove, per la caduta di un ponte in una delle nuove costruzioni, sette muratori rimasero cadaveri.

La pubblica opinione se ne commosse e tutti gli uomini di cuore invocavano provvedimenti, atti a prevenire consimili sciagure. L'onorevole Pericoli, allora deputato di Roma, secondando quel generoso impulso, si affrettò a presentare l'accennato disegno, il quale apparve ed era piuttosto la manifestazione di un sentimento che l'espressione di un sistema lungamente e maturamente pensato, come ognuno potrà giudicare leggendo la breve relazione che lo accompagna. In essa l'autore del progetto, a giustificare la presunzione della colpa, la solidarietà, e l'inversione della prova, dice di aver attinto quei concetti peregrini dalla legge tedesca del 1871. L'onorevole Berti, alla sua volta, riproducendo le iden-

tiche disposizioni, afferma invece averle modellate sul tipo della legge svizzera del 1877.

Or chi non sa quanta e quale differenza corre fra i principii informativi di quelle leggi, delle quali, la prima disciplina la responsabilità degli infortuni sulle basi del diritto comune, mentre la seconda l'estende fino al caso fortuito?

Questo diverso e contraddittorio apprezzamento, che delle identiche disposizioni fanno gli stessi autori dell'accennato disegno, prova apertamente che se fu chiara in loro l'intuizione di un bisogno sociale cui vuolsi provvedere, non fu chiara del pari la qualità dei mezzi idonei ad appagarlo.

Nè di ciò muovo ad essi rimprovero, non essendo cosa agevole trovare, a prima giunta, la più conveniente soluzione di un problema che affatica da tempo la mente de' filantropi e degli statisti.

Non è dunque a stupirsi se un disegno di legge di questa natura, incerto nei criteri, e non abbastanza ponderato nelle sue modalità, incontrasse viva opposizione negli Uffici e nel seno della precedente Commissione parlamentare, della quale fu relatore il compianto nostro collega Ferdinando Berti.

Ripresentato l'anno dopo, sebbene alquanto modificato e corretto, risollevò le stesse dispute, perchè il Ministero, ritoccandolo nella parte meno controversa, mantenne salde quelle proposte, che suscitarono allora e suscitano tuttavia grandi ripugnanze.

Le stesse classi lavoratrici non se ne mostrano gran fatto contente.

In tanto contrasto di opinioni, avvalorate da argomenti ed esempi non dispregevoli, la vostra Commissione non si dissimulò la difficoltà del suo compito, e con lodevole intenzione si volse a ricercare se non vi fosse modo di accordare le opinioni estreme in un sistema medio, il quale, temperando e completando il disegno ministeriale, fosse adatto a raggiungere più sicuramente lo scopo di prevenire e mitigare le conseguenze degli infortuni del lavoro, senza urtare in quegli scogli nei quali, altra volta, aveva corso pericolo di rompere e naufragare.

Ci fu rimproverato di non aver fatto abbastanza, di non aver surrogato al sistema della responsabilità prescelto dal Ministero quello dell'assicurazione: ma coloro che così ragionano, non tengono abbastanza conto delle consuetudini parlamentari e dei confini del nostro mandato.

Chiamati ad esaminare un disegno di legge d'iniziativa del Ministero, noi si poteva proporre

emendamenti ed aggiunte, ma non mutarne l'indole e rifarlo di sana pianta.

Costretta in questi limiti, la Commissione ha fatto del suo meglio, per renderlo meno difettoso e più efficace, e non le si può far colpa se dalla creta, che le fu data a manipolare, non seppe trarre oro di coppella.

Giustificata così l'opera e gl'intendimenti della vostra Commissione, entrerà senz'altro nell'esame del progetto ministeriale.

L'onorevole ministro ci disse che il disegno che discutiamo, senza uscire dai limiti di una legge di responsabilità, si propone, principalmente, due scopi; la prevenzione dei disastri occasionati dal lavoro, e la tutela dei deboli.

E svolgendo, con facile eloquio, il suo concetto, dopo aver esposto con cifre dolorose la frequenza degli infortuni, specialmente nelle miniere, e l'incapacità dell'operaio di difendersi in questa lotta ineguale con le forze cieche della natura, messe a servizio della grande industria, conchiuse che a prevenire il danno occorre di rendere più efficace e più estesa la responsabilità de' committenti.

L'onorevole ministro crede che il timore d'incorrere nelle sanzioni severe della legge, obbligherà le persone responsabili ad essere più curanti e sollecite della salute e della vita degli operai ed a coloro che trovano soverchia codesta ingerenza dello Stato, quasi trionfalmente risponde che se il Codice accorda la sua protezione alle donne, ai minori, agli interdetti, e fino ai prodighi, non v'è motivo di ricusarla alle classi lavoratrici, alle quali, per le condizioni morali ed intellettuali in cui versano, non può venir meno l'azione ausiliaria dello Stato.

Daltronde è il padrone che fornisce le macchine ed organizza il lavoro negli opifici, e spetta a lui di prendere tutte quelle precauzioni che la scienza e l'esperienza consigliano, e che sarebbe difficile disciplinare con regolamenti generali di dubbia o di nessuna efficacia.

Parmi così di aver riassunta fedelmente la difesa, che l'onorevole ministro ha fatta del disegno del suo predecessore la quale ridotta in succo e spogliata degli ornamenti oratori si riduce a questa nuda affermazione, che cioè a prevenire e riparare le conseguenze degli infortuni, basta una legge che aggravi ed esaspera la responsabilità de' committenti. E qui, a parer mio, sta il vizio capitale di questo disegno di legge, avvegnachè siffatta credenza non ha fondamento di verità, ma procede dal fallace supposto, che gli infortuni del lavoro siano il naturale ef-

fetto della incuria e negligenza degli imprenditori, donde l'illusione di potere a tutto riparare, con modi e procedimenti che estendano la responsabilità oltre i limiti del diritto comune.

Questa illusione mosse l'onorevole Pericoli a proporre la presunzione della colpa, la solidarietà dei responsabili e l'inversione della prova; questa illusione spinse l'onorevole Berti ad accettare, senza beneficio di inventario, il disegno Pericoli. Senonchè, accortosi più tardi che quei provvedimenti, per quanto severi, non provvedevano al bisogno, si affrettò ad escogitare altri rimedi, e con l'articolo 6° del suo secondo disegno, venne aggiungendo all'aggravata responsabilità, il concetto dell'assicurazione, che fu poi esplicito con la creazione della Cassa nazionale per gli infortuni, di che la Commissione gli tributò giusta lode.

Adunque, secondo l'ultima forma del pensiero ministeriale, due sono i rimedi escogitati per provvedere ai disastri che si verificano, tutti i giorni, sul lavoro: primo, rendere più efficace la responsabilità dei committenti; secondo, dar modo ai padroni ed agli operai di assicurarsi contro le conseguenze degli infortuni.

Ora, questi due rimedi non possono, per l'indole loro, far parte della medesima legge, per la contraddizione che nol consente.

E valga il vero; un disegno di legge che provveda al rifacimento de'danni colposi, riferendosi ad un istituto giuridico, fondato sulla colpa provata, non può confondersi con un provvedimento d'indole sociale, che si riferisca al ristoro dei danni casuali, i quali escludono la colpa.

L'onorevole Berti ed il ministro di agricoltura e commercio, lungi dallo scagionarsi di questa confusione, se ne lodano, ed affermano che, in argomento di questa natura, il criterio giuridico non può scompagnarsi dal sociale.

A me sembra invece che cosiffatta mistura dell'elemento giuridico e dell'elemento sociale, in materia attinente al diritto privato, costituisca un vero e serio pericolo, e sia la sorgente di tutte quelle imperfezioni, che furono rimproverate al disegno che stiamo esaminando.

E per fermo, non v'ha chi ignori come il contenuto del diritto privato sia essenzialmente diverso da quello del diritto pubblico, e come giovi tener ben distinti i limiti che li separano, essendo l'uno fondato sul concetto di utilità, e l'altro sul principio di giustizia del *jus suum cuique tribuere*.

Purtroppo nel vario movimento dello spirito moderno v'è una certa tendenza ad attenuare o togliere quella barriera; da questa tendenza sca-

turisce la dottrina socialista, la quale piglia doppia forma secondochè inclina ad assorbire il diritto privato nel pubblico o viceversa. La prima forma costituisce il socialismo di Stato, al quale non dubitò di accostarsi, per alti fini politici, quell'uomo sapientissimo che regge i destini della Germania; ma l'altra forma che consiste nell'insinuare nel diritto privato i criteri ed il contenuto del diritto pubblico, costituisce il peggiore e il più funesto de'socialismi, che i tedeschi chiamano socialismo del diritto privato.

La prima forma è certamente contraria alla libertà ed allo sviluppo delle energie private, ma non ripugna ai fini dello Stato; giacchè, in sostanza, non è altro che l'esagerazione dell'ufficio suo, e della facoltà, che senza fallo gli compete di limitare il diritto dei singoli nell'interesse della collettività; l'altra forma invece contrasta ai principi fondamentali del vivere civile, ed è una mal dissimulata riproduzione del concetto barbarico, che confondeva il diritto con la violenza, l'arbitrio con la giustizia.

Qui non avete più la limitazione della libertà e del patrimonio individuale a profitto della collettività, ma la violazione del diritto privato a favore de'singoli. Imponendo ai cittadini sacrificii di roba e di libertà nell'interesse dello Stato si fa cosa onesta, perchè ciascuno dando alla collettività, giova indirettamente a sè stesso: ma quando gli stessi sacrificii s'impongono a una classe di cittadini a favore di altri cittadini si commette una iniquità. (*Bravo!*)

Ecco, o signori, come va posta e giudicata la questione, che si riannoda intimamente al principio informatore della legge, che discutiamo.

In Germania, come accennai, il Governo entrò nel concetto del socialismo di Stato, e vi fu condotto da ragioni peculiari, facilissime ad intendersi da chi non ignora l'organizzazione interna di quel paese, severamente disciplinato, ove son vive ancora le reminiscenze delle corporazioni operaie, e le tradizioni dell'antico regno di Prussia, nel quale l'assicurazione obbligatoria contro gli incendi risale al secolo passato.

Ma non troverete un paese civile il quale sia entrato nell'altro ordine di idee, che ho designato col nome di socialismo del diritto privato, e nel quale ci si vorrebbe inconsciamente sospingere, facendoci adottare il concetto che informa l'articolo 1° del disegno ministeriale.

Guardatevi di mettervi per questa via: così si tagliano, non si risolvono le quistioni sociali.

Ecco perchè in luogo di confondere, come fa il disegno ministeriale, la quistione giuridica con

la sociale, io le vorrei divise, trattando cioè degli infortuni colposi co' criteri giuridici e degli infortuni casuali coi criteri sociali.

E questa distinzione, che invoco, voi la trovate nelle origini stesse di questo disegno.

Quando l'onorevole Pericoli lo concepì, non intese già di fare una legge sociale, ma di estendere al contratto di lavoro i principii del diritto comune in materia di responsabilità: ve lo dice il titolo modesto, ve l'attesta la sua relazione.

Il concetto sociale vi s'insinuò più tardi, quando piacque all'onorevole Berti di comprendere l'accennato disegno in quel complesso di leggi che si sogliono chiamare sociali, e di farne un mezzo di coazione indiretta per obbligare gli imprenditori ad assicurare gli operai alla Cassa nazionale degli infortuni senza accorgersi che questi due concetti della responsabilità e dell'assicurazione hanno diverso fondamento e diverse sono le norme che li governano.

E per fermo, mentre la responsabilità giuridica si fonda sulla colpa, l'assicurazione fondasi sul rischio.

Voi potete e dovete mettere a carico del colpevole le conseguenze del fatto colposo, ma non potete mettere a carico di uno o pochi industriali i danni accidentali, inerenti all'esercizio della grande industria, ed è su di ciò ch'io chiamo tutta l'attenzione della Camera.

Quando voi dite: chiunque, o direttamente o per mezzo dei suoi dipendenti, cagiona un danno colposo all'operaio, è obbligato a risarcirlo, non fate che applicare al contratto del lavoro il principio di assoluta giustizia, che i nostri maggiori sintetizzarono nella formula *ibi culpa, ibi noxia*: chi rompe paga.

Ma potete estendere questo principio, indistintamente, a tutti gl'infortuni occasionati dal lavoro? No, perchè, come parecchi oratori osservarono, ottantanta volte su cento, l'infortunio è la fatale conseguenza dei rischi del lavoro, e la colpa non c'entra che come l'ultimo dei fattori.

Se dunque gl'infortuni rappresentano, in gran parte, un rischio che non dipende dalla volontà dell'uomo, ma bensì dalla natura e dall'organizzazione del lavoro, egli è evidente che a volerne lenire le conseguenze, queste non si possono addossare a questo o quell'industriale, presso del quale l'infortunio si è accidentalmente verificato, ma, tutto al più, devono equamente ripartirsi sull'industria, che n'è l'occasione.

E qui non starò a cercare quale dei due elementi, che concorrono al prodotto industriale, debba sopportarle, se il capitale o il lavoro, ovvero l'uno e

l'altro insieme: noto soltanto il fatto, e ne deduco non potersi reputar giusto ed accettabile un disegno di legge, che confonde il rischio con la colpa, e fa della responsabilità giuridica individuale un mezzo indiretto per riparare le conseguenze dei rischi dell'industria.

A girare le difficoltà, l'onorevole ministro di agricoltura negò recisamente il fatto; ed incalzato dall'eloquenza dei numeri, finì col dire che egli non aggiusta fede alle statistiche, nè crede sufficientemente provata la nostra affermazione, che su 100 infortuni quattro quinti devono attribuirsi a caso o forza maggiore.

A conferma del nostro assunto stanno gli studi statistici dell'Held, autorità competentissima sulla materia; e se non basta, a dissipare i dubbj dell'onorevole ministro, aggiungerò che furono quegli studi e quei risultati che persuasero il Governo germanico a modificare la legge del 1871 sugli infortuni del lavoro ed a cercare una più equa ed efficace soluzione. Si considerò infatti che una legge sulla responsabilità non risolve la questione degli infortuni del lavoro, perchè anche spingendola agli estremi limiti, essa non colpisce che il quinto degli infortuni, e non provvede, nè può estendersi ai disastri più numerosi, nei quali non v'è colpa nè del padrone, nè dell'operaio.

Le medesime considerazioni condussero in Francia i signori Peulevey e Faure a combattere il progetto Nadaud, fondato sulla presunzione della colpa, e le statistiche citate da quest'ultimo accertano che in Francia gli infortuni colposi non superano il 12 per cento.

In Italia poi le proporzioni sono di gran lunga minori, come può argomentarsi non già dalle statistiche del Ministero di agricoltura e commercio (che, come udiste dall'onorevole Grimaldi, non ha avuto modo o tempo di compilarle) sibbene da un documento non sospetto testè citato e lodato dal ministro, qual'è la pregevole relazione dell'inchiesta sugli infortuni fatta per incarico del benemerito Patronato di assicurazione amministratore della fondazione Ponti di Milano.

A pagina XVII del fascicolo si legge che su 1390 infortuni, accaduti nel 1884, nella provincia di Milano, che è fra le più popolose ed industriali del regno, 523 devono attribuirsi a caso fortuito, 71 ad imprudenza della vittima e soli 21 a colpa dei padroni o de' loro dipendenti. Sicchè, se, in Germania, la proporzione è del 20 per 0/0 e in Francia del 12 per 0/0, in Italia non supera il 2 per 0/0. (*Bene!*)

E non vi meravigli, o signori, questa cifra: essa sta alla cifra francese ed alla germanica,

come lo svolgimento industriale del nostro paese sta allo svolgimento industriale di quelle nazioni.

E quanto affermo trova puntualissimo riscontro nelle cose dette testè dall'onorevole Berti.

Berti. Risulta dai due lavori, dai due volumi che si sono pubblicati dal Ministero per le tariffe sulle assicurazioni.

Chimirri, relatore. Mi piace più invocare la sua autorità, che quella delle tariffe.

L'onorevole Berti osservò giustamente che gli infortuni del lavoro si succedono, con tale regolarità, da potersi, in anticipazione, calcolare, e sopra questi calcoli sono state compilate le tavole di probabilità, che servono di base all'assicurazione.

Ecco perchè i legislatori degli altri paesi, nel riformare la legislazione intorno agli infortuni, non ricorsero a fallaci presunzioni, ma tolsero a base dei loro studi questi fatti accertati dalla esperienza e registrati dalla statistica; come fan fede i numerosi disegni d'iniziativa parlamentare, che stanno innanzi al Parlamento francese.

Essi provano che nel paese più democratico e livellatore che ci sia al mondo, e dove non è soverchia la tenerezza per le tradizioni giuridiche e per il dritto costituito, anche gli uomini di opinioni estreme si sono convinti che, a temperare i danni degli infortuni del lavoro, una legge sulla responsabilità è opera vana e insufficiente, perchè ai pochi casi di colpa provvede sufficientemente il dritto comune, e al maggior numero deve provvedere lo Stato con provvedimenti, che escono dalla sfera del dritto privato.

Al medesimo concetto s'informa l'ultimo disegno di legge votato dal Reichstag germanico; e la stessa legge svizzera, che si volle e non si seppe imitare, si fonda appunto su d'un'esatta distinzione fra gl'infortuni colposi e quelli dipendenti da caso o forza maggiore, che il disegno ministeriale ha conglobato in una strana amalgama, che offende il concetto giuridico senza soddisfare il bisogno sociale.

Fu detto che la nostra opposizione all'articolo 1^o del disegno di legge ministeriale procede da una superstiziosa ripugnanza o timidezza a modificare il Codice civile, ma quel rimprovero non è giusto.

Basta aver letta la nostra relazione per persuadersi de' veri motivi, che c'indussero ad emendarlo.

Noi non crediamo all'intangibilità de' Codici, e molto meno alla cristallizzazione della coscienza giuridica, ma pensiamo che le mutazioni in materia di diritto privato devono essere caute e lente,

limitarsi alle applicazioni, e non toccare i principii, che sono fondamento del viver civile: pensiamo insomma che il dritto costituito si possa svolgere, ma non sconvolgere.

Ciò posto, io sostengo che il rimprovero di timidezza, che fu ingiustamente rivolto alla maggioranza della Commissione, meglio si convenga agli autori del disegno ministeriale, i quali a voce e per iscritto si sforzano di dimostrare che le loro proposte sono conformi ai dettami del dritto comune, e per darcela ad intendere si sforzano a cercare casi di supposta analogia nel Codice civile e perfino in quello di commercio!

E mentre questo dicono per acquietare gli scrupoli dei giuristi; cogli altri poi, che tali scrupoli non hanno, si vantano di avere estesa la responsabilità dei committenti oltre i limiti del dritto vigente.

Ma estendere un istituto giuridico significa accrescerne la comprensività e l'efficacia, e ciò non si ottiene se non modificando l'indole di esso o allargandone la base.

La responsabilità civile del committente è presso di noi regolata sotto il titolo de'quasi delitti, e con le norme della colpa aquiliana.

Ne avete voi mutata la base? No, perchè, nella vostra relazione, affermate che quanto ai principii della responsabilità vi attenete agli articoli 1153 e 1156 del Codice civile, e che a questi derogate soltanto per ciò che concerne la prova. Se dunque il vostro disegno non muta il fondamento giuridico della responsabilità e non l'estende oltre i limiti della colpa extra-contrattuale, non è lecito affermare che le vostre proposte tendono ad allargare la responsabilità de'committenti, e che quelle della Commissione la restringono.

Il legislatore svizzero, che volle ad ogni patto raggiungere siffatto scopo, tenne altra via, e con una innovazione audace, ma aperta, impose per legge ai committenti la responsabilità del caso fortuito. Si può discutere la giustizia di un tal provvedimento, ma non la franchezza e la logica.

Voi invece mentre protestate rispetto ai principii del dritto costituito, mentre cercate, in esso, la giustificazione del vostro operato, di sbieco, ne falsate le conseguenze.

Non vi avrei approvato, ma vi avrei capito, se, imitando, da senno, la legge svizzera, foste venuti a proporci di mettere a carico dell'industria le conseguenze del caso fortuito, giacchè, proponendo una simile gravezza, avreste dovuto, nel tempo stesso, indicarci il modo di mitigarla.

Ma non è logico, non è conforme al sentimento di equità, a cui devono ispirarsi consimili proposte,

escludere in apparenza la responsabilità degli infortuni casuali, ed includerla poi quasi di soppiatto mediante la presunzione della colpa, della quale non trovo esempio, neppure in quella legge svizzera del 1881, la quale avete creduto di copiare; ed eccone la prova.

In detta legge la responsabilità degli infortuni è regolata da due articoli, il 1° ed il 2°.

Li citerò nel testo perchè le traduzioni che si fanno per uso dei ministeri parecchie volte non rendono neppure il senso delle parole.

“ Art. 1°. Celui, qui, selon la définition de la loi fédérale du 23 mars 1877, exploite une fabrique (fabricant), est responsable, dans les limites fixées par la présente loi, du dommage causé à un employé ou à un ouvrier tué ou blessé dans les locaux de la fabrique et pour son exploitation, lorsque l'accident qui a amené la mort ou les blessures a pour cause *une faute imputable soit à lui-même, soit à un mandataire, représentant, directeur ou surveillant dans l'exercice de ses fonctions.* ”

In quest'articolo, com'è chiaro, la responsabilità del committente rispetto agli infortuni colposi è definita con gli stessi criteri, a cui s'informa l'articolo 1153 del nostro Codice civile; vediamo ora in che modo è regolata la stessa responsabilità rispetto al caso fortuito:

“ Art. 2. Le fabricant, lors même qu'il n'y aurait pas faute de sa part, est responsable du dommage causé à un employé ou à un ouvrier tué ou blessé dans les locaux de la fabrique, et par son exploitation, à moins qu'il ne prouve que l'accident a pour cause ou la force majeure, ou des actes criminels ou délictueux imputables à d'autres personnes que celles mentionnées à l'article 1^{er}, ou la propre faute de celui-là même qui a été tué ou blessé. ”

Dal confronto dei due articoli è evidente che anche secondo la legge svizzera la colpa non si presume, nè si confondono gli infortuni casuali coi colposi; anzi la responsabilità dell'imprenditore rispetto ai casi fortuiti è fondata sul concetto contrario, sull'inesistenza della colpa.

Fortis. Si capisce che si addebita il caso fortuito.

Chimirri, relatore. “ Le fabricant, lors même qu'il n'y aurait pas faute de sa part, est responsable. ”

Insomma, o v'è colpa provata, e l'imprenditore ne risponde in applicazione della regola *ibi culpa, ibi noxia*; se non v'è colpa, egli è del pari respon-

sabile, ma non in base di un'arbitraria presunzione, ma perchè la legge mette a carico dell'esercente l'industria, i rischi occasionati dal lavoro, contro l'antica massima: *casus nemo praestat*, ed è in questa ipotesi che la legge svizzera ammette l'inversione della prova.

A meglio intendere la cosa fa d'uopo ricordare che la responsabilità può nascere tanto dalla colpa quanto dalla legge e dal contratto.

Secondo il diritto comune vigente in tutti gli Stati civili la responsabilità del padrone rispetto all'operaio scaturisce dalla colpa estracontrattuale od aquiliana che voglia dirsi, e perciò non si estende ai casi fortuiti.

Il legislatore svizzero cosa ha fatto? Tolsse alla responsabilità dei padroni il carattere di *obligatio quasi ex delicto*, e ne fece un'*obligatio ex lege*, nel qual caso l'onere della prova passa al committente non per inversione, ma in forza della regola scritta nell'articolo 1312 del Codice civile, ove sta scritto che chi pretende esimersi da una obbligazione deve provare il fatto che lo libera. (*Benissimo!*)

A conferma di quanto ho detto, ecco come si esprime al riguardo il messaggio del Consiglio federale, che spiega i motivi della legge sopraportata:

“ Si, comme dans la loi allemande, ou la loi anglaise, la responsabilité était envisagée comme une *obligatio ex delicto*, il serait conforme à la nature des choses que le plaignant eut la charge de faire la preuve de l'acte illégitime, sous réserve de la preuve contraire.

“ On doit remarquer toutefois que le projet de Code fédéral des obligations met dans tous les cas la production de la preuve à la charge de la *personne* responsable.

“ A plus forte raison, lorsque la responsabilité est traitée comme *obligatio ex lege* et comprend les *cas fortuits*, hormis ceux de force majeure, la charge de faire la preuve doit-elle incomber en bonne logique à celui, qui veut dégager sa responsabilité. ”

Tutto ciò mi par chiaro...

Fortis. Ma è la presunzione della colpa...

Chimirri, relatore. Non è la presunzione.

Avrebbero adunque ragione i fautori del disegno ministeriale a difendere l'inversione della prova, se con esso la responsabilità del committente si fosse estesa ai casi fortuiti e trasformata in *obligatio ex lege*; ma restando le cose come sono, i loro argomenti non hanno presa e sono destituiti di fondamento giuridico.

Ecco perchè l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, per non dar nella stessa pania, tentò di dimostrare che la responsabilità attiene alla sfera contrattuale e che l'obbligo del padrone a garantire l'operaio dai rischi del lavoro è una conseguenza del contratto di locazione d'opera.

L'osservazione è acuta, ma non esatta, nè nuova; e a lui, sapientissimo giurista, non sono ignote le obiezioni, che un tal concetto ha incontrate fra i cultori della scienza e nella pratica: ad ovviare le quali, taluni vorrebbero mutare addirittura le basi del contratto di lavoro, svincolandolo dall'angusto modulo della *locatio operarum*, altri aggiungere, come propone Nadaud, al Codice civile la seguente disposizione: " chiunque si vale dei servizi altrui, è tenuto alla garanzia contro tutti gli accidenti derivanti dal lavoro; a meno che non provi che gli accidenti sono derivati dalla vittima. "

Finò a quando non avrete tradotte in legge queste opinioni estreme, che sono il patrimonio dei radicali d'ogni paese, invano vi affaticherete a rintracciare nel dritto vigente argomenti di analogia a conforto della vostra tesi.

Fu ricordata la responsabilità del vettore e degl'inquilini per l'incendio, quasichè l'obbligo di prestare il danno, e di fornir la prova del fortuito e della forza maggiore sia in quelle ipotesi l'effetto di colpa presunta, e non piuttosto la conseguenza dell'obbligazione da loro contratta di custodire e restituire la cosa, nello stesso stato in cui l'hanno ricevuta, giusta gli articoli 1629-1585 del Codice civile.

E vi sovvenga che contrattuale era anche il fondamento della azione institoria ed esercitoria del diritto romano; e se non credete a me domandatelo all'onorevole Mantellini, che dottamente ne scrisse nel suo libro intitolato: *Lo Stato e il Codice civile*.

Nè ha diversa radice la responsabilità degli esercenti le strade ferrate, la quale è regolata da norme speciali, contenute negli articoli 290 e 313 della legge sui lavori pubblici e nei regolamenti del 30 ottobre 1862 e 31 ottobre 1871.

Nell'articolo 290 è detto:

" I concessionari dell'esercizio delle ferrovie pubbliche, siano essi semplici individui o società riconosciute dalle leggi, sono civilmente responsabili, tanto verso lo Stato quanto verso i corpi morali ed i privati, dei danni che i loro amministratori, preposti, impiegati ed agenti qualunque, applicati al servizio delle linee concesse, cagionassero nell'esercizio delle proprie funzioni.

" Pari responsabilità verso lo Stato pesa sugli

anzidetti concessionari per ogni danno procedente dalla inesecuzione di alcuna delle condizioni della concessione rispettiva e della inosservanza dei propri regolamenti e statuti. "

Dond'è chiaro che la prestazione del caso fortuito è conseguenza della violata concessione e non di colpa presunta.

Vengo ora a quello che parve l'achille degli argomenti addotti dall'eloquentissimo ministro di agricoltura e commercio. Egli vi avvisò di trovare le tracce di questa presunzione nell'articolo 1153 del Codice civile.

Quivi si legge essere " responsabili i padroni ed i committenti pei danni cagionati dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze alle quali li hanno destinati. " Per questa disposizione, egli disse, il committente risponde di colpa non sua, ne risponde per colpa presunta, e la presunzione è tanto severa che mentre i genitori, i tutori, i precettori e gli artigiani possono liberarsi dalla responsabilità loro addebitata provando di non aver potuto impedire il fatto, di cui dovrebbero rispondere, questo beneficio non è concesso ai committenti.

Dire che l'articolo 1153 contenga una presunzione di colpa a carico del committente, è affermare cosa contraria allo spirito ed alla lettera della legge.

E per fermo qui la responsabilità del committente ha radice non in una presunzione, ma nel danno dato o direttamente o per colpa del suo commesso nella esecuzione dell'incombenza affidatagli; e nell'uno e nell'altro caso per invocarla si richiede il fatto dannoso e la colpa provata, quindi vi ha estensione di responsabilità, non presunzione di colpa: è un'eccezione al principio della personalità e nulla più, in modo che non può chiamarsi responsabile il padrone se non sia messa in sodo, con le norme del diritto probatorio, la colpa del commesso. L'esclusione della prova contraria, lungi di avvalorare l'assunto del ministro, dimostra ad evidenza che qui non trattasi di presunzione semplice, nel qual caso non si sarebbe potuto negarla.

Dunque la presunzione che voi create non ha riscontro nel dritto antico, non nel vigente; è una presunzione incivile, per dirla col linguaggio dei giureconsulti romani.

Ma se ripugna al criterio giuridico, è fondata almeno nella verità?

Avvegnachè nessuno vorrà sostenere che le presunzioni legali in materia di dritto privato si foggino a talento, tanto varrebbe di libito far licito in sua legge. Esse, come insegnano Cujacio

ed Alciato, devono essere *anticipationes quaedam de eo quod in re est, communi sensu perceptas ex eo, quod plerumque intelligitur.*

La vostra presunzione risponde a questo criterio?

No, e poi no; giacchè per ritenerla fondata *in veritate*, sarebbe d'uopo ammettere che nella maggior parte dei casi il disastro fu l'effetto della colpa; mentre l'esperienza, come dimostrai, prova addirittura il contrario, assicurandoci che gl'infortuni colposi oscillano fra il venti e il dodici per cento; dond'è chiaro che una presunzione che supponga la colpa in tutti i casi, ottanta volte su cento non è che una menzogna. (*Bravo!*)

Ben fece dunque la maggioranza della Commissione ad eliminare dal disegno ministeriale un concetto antiggiuridico, repugnante ai principii del giure e contrario alla verità, un concetto che vorrebbe essere una presunzione, ed è invece una finzione, e finzioni in tema di dritto patrimoniale non possono ammettersi, a meno che non si voglia ridurre la proprietà a un nome vano, esposta ai venti della politica ed all'arbitrio delle maggioranze. (*Bravo! Bene!*)

Voci. Si riposi!

Chimirri, relatore. No, grazie! preferisco continuare.

Ma questo non è tutto, o signori.

Nel disegno ministeriale v'è un altro aspetto d'ineguaglianza e d'ingiustizia, che vuol essere messo in luce. (*Segni di attenzione*)

Presumendo sempre e in ogni caso la colpa del committente, si viene, come accennai, a questa conseguenza, che i rischi degli infortuni, che dovrebbero gravare l'intera industria, si accollano tutti a quei pochi padroni ed industriali, presso i quali accidentalmente si sono verificati mandandoli in rovina.

Coloro, che propugnano l'assicurazione, vogliono evitare appunto questa ingiusta e rovinosa conseguenza, ond'io non so capacitarli come taluni di essi osino applaudire al disegno ministeriale, che muove da un concetto diametralmente opposto.

Invero, dove il ministro vede una colpa da punire, i fautori dell'assicurazione vedono invece un rischio da riparare; dove il primo concentra tutto il danno in pochi, gli altri lo distribuiscono fra tutti coloro, che hanno interesse a premunirsi.

L'assicurazione infatti è una provvida funzione economica, per la quale, mediante il congegno dei premi, i danni verificati vengono ripartiti fra tutti coloro, i quali sono esposti a rischi analoghi.

L'assicurazione rappresenta la mutualità e la previdenza, la presunzione della colpa rappresenta il sospetto e l'ingiustizia.

Ecco perchè la vostra Commissione ebbe a dichiarare che al concetto antiggiuridico e socialista della colpa presunta, anteponeva quello delle assicurazioni, come il rimedio più opportuno al quale sono giunti, dopo lunghi ed inutili tentativi, due grandi Stati, l'Inghilterra, ove prevale l'assicurazione libera, e la Germania ove è in vigore l'assicurazione obbligatoria.

Non sarà inutile qui esporre il processo giuridico-psicologico che rispetto agli infortuni del lavoro si andò svolgendo durante l'ultimo quindicennio in quest'ultimo paese.

In Germania nel 1870 prevalevano al riguardo presso a poco gli stessi sentimenti, gl'identici pensieri da' quali furono mossi coloro che pe' primi presso di noi posero mano a questo disegno di legge. Impressionati dal crescere degli infortuni e desiderosi di trovare un rimedio, anche là si avvisarono trovarlo in speciali provvedimenti che rendessero più efficace il diritto comune rispetto alla responsabilità de' committenti, e da questa illusione nacque la legge del 7 giugno 1871; ed ora sentite quali furono le conseguenze.

Dopo l'applicazione della legge, gli infortuni, in luogo di scemare, andarono crescendo d'anno in anno, come risulta dalla relazione della Banca generale di assicurazione di Lipsia pubblicata nel 1879, le industrie, comunque gelosamente protette, risentirono duramente le conseguenze del novello aggravio, nè divennero per questo migliori i rapporti fra padroni ed operai. L'urgenza del male e la sperimentata insufficienza della legge del 1871 consigliarono i più disparati provvedimenti.

E poichè di progettisti arditi non è penuria in nessun paese di questo mondo, due deputati socialisti, Hansenclever e Kappel, nel 1878 fecero al Reichstag germanico le stesse proposte, che gli onorevoli Pericoli e Berti accolsero nel disegno di legge che discutiamo, proposero cioè di dichiarare il committente responsabile sempre degli infortuni del lavoro, e di mettere a suo carico l'onere della prova.

Ma questa e simili proposte, propugnate più tardi da quell'esimio filantropo che fu Schultze-Delitsch, non approdarono.

Lo stesso principe di Bismarck, che sulle prime si era mostrato in qualche modo inclinevole a quei provvedimenti, ammonito più tardi dai consigli dell'esperienza, si mise risolutamente per altra via.

Così procedono i veri uomini di Stato; solo i

cervelli piccini non sanno uscire dall'angusta cerchia d' idee nella quale si sono rinchiusi.

Sentite adesso in che maniera quel sommo statista giudicava non è guari i provvedimenti contenuti nel primo articolo del disegno ministeriale, che la vostra Commissione ha ripudiati:

“ Lo estendere a tutte le industrie la presunzione della colpa e le gravose responsabilità imposte dall'articolo 1 della legge del 1881 ai disastri ferroviari, sarebbe lo stesso che minacciarne l'esistenza e lo sviluppo: e l'inversione della prova, mentre non eviterebbe le liti, inasprirebbe, invece di addolcire, i rapporti fra le due classi della popolazione industriale.

“ Se finora in caso d'infortunio l'operaio aveva interesse a ricercare una colpa imputabile al padrone o al suo preposto, sarà quindi innanzi il padrone interessato a cercar la colpa del suo operaio, e non v'ha dubbio che non lascerà via o mezzo intentato per scagionare la propria responsabilità, spintovi dal legittimo sentimento di sottrarsi ad un obbligo non giustificato dalla natura dei fatti, nè dalla comune ragione giuridica. ”

Nè può non far peso sugli animi vostri il giudizio di un tant'uomo, che non si è mostrato mai troppo tenero dei giuristi, nè delle rigide forme del diritto civile; di un uomo che intende altamente i doveri di Stato e i fini a cui è tratta la Società moderna. (*Bene!*)

Convinti da così salde e poderose ragioni, i legislatori tedeschi misero da banda codeste ubbie della presunzione e dell'inversione della prova, e si volsero al concetto più largo e più fecondo delle assicurazioni col generoso intendimento di sostituire a quei rimedi pettegoli, angusti e inefficaci, una soluzione più equa e comprensiva, la quale ha se non altro il merito incontestabile di spegnere il fomite delle liti fra padroni ed operai, anche nei casi d'infortuni colposi, nei quali la liquidazione si fa a favore della Cassa d'assicurazione.

Si può in nome de' principii liberisti discutere ed impugnare il concetto dell'obbligatorietà, a cui s'informa l'ultima legge germanica del 1884, ma non si può non ammirare le proporzioni ciclopiche, l'armonia e la coerenza di quel profondo e meditato disegno.

E ciò proviene dacchè in Germania le leggi così dette sociali non si improvvisano, ma sono preparate con lungo studio e matura riflessione da' più valenti sociologi, e discusse senza precipitanza e senza fretta.

Or è egli savio, è prudente non tener conto degli

studi e dell'esperienza degli altri paesi che prima di noi si occuparono del difficilissimo problema?

Se il sistema, che voi ci proponete, fu altrove tentato, discusso, e rifiutato in nome della scienza e dell'esperienza, perchè volete imporlo ad ogni costo al nostro paese? Perchè ostinarvi in un concetto che vizia tutta l'economia della legge, e suscita su tutti i banchi così giuste e vive ripugnanze?

Anche il principe di Bismarck stimava essenziale al suo progetto di assicurazione il concorso dello Stato; ma di fronte all'opposizione, che quel concetto suscitò nel Parlamento, il Cancelliere di ferro, che si crede così poco rispettoso del sistema parlamentare, non disse, come fece oggi l'onorevole ministro di agricoltura: o su questo, o con questo, ma si arrese, (*Si ride*) ed il progetto rimesso ad una Commissione composta di 28 deputati, ed emendato in base ai loro suggerimenti divenne legge nel luglio dell'anno decorso.

Signori, alla soluzione di cosiffatti problemi, che fanno impallidire i più esperti, e intorno ai quali l'esperienza non ha detta l'ultima parola, non giovano le impazienze sentimentali e le deliberazioni affrettate.

Entrati di recente nella via della grande industria, non possiamo invocare l'esperienza dal nostro paese... (*Interruzioni*)

Fortis. Pare che non abbiate che Bismarck da imitare.

Chimirri, relatore. Non dico questo. (*Interruzioni*)

Presidente. Continui. Non facciamo conversazioni e non interrompano.

Chimirri, relatore. Mi lascino libertà di parlare, e vedranno che non vi è nulla nelle mie parole, che tocchi la facile suscettibilità degli interruttori.

Dicevo dunque ch'essendo entrati tardi nel complicato e rapido movimento del progresso industriale, dobbiamo giovarci dell'esperienza di quei paesi che vi entrarono prima di noi, e furono costretti perciò a studiare prima di noi le questioni che ci affaticano.

Non siamo soli nel mondo e le questioni sociali non toccano più il nostro che qualunque altro paese civile.

Se nel compilare questo disegno di legge si fosse guardato come il problema fu posto, e come si svolse negli altri paesi, non ci ostineremmo a volerlo risolvere col sistema della responsabilità esacerbata.

Se a ciò fosse sufficiente una buona legge di responsabilità, che assicuri il ristoro del danno nel

solo caso di colpa provata, il problema in Italia potrebbe dirsi da gran tempo risolto, giacchè per confessione dello stesso ministro Berti, le disposizioni del nostro Codice civile sono assai più perfette e comprensive della legge speciale germanica del 1871 e della stessa legge inglese del 1880.

L'esperienza ci avverte che se il Codice non basta non è per l'insufficienza del dritto costituito, ma perchè questo provvede soltanto ai danni colposi, che sono i pochi, e non ai casuali che sono molti.

Perciò uomini di scienza e di governo son caduti di accordo nel concetto, di lasciare al diritto comune la riparazione di quelli, facilitando, ove occorre, la procedura e la liquidazione, e di affidare all'assicurazione il ristoro dei rischi del lavoro.

A questo concetto, come vedemmo, si modellano la legge germanica di sopra ricordata, e parecchi dei disegni presentati alla Camera francese, ed a questo concetto credevo si accostasse l'onorevole ministro Berti quando presentò alla Camera il suo disegno sulla Cassa nazionale per gl'infortuni, al quale non mancai di dare il mio debole appoggio come componente della Commissione che lo esaminò e condusse a porto.

Con la presentazione di quel disegno, che tende a facilitare l'assicurazione libera, il Governo riconosceva implicitamente la poca o nessuna efficacia della legge sulla responsabilità dei padroni, la quale veniva così ridotta ne' suoi veri e modesti confini, di una legge cioè intesa a facilitare la procedura e gl'indennizzi dovuti nei rari casi d'infortuni colposi.

Dopo di chè ognuno si aspettava, che nella seconda edizione del disegno ministeriale sarebbe modificato in coerenza l'art. 1º, oggetto di tanta disputa.

Vana speranza! Il disegno riprodotto, non solo mantenne la paurosa minaccia della colpa presunta, ma si volle farne strumento di coazione indiretta per obbligare i padroni ad assicurare gli operai; e questo è peggio; tra una coazione obliqua, dalla quale non si sanno prevedere le conseguenze e la portata, e l'assicurazione obbligatoria, non esiterei un momento a preferire la seconda.

Così facendo voi danneggiate l'industria nazionale e non raggiungete pienamente nessuno degli scopi, a cui mirate.

È un bel dire ai possidenti e ai padroni, colpiti in massa dalla presunzione dell'articolo 1: assicurate i vostri operai; ma da quali infortuni? Se dai colposi, il consiglio è superfluo, giacchè i veri

responsabili, ei pensano da sè, ed ordinariamente lo fanno: ma potete voi imporre ai padroni di assicurare gli operai anche pe' rischi dipendenti da caso fortuito? No, perchè secondo il vostro disegno voi non estendete tant'oltre la responsabilità dei committenti.

Dunque voi, costringendo i padroni ad assicurare gli operai contro ogni genere di rischio, imponete loro indirettamente un obbligo, al quale, escludendo il caso fortuito, non li credete tenuti. Ed a questo tende per altra via l'inversione della prova, che voi difendete come un innocente provvedimento di rito. Si legge nella relazione ministeriale, che su 100 casi d'infortuni in 75 non è possibile provare la vera cagione del disastro, e perciò il caso e la forza maggiore.

Or è evidente che, imponendo al committente l'onere della prova, 75 volte su 100 voi imponete all'attore una prova, che anticipatamente giudicate impossibile, e che non fatta lo rende responsabile, non già della colpa, ma del fortuito e della forza maggiore.

Ecco, o signori, a che mena il sistema preferito dal disegno ministeriale, le cui conseguenze se peseranno duramente sull'industria, non saranno meno disastrose per le classi lavoratrici.

L'ideale dell'operaio onesto e laborioso è quello di diventare egli stesso un giorno capo fabbrica o imprenditore. Quando avrete sancita questa legge, quale operaio vorrà diventare capomastro, o piccolo industriale, se basteranno due o tre infortuni avvenuti accidentali per disperdere in un giorno i sudati risparmi?

Ed è in questa guisa che intendete favorire il progresso economico ed industriale del nostro paese?

E badate, che alla minaccia dell'articolo 1º, così com'è formulato, non isfugge alcuna delle attività, nessuno dei fattori che concorrono alla produzione della ricchezza nazionale.

La legge svizzera almeno si applica agli opifici; ma la nostra colpisce tutti: la grande e la piccola industria, e financo la proprietà rurale.

A chi mai è venuto in mente di confondere il proprietario con l'imprenditore, la tranquilla cultura de'campi, col movimento vertiginoso delle grandi officine, ove la macchina uomo serve alla macchina di ferro ed ai ciechi agenti delle forze naturali?

Ed al danno materiale si aggiunge il morale, come ebbe a rilevare con parole incisive l'onorevole De Saint-Bon.

Con la presunzione consacrata nell'articolo 1º voi additate all'odio ed alle ire delle moltitudini

la classe dirigente, riferendo a sua colpa tutti gli infortuni occasionati dal lavoro.

All'operaio ferito, alla famiglia deserta che piange sull'estinto il vostro articolo dice: volete sapere chi è la cagione dei vostri mali?

È il padrone, è l'imprenditore.

La legge svizzera aggrava senza dubbio la grande industria, facendola responsabile del caso fortuito, ma non involge la quistione morale, perchè, come notai, nell'articolo 2° non suppone, anzi esclude la colpa del committente. Quivi si sa che, se il padrone paga, non è perchè fu colpevole o negligente, ma perchè, in forza della citata disposizione, egli assunse a suo carico i rischi del lavoro.

Voci. Si riposi! A domani!

Presidente. Continui, continui, onorevole relatore. La Camera sa la massima che ha adottata. Dispiace anche a me che Ella sia stanco, ma faccio il mio dovere.

Chimirri, relatore. Continuo, onorevole presidente.

Di qui la necessità di procedere cautamente: meditate su quel che ho detto e non siate corrivi nel giudicare. (*Interruzioni*)

Io non intendo codeste interruzioni. Ammiro lo zelo degli altri, ma chi mi conosce non può mettere in dubbio la rettitudine e la lealtà delle mie intenzioni.

La Commissione s'interessa, al pari dei più ferventi, alla soluzione di questo problema, e non chiede di meglio che di potersi intendere col ministero e cogli oppositori del suo controprogetto; d'intendersi non sul fine che è comune a tutti, ma sulle varie modalità che vennero indicate per tradurlo compiutamente ad effetto.

Trattasi, fra diversi rimedi proposti, di scegliere i più adatti, ed evitare quelli che a giudizio di molti appaiono più dannosi che utili.

A questo intendono le modificazioni, che abbiamo creduto di apportare al disegno dell'onorevole ministro, col quale del resto ci troviamo di accordo tanto nello scopo di provvedere, per quanto è in noi, a questo pauroso fenomeno degli infortuni, quanto nel desiderio di facilitare le prove e semplificare le procedure.

Se discordiamo intorno alla presunzione della colpa ed alla solidarietà in tema di colpa presunta, gli è perchè noi intendiamo tenerci strettamente al criterio della colpa aquiliana, che regola la responsabilità nascente da' quasi-delitti, dove il disegno ministeriale l'accetta in principio, e la viola nelle conseguenze.

Circa alla procedura, il nostro sistema è sotto ogni rispetto preferibile.

L'inversione della prova non dispensa l'operaio della necessità di fare la riprova, ed allora risorgono tutte le difficoltà messe innanzi per dimostrare che la vittima dello infortunio non è, il più delle volte, in caso di fornirla.

Il vostro sistema non elimina le difficoltà, ma le sposta; l'operaio non farà la prova come attore, la farà come convenuto; moltiplica le liti, e rende più aspre le relazioni fra il capitale ed il lavoro.

La nostra proposta è più semplice e più efficace.

Avvenuto l'infortunio, il magistrato accede sul luogo, e nella flagranza dell'avvenimento raccoglie di ufficio tutte quelle prove, che possono mettere in luce la causa vera del disastro.

Una copia del verbale di prova, rilasciata gratuitamente, servirà di titolo all'operaio ferito od alla famiglia dell'estinto per agire in riparazione de' danni.

È un bene o un male? Discutete, giudicateci, ma non è lecito affermare *a priori* che il disegno ministeriale è più provvido ed efficace del nostro.

E ciò basti della prova. Rispetto alla liquidazione, se non avessimo altro merito che quello di avere eliminato l'articolo 3° del disegno ministeriale che proporziona gli indennizzi alla fortuna del responsabile, l'opera nostra meriterebbe plauso.

Nè basta: all'improvvida proposta di dichiarare esecutive, nonostante appello, le sentenze di indennizzo, abbiamo sostituita la facoltà nel magistrato di accordare con ordinanza alla vittima del lavoro una provvisoria assegnazione non maggiore di lire 300, la quale sia irreperibile in caso di verificata inosservanza dei regolamenti.

Da tutto ciò è chiaro che tanto in ordine alla prova quanto alla procedura e alle liquidazioni, che in sostanza formano lo scopo del primitivo disegno, le proposte della Commissione sono di gran lunga più adeguate di quelle contenute nel disegno ministeriale.

Nè l'abbiamo solo migliorato in questa parte, ma reso più efficace e completo, aggiungendovi lo scopo preventivo, del quale assolutamente mancava.

Non basta provvedere al ristoro de' danni dagli infortuni: quel che più monta è prevenirli, e questa non è incombenza di privati, ma altissimo e doveroso ufficio di Stato, il quale si esplica, come di ordinario, mediante appositi regolamenti.

Si è obiettata la difficoltà di farli, e si soggiunse che nessun paese è riuscito nella difficile impresa.

Questa affermazione non è esatta: a confutarla basterà ricordare che in Inghilterra non una, ma diciotto leggi furono pubblicate a questo scopo a cominciare dal 1802, le quali vedonsi raccolte e sintetizzate in quella del 1° giugno 1879.

In Francia vi sono la legge del 1874 e quella del 1880; la legge svizzera del 1877 prima provvide a regolare e disciplinare il lavoro, e poi si occupò della responsabilità de' committenti; in Germania esiste la legge 17 luglio 1876, e nell'Austria-Ungheria fu di recente pubblicato il regolamento industriale che ai paragrafi 93 e 94 adotta presso a poco il sistema propugnato dalla vostra Commissione.

In Italia abbondano i regolamenti urbani ed igienici: l'esercizio delle ferrovie, della navigazione, ecc. è regolato d'appositi regolamenti, e ve ne ha uno del 23 giugno 1865 per la polizia dei lavori nelle miniere, cave, torbiere e nelle officine metallurgiche, il quale certamente ha bisogno di ritocchi e di severe sanzioni.

I regolamenti industriali esistono adunque da per tutto, e ce ne ha esempio anche nel nostro paese, ed in questa materia il copiare è più facile e meno pericoloso, avvegnachè i metodi per isolare certe macchine e determinati congegni non possono gran fatto variare da paese a paese, perchè ovunque l'industria si serve degli stessi istrumenti perfezionati dalla meccanica moderna.

Per la qual cosa, se da una parte si riconosce che l'uso di talune precauzioni, che la scienza e l'esperienza consigliano, eviterebbe molti infortuni, e dall'altra non si pone in dubbio la competenza dello Stato in materia di prevenzione e di tutela determinata da motivi di sicurezza e d'igiene, la proposta della Commissione, che dichiara obbligatoria per gli imprenditori ed esercenti l'osservanza dei regolamenti, e commette al Governo l'ufficio di compilarli, lungi dal scemare efficacia al disegno ministeriale, lo avvalora e concreta, aggiungendo al principio della riparazione quello assai più rilevante della prevenzione.

In breve, l'onorevole ministro crede di aver provveduto a tutto occupandosi del ristoro dei danni colposi, noi stimiamo che poco o nulla si faccia se non si provvede ad evitare i pericoli.

Voi, dirò agli oppositori dei regolamenti, vi impensierite dell'operaio morto o ferito, noi ci preoccupiamo ancora e più dell'operaio vivo e sano; voi, professandovi umanissimi, soccorrete solo quando le ferite o le morti sono inevitabil-

mente avvenute, e noi desideriamo che si accorra in tempo per impedire che avvengano.

A persuadervi l'utilità dei proposti regolamenti, rammenterò, che, interrogati dal Ministero tutti i prefetti di Francia sui rimedi più adatti a scongiurare gli infortuni, a gran maggioranza, risposero: *la disciplina del lavoro industriale*.

In Mulhouse e a Rouen si organizzarono Società private per invigilare sugli stabilimenti industriali, e qui a Roma basto una più accurata osservanza del regolamento edilizio per scemare sensibilmente i disastri che si deploravano di frequente nelle nuove costruzioni.

Voi lo sapete: la soluzione dei complicati problemi sociali non può chiedersi soltanto alla scienza astratta, ma all'esperienza ed alla pratica; le leggi possono aiutarla, ma non compierla, e dove non si proceda con cautela, i disinganni sono facili e dolorosi. Spesso, per soverchio desiderio di bene, si finisce col danneggiare quelle classi che si ha in mente di favorire.

Nella Svizzera taluni comuni avevano usanza di fare accettare negli opifici persone le quali, a causa delle loro fisiche infermità, non si sarebbero potute occupare; ma dopo la legge del 1877 parecchi opifici non vollero più riceverle senza una contro-cautela del comune.

Vietata con la legge del 1881 la rinunzia anticipata, fu tolto a tanti infelici il modo di guadagnarsi onestamente il pane ed il ricovero.

Nè è esatto l'asserire che adottando il sistema dei regolamenti si ritarda l'applicazione di questa legge. I regolamenti non hanno nessun rapporto nè con la responsabilità degli infortuni colposi, che continua ad essere regolata con le norme del diritto comune, nè con le semplificazioni concernenti la prova e la procedura; essi tendono a disciplinare l'industria e rendere obbligatoria l'organizzazione di certi lavori pericolosi, la quale è ora lasciata all'arbitrio degli industriali.

Il nostro concetto è chiaro, e nessuno sforzo di eloquenza può annebbiarlo.

Esso si riassume in questi termini: a determinare il fondamento e l'estensione della responsabilità negli infortuni colposi provveda il Codice civile; al ristoro dei rischi del lavoro o la Cassa nazionale com'è, o altrimenti modificata.

Restano due altri bisogni a soddisfare: disciplinare l'industria a fine di tutela e di prevenzione; agevolare la prova e la procedura per il ristoro dei danni colposi; e a ciò sodisfa pienamente l'attuale disegno emendato dalla Commissione. La presunzione che noi desumiamo dalla inosservanza dei regolamenti non muta l'indole della re-

sponsabilità colposa, nè sconvolge il diritto probatorio.

Qui la presunzione scaturisce da una colpa provata, qual'è la violazione del regolamento, ed ha radice nell'articolo 554 del Codice penale, che applica la pena dei reati colposi anche ai ferimenti e alle morti occasionate per inosservanza di regolamento.

Ecco in sunto qual'è la portata e la ragione dei nostri emendamenti, i quali non sappiamo perchè sollevarono così viva opposizione da parte dei fautori del disegno ministeriale.

Signori, avrei ancora molte cose a dire, ma l'ora tarda e la stanchezza mi consigliano di affrettarmi alla fine.

L'onorevole Minghetti nel suo limpido ed elegante discorso, ci avvertì che questo disegno è il preludio delle leggi sociali.

A me non pare; ma se è così, guardiamo a non mettere in fallo il primo passo; se questa legge riuscirà cattiva o inadeguata, il discredito si rifletterà sopra le altre e ci impedirà di condurle a porto.

A coloro che sdegnosi d'ogni indugio e di ogni severa osservazione incitano la Camera a votare il disegno ministeriale nonostante i gravissimi difetti che lo magagnano, dirò francamente che se fossi persuaso che mediante questa legge gl'infornuti scemeranno come per incanto, non contrasterei più a lungo alla loro impazienza.

Ma credete voi stessi a questo miracolo? Non lo penso, se devo aggiustar fede al tenore dei vostri discorsi.

La ragione che vi muove ad affrettarne comunque l'approvazione, non è il convincimento di fare una legge veramente provvida e benefica: parecchi di voi l'han censurata, l'han detta finanche sfornita di serietà, e non si accingono a votarla, se non per secondare, com'essi dicono, il movimento di opinioni, che a questo riguardo si andò manifestando nel paese.

Non esamino codesto movimento; credo bensì che vi sia dell'artificioso e dell'esagerato; ma questo osservo che, a volervi attendere, non è, nè può esser altro che l'espressione di un sentimento appassionato.

Ora, il sentimento popolare può essere indizio di un grave bisogno sociale, ma tocca a voi che rappresentate il senno della nazione, a scegliere i mezzi più acconci per soddisfarlo.

Non imitiamo la madre compiacente, che per chetare il figliuolletto infermo, e piagnucoloso, gli porge chicche e confetti, ch'egli avidamente divora a detrimento della salute.

Badiamo all'essere più che al parere: quel che importa è fare il bene, non mostrare di farlo.

I mali sociali non si curano carezzando le passioni, accendendo i desideri od inasprando i malcelati rancori, ma procurando di elevare il livello morale del popolo e spegnere i germi delle discordie cittadine.

Bisogna persuadere alle classi sofferenti, che il lavoro non è una pena, ma un dovere, e che nello Stato nostro la via del potere e dell'agiatazza è aperta a tutti, ma che per conseguirla si richiede pertinace volere e virtù di previdenza e di risparmio.

Ma quelle virtù non si eccitano, nè si promuovono con leggi, che spengono ogni individuale energia, o impediscono il libero sviluppo della ricchezza del paese, abituando i meno abbienti a tutto sperare dalla munificenza o dall'ingiustizia dello Stato.

Ricordatevi delle repubbliche greche e romane al tempo della loro decadenza. A guadagnarsi il favore popolare i magistrati spendevano ed il denaro smunto dalle provincie si profondeva in spettacoli ed in bagordi per propiziarsi le plebi cittadine.

Così un popolo di forti ammolito nell'ozio, e nella corruzione, si andò lentamente trasformando in quella generazione d'ignavi e imbelli proletari, incapaci di difendere il suolo della patria dalle orde barbariche che per più secoli la corsero e dominarono.

Ricordatevi che i regni si creano talvolta con la violenza ma non si conservano che con la giustizia.

Facciamo adunque il debito nostro verso le classi lavoratrici, ma senza fiacchezza e senza adulazione; facciamolo in guisa che la tutela non degeneri in privilegio, e l'utilità degli uni in offesa del diritto altrui. Così e non altrimenti si accreditano le istituzioni e si procura il bene vero e durevole del paese. (*Approvazioni vivissime*)

Presidente. Debbo rammentare alla Camera che il ministro di agricoltura e commercio propose che la discussione si facesse sul disegno del Ministero e che la Commissione acconsenti a questa proposta, riservandosi la facoltà di presentare i propri articoli come emendamenti agli articoli del disegno ministeriale.

È vero, onorevole relatore?

Chimirri, relatore. Sì, signore.

Presidente. Ora furono presentate due proposte perchè non si passasse alla discussione degli articoli; una è dell'onorevole De Saint-Bon, il quale

l'ha ritirata, e l'altra dell'onorevole Finocchiaro Aprile, che è la seguente:

“ La Camera, convinta della urgente necessità di provvedere efficacemente alla tutela delle classi lavoratrici nei casi d'infortunio, invita il Governo a presentare nel termine di sei mesi un disegno di legge per stabilire nel regno una Cassa obbligatoria di assicurazioni, e passa all'ordine del giorno. „

Ma l'onorevole Finocchiaro-Aprile ha dichiarato di non insistere in questo suo ordine del giorno.

Sicchè non rimangono che le proposte favorevoli alla massima a cui s'ispira il disegno di legge ministeriale.

Di queste la più lata, e la prima presentata, è quella degli onorevoli Bonacci, Fortunato, Roux, Salaris e Delvecchio, della quale do lettura:

“ La Camera, approvando il concetto informatore del disegno di legge presentato dal Governo, passa alla discussione degli articoli. „

A questa proposta si accostano: quella dell'onorevole Turbiglio, quella dell'onorevole Berti e quella dell'onorevole Umana; poichè anch'esse si ispirano ad un medesimo concetto, cioè di approvare in massima il disegno di legge e di passare alla discussione degli articoli.

All'ordine del giorno dell'onorevole Bonacci, che è il più largo, si associano, senza che occorra domandarlo, gli onorevoli Umana, Berti e Turbiglio; ed esso è accettato dal Ministero e naturalmente respinto dalla Commissione.

Su questa proposta era stata chiesta la votazione nominale, ma i proponenti ne hanno ritirata la domanda.

Rileggo dunque l'ordine del giorno degli onorevoli Bonacci, Fortunato, Roux, Salaris e Delvecchio.

“ La Camera, approvando il concetto informatore del disegno di legge presentato dal Governo, passa alla discussione degli articoli. „

Pongo a partito quest'ordine del giorno: chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

La discussione degli articoli di questo disegno di legge è rimandata ad altra seduta.

Domani, come la Camera ha deliberato, sarà iscritto nell'ordine del giorno il disegno di legge del bilancio di assestamento per l'esercizio 1884-85.

Domani alle 2 seduta pubblica.

La seduta è levata alle 7.40.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1° Bilancio di assestamento per l'esercizio 1884-85. (248)

2° Seguito della discussione del disegno di legge: Responsabilità dei padroni ed imprenditori nei casi di infortunio degli operai sul lavoro. (73) (*Urgenza*)

3° Riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso. (127) (*Urgenza*)

4° Modificazioni alla legislazione sugli scioperi. (114)

5° Spese straordinarie da iscriversi nel bilancio del Ministero della guerra per gli esercizi dal 1885 al 1892. (182) (*Urgenza*)

6° Spesa straordinaria per il servizio della Cassa militare. (272)

7° Convenzione colla Società anonima della ferrovia Mantova-Modena per pagamento di opere da essa eseguite nella linea attraverso le fortificazioni di Mantova e Borgoforte. (302-A)

8° Ordinamento dei Ministeri e istituzione del Consiglio del Tesoro. (187) (*Urgenza*)

9° Disposizioni intese a promuovere i rimborsamenti. (35) (*Urgenza*)

10° Abolizione delle decime e di altre prestazioni fondiari. (86) (*Urgenza*)

11° Stato degli impiegati civili. (68) (*Urgenza*)

12° Pensioni degli impiegati civili e militari, e costituzione della Cassa pensioni. (22) (*Urgenza*)

13° Estensione alle provincie Venete, di Mantova e di Roma della legge sulla coltivazione delle risaie. (194) (*Urgenza*)

14° Ampliamento del servizio ippico. (208) (*Urgenza*)

15° Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)

16° Impianto graduale del servizio telegrafico. (190)

17° Impianto di un osservatorio magnetico in Roma. (207)

18° Riforma della legge provinciale e comunale. (1)

19° Riordinamento della imposta fondiaria. (54)

20° Disposizioni sul divorzio. (87)

21° Provvedimenti per Assab. (242) (*Urgenza*)

22° Disposizioni sulla vendita dei beni comunali incolti. (269)

23° Suddivisione della circoscrizione giudiziaria ed amministrativa mandamentale di Pistoia. (118)

24° Accordo fra l'Italia ed il Siam circa l'importazione e la vendita delle bevande nel Siam. (290)

25° 26° 27° Rendiconti generali consuntivi dell'amministrazione dello Stato e del Fondo per il Culto per gli esercizi del 1880-1881-1882. (19 20-130)

28° Trattato di commercio fra l'Italia e la Corea. (291)

29° Estensione della pensione dei *Mille di Marsala* agli sbarcati a Talamone. (216) (*Urgenza*)

30° Disposizioni relative alla costruzione del palazzo del Parlamento. (169)

31° Ordinamento del credito agrario. (268)

32° Modificazioni al repertorio della tariffa doganale. (191)

33° Approvazione della Convenzione conclusa tra il Governo e la provincia di Catania pel pa-

reggiamento di quella Università alle altre di primo grado. (299 A)

34° Concorso dell'Italia all'Esposizione internazionale di Anversa nel 1885. (310-A)

35° Istituzione di scuole pratiche e speciali di agricoltura. (57) (*Urgenza*)

36° Approvazione di vendite, permuta e cessione d'uso di beni demaniali. (314)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1885. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno.)